

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

102° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1993

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 11
2 ^a - Giustizia	» 17
3 ^a - Affari esteri	» 24
6 ^a - Finanze e tesoro	» 29
7 ^a - Istruzione	» 38
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 51
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 60
10 ^a - Industria	» 62
11 ^a - Lavoro	» 65
12 ^a - Igiene e sanità	» 69
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 86

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	Pag. 7
---	--------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 91
Elezioni e immunità parlamentari	» 5
Regolamento	» 3

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	Pag. 92
Riforma tributaria	» 94

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 115
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 119
3 ^a - Affari esteri - Pareri	» 121
11 ^a - Lavoro - Pareri	» 122

CONVOCAZIONI	Pag. 123
--------------------	----------

GIUNTA PER IL 'REGOLAMENTO

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1993

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
SPADOLINI

La seduta inizia alle ore 9,15.

*PARERE AL PRESIDENTE - AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 3, DEL
REGOLAMENTO - IN MERITO ALLA DISCIPLINA DELLE SOTTOSCRIZIONI
DELLE MOZIONI DI SFIDUCIA AL GOVERNO*

(R 18 0 03, C 20ª, 5º)

Il Presidente ricorda che, nel corso della settimana passata sono stati presentati, da parte di diversi Gruppi parlamentari, strumenti di sfiducia al Governo, nessuno dei quali, isolatamente considerato, raggiunge il *quorum* di sottoscrizioni di un decimo dei componenti dell'Assemblea, prescritto dall'articolo 94, ultimo comma, della Costituzione e dall'articolo 161, comma 2, del Regolamento.

La questione che è stata sollevata, e che il Presidente sottopone al parere della Giunta, concerne la possibilità di sommare le firme apposte in calce a documenti identici, ma formalmente distinti, al fine di raggiungere il numero minimo prescritto da Costituzione e Regolamento.

Si apre un dibattito, nel quale intervengono i senatori Acquarone, Riz, Preioni, Chiarante, Ruffino, Pontone, Crocetta, Agnelli Arduino, Tedesco Tatò, Compagna, Castiglione e Gava.

Al termine, la Giunta conviene che la questione presenta indubbiamente aspetti di notevole complessità. Essa è stata portata all'attenzione della Presidenza sia attraverso la presentazione di appositi strumenti, sia attraverso ripetuti interventi in Assemblea.

Poichè è necessario pronunciarsi su tale specifico caso e senza attribuire al parere della Giunta alcun carattere di precedente, si ritiene che «il *quorum* di sottoscrizioni di un decimo dei componenti l'Assemblea, prescritto dall'articolo 94, ultimo comma, della Costituzione e dall'articolo 161, comma 2, del Regolamento, per le mozioni di sfiducia al Governo, è stato, in questo specifico caso, raggiunto attraverso la sottoscrizione di documenti identici in ogni loro parte e

tali da dimostrare, per la loro stessa articolazione nell'identità, la convergenza delle firme su un unico testo, cioè sull'unica mozione.

Si ritiene che l'intera materia sia suscettibile di necessari, ulteriori approfondimenti, in sede di interpretazione dell'articolo 161 del Regolamento».

La seduta termina alle ore 10,20.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1993

41ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 14,40.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, della seguente domanda:

Doc. IV, n. 53, contro il senatore Compagna, per il reato di cui all'articolo 334, secondo comma, del codice penale (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa).

(R 135, C 21ª, 48º)

Dopo che il PRESIDENTE ha riassunto sinteticamente i fatti, la Giunta ascolta il senatore COMPAGNA, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande i senatori PINTO, COVI E FILETTI.

Congedato il senatore Compagna, prendono la parola i senatori SELLITTI, DI LEMBO, PREIONI, VENTRE, COVI, PINTO, FILETTI e BODO, nonché il PRESIDENTE.

La Giunta delibera quindi a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione ed incarica il senatore Pinto di redigere la relazione per l'Assemblea.

La Giunta esamina la seguente domanda:

Doc. IV, n. 45, contro il senatore Garraffa, per il reato di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale (diffamazione).

(R 135, C 21ª, 49º)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore GARRAFFA, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5 del Regolamento del Senato. Gli pongono domande la senatrice MAISANO GRASSI e il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Garraffa, prendono la parola i senatori DI LEMBO, FILETTI, COCO, COMPAGNA, COVI, PINTO, BODO e SELLITTI.

La Giunta delibera quindi, a maggioranza, di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Coco di redigere la relazione per l'Assemblea.

ANTICIPAZIONE DELL' ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ

Infine, il PRESIDENTE avverte che l'orario di inizio della seduta di domani, giovedì 21 gennaio, è anticipato alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1993

7^a Seduta

Presidenza del Presidente

MACCANICO

Interviene il sottosegretario di Stato al tesoro Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUL PROCESSO VERBALE

(R 32, R 86^a, 1^o)

Il senatore CONDARCURI, a precisazione della posizione della sua parte politica riguardo allo schema di decreto legislativo recante norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, dichiara che nella seduta del 14 gennaio egli stesso e gli altri senatori del suo Gruppo hanno abbandonato l'Aula in segno di protesta per il metodo con cui si stava svolgendo il dibattito sul decreto e per sottolineare la loro contrarietà al contenuto del provvedimento e allo schema di parere che era stato predisposto dai relatori, anche con riferimento al contenuto nell'articolo 89 riguardante il trattamento economico dei parlamentari dipendenti da amministrazioni pubbliche.

Il PRESIDENTE prende atto di tale dichiarazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche (Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: esame e rinvio)

(R 139 B, R 86^a, 3^o)

Il relatore SAPORITO illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo ricordando che esso è previsto all'articolo 2 della legge di delega n. 421 del 1992. Precisato di concordare con la decisione del Governo di presentare questo atto in modo autonomo rispetto al decreto sulla organizzazione e sui rapporti di lavoro nelle amministra-

zioni pubbliche, il Relatore si sofferma sull'articolo 1, osservando che sarebbe opportuno determinare meglio l'ambito di applicazione del decreto stesso. In effetti sembra che nell'impostazione generale del provvedimento permanga una logica eccessivamente centralistica che non tiene conto a sufficienza dell'autonomia che deve essere riconosciuta anche in questo campo alle regioni e agli enti locali. Con riferimento ai nuovi organismi che vengono istituiti, viene confermata la tendenza ad affidare a strutture della Presidenza del Consiglio competenze di carattere gestionale. Ciò appare criticabile in relazione alla necessità di attribuire alla Presidenza stessa mere funzioni di indirizzo e di coordinamento.

Analizzando il contenuto dell'articolo 4, il senatore Saporito sottolinea che all'Autorità per la regolazione dell'informatica pubblica vengono affidati anche compiti di controllo e di gestione con l'obiettivo di superare quella situazione di grave ritardo nella informatizzazione della pubblica amministrazione già evidenziata in numerosi sedi a partire dal rapporto del ministro Giannini del 1980. Il problema principale appare, da questo punto di vista, quello di ovviare alla separatezza dei vari segmenti informatici integrando le diverse pubbliche amministrazioni. Tale processo deve però necessariamente tener conto delle esigenze di trasparenza e delle peculiarità dei singoli comparti.

Osserva quindi, con riferimento alla composizione dell'Autorità, che sarebbe opportuno prevedere la nomina del Presidente e dei quattro membri in modo contestuale e di affidare ad uno di essi l'incarico di direttore generale, secondo il modello seguito recentemente per gli enti di gestione delle partecipazioni statali. Sarebbe anche opportuno definire in modo più compiuto le norme relative al piano triennale, nonché i compiti della commissione prevista dall'articolo 8. Occorrerebbe anche precisare quali siano effettivamente i contratti per i quali viene previsto il parere di tale commissione.

Appare poi condivisibile la previsione del comma 1, dell'articolo 13, secondo cui la conclusione dei contratti ritenuti di grande rilievo dall'Autorità debba essere preceduta dall'esecuzione di studi di fattibilità, ma forse sarebbe preferibile modificare i successivi commi 2 e 3 che stabiliscono un monitoraggio sull'esecuzione degli stessi, tenendo conto dell'autonomia gestionale che deve essere riconosciuta alle singole amministrazioni. Si chiede, infatti, se l'impostazione contenuta nel decreto non possa determinare un incremento dei costi.

Il Relatore conclude sottolineando le particolari esigenze di riservatezza proprie di talune amministrazioni e chiedendo alla Commissione di essere delegato a redigere uno schema di parere che la Commissione stessa potrà esaminare in una successiva seduta.

Il senatore MERIGGI chiede chiarimenti sui rapporti tra Autorità e amministrazioni regionali e locali.

Il presidente MACCANICO, ricordata la analoga vicenda relativa alla istituzione del sistema statistico nazionale, escluderebbe che le norme del decreto possano riferirsi direttamente alle Regioni.

Il senatore SAPORITO si riserva comunque di inserire nel parere una osservazione su questo punto.

Il presidente MACCANICO dichiara aperto il dibattito.

Interviene la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO che, pur dichiarandosi favorevole alla costituzione del nuovo organismo previsto dall'articolo 4, ritiene tuttavia necessario sottolineare la ristrettezza della logica sottesa al provvedimento soprattutto in relazione alle competenze dell'organo, che si dovrebbero esplicare soltanto in attività di controllo. Opportuno sarebbe invece un ampliamento delle funzioni affinché l'Autorità possa diventare agente di innovazione e di sviluppo dell'amministrazione pubblica, con possibilità più ampie di programmazione, di elaborazione di progetti intersettoriali e con un'autonoma capacità di determinazione. Un ulteriore aspetto meritevole di approfondimento è quello riguardante le dotazioni finanziarie dell'Autorità: la sua parte politica riterrebbe a tal proposito opportuna la costituzione di un fondo per l'automazione. L'oratrice sottolinea quindi il carattere centralistico dello schema di decreto, non è infatti chiaro se tutta la disciplina sia riferita solo alle amministrazioni centrali o anche a quelle periferiche che sicuramente dovrebbero essere coinvolte. Ribadisce al riguardo come la funzione di controllo attualmente attribuita all'Autorità risulti del tutto insufficiente a soddisfare tale ultimo obiettivo. Qualche perplessità sollevano inoltre gli articoli 2 e 13, soprattutto in relazione all'affidamento ad enti esterni delle funzioni di monitoraggio. Ritiene quindi necessaria una maggiore chiarezza d'indirizzi in merito alla formazione del personale, fondamentale per un avvio dell'informatizzazione. Per quanto riguarda infine la composizione dell'Autorità, l'oratrice ritiene indispensabili le doti di comprovata esperienza nel settore e soprattutto di moralità per i membri che entreranno a farne parte, in considerazione della delicatezza della materia e degli effetti sulla spesa pubblica di questa operazione. Auspica, in conclusione, l'istituzione della figura del Segretario generale nominato dal Presidente del Consiglio.

Il senatore LORENZI esprime qualche perplessità su un'opera di informatizzazione così ampia - frutto probabile di pressioni di non meglio definita natura, vista la posta finanziaria in gioco - che non può certamente essere fatta per decreto ma, piuttosto, attraverso una differente cultura ed una nuova visione dei processi amministrativi. Il rischio sotteso al provvedimento è infatti quello della non utilizzazione degli strumenti informatici acquisiti con spese ingenti.

Si apre quindi un breve dibattito nel quale intervengono il relatore SAPORITO e il Presidente MACCANICO circa la possibilità di ottenere una proroga per l'emanazione del parere.

Il sottosegretario SACCONI invita le Commissioni riunite a esprimere il parere nei termini previsti, dal momento che la Camera dei deputati voterà domani sulla stessa questione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente MACCANICO avverte che le Commissioni riunite torneranno a riunirsi domani, giovedì 21 gennaio 1993, alle ore 12,30 con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 16,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 20 GENNAIO 1993

67^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MACCANICO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Murrura e per le finanze Pisicchio.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

Compagna: Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443)

Chiarante ed altri: Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607)

Compagna ed altri: Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642)

Preioni: Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732)

Ferrara Pasquale ed altri: Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768)

Acquaviva ed altri: Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800)

Postal ed altri: Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870)

Rocchi ed altri: Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

Il senatore CABRAS, dopo aver osservato che la proposta illustrata dal relatore Covatta rappresenta una buona base di discussione, si sofferma sul ruolo che i partiti politici hanno svolto e possono ancora svolgere, secondo le indicazioni fornite dalla Carta costituzionale, allo sviluppo della democrazia. A suo giudizio occorre respingere quelle

impostazioni che tendono a delegittimare i partiti, non riconoscendo la funzione essenziale che essi sono chiamati ad adempiere.

Ricorda, a questo proposito, che è proprio grazie ai partiti che milioni di persone si sono potute avvicinare allo Stato e alla democrazia, pur trovandosi esse in situazioni di estrema lontananza dalle istituzioni per condizione geografica o sociale. Di ciò è necessario tener conto senza dimenticare, naturalmente, le degenerazioni che si sono purtroppo determinate ma operando per realizzare un nuovo sistema in cui i partiti possano tornare a svolgere correttamente il loro compito. È in questo quadro che va inserito il problema del finanziamento dei partiti, anche con l'obiettivo di compiere ogni tentativo per evitare lo svolgimento del *referendum* che favorirebbe inevitabilmente la formazione di posizioni irrazionali. Analogamente, bisognerebbe cercare di evitare l'effettuazione di altri *referendum* che rischiano di alimentare un clima ed una cultura secondo cui solo distruggendo l'assetto vigente attuale si potrebbero creare le condizioni per un complessivo rinnovamento.

Ritiene quindi che dovrebbero essere definite nuove regole sull'attività dei partiti politici anche prevedendo, secondo la sua personale valutazione, consultazioni di carattere primario per la scelta dei candidati da presentare alle elezioni. Con riferimento alla proposta del senatore Covatta, dichiara di concordare con l'ipotesi di introdurre una distinzione fra il ruolo del partito e il ruolo della fondazione nonché con la istituzione di una Autorità di vigilanza. Sulla composizione di quest'ultima è dell'avviso che sarebbe preferibile evitare che uno dei componenti sia emanazione della magistratura amministrativa. Sui finanziamenti privati, invece, sostiene che il vero problema sia quello di garantirne la trasparenza, anche se condivide la necessità di stabilire dei limiti massimi di contribuzione.

Esprime poi i propri dubbi riguardo al meccanismo basato sulla aliquota IRPEF, da cui non è prevedibile ricavare rilevanti contribuzioni e che appare inopportuno sia perchè si affiancherebbe a quello già esistente per le confessioni religiose, sia perchè è probabile che esso non sia accolto con favore dall'opinione pubblica.

In generale, è indispensabile determinare una significativa riduzione delle spese dei partiti e dei singoli candidati, causa non ultima del diffondersi della corruzione. A suo giudizio vi sono quindi le condizioni per l'approvazione di una nuova legge sul finanziamento dei partiti su cui possa manifestarsi un ampio consenso parlamentare, a condizione, però, di non mirare alla depenalizzazione dei reati oggi previsti: anche la migliore legge, infatti, se contenesse una qualche forma di sanatoria, sarebbe giudicata dall'opinione pubblica come il frutto di una manovra trasformistica e autoassolutoria.

Il senatore COMPAGNA è dell'avviso che a questo punto del dibattito occorra fare ogni sforzo per chiarire le posizioni sui diversi punti ancora controversi. Permangono, ad esempio, perplessità sulla ipotesi di introdurre un contributo mediante aliquota dell'imposta IRPEF. Ricorda, a questo proposito, che il disegno di legge presentato dal suo Gruppo, allo scopo di evitare il rischio che il contributo si trasformi in una sorta di sondaggio politico-elettorale, prevede che il

cittadino possa indicare due partiti come beneficiari del finanziamento. Tuttavia, se si decide di non accogliere la proposta basata sull'aliquota IRPEF occorrerà concentrarsi su altre soluzioni. La prospettiva di incrementare gli ausili pubblici, già previsti nel testo del senatore Covatta e che si fondano sui servizi degli enti territoriali, suscita però talune perplessità in ordine alla possibilità di comportamenti di favore nei confronti dei partiti che sorreggono le diverse giunte locali.

Sarebbe anche opportuna una riflessione sull'ipotesi di introdurre un sistema analogo a quello che fu ideato per gli aiuti all'editoria: si tratta, in definitiva, anche in questo caso di attività di carattere privato che presentano però un rilevante interesse pubblico. È comunque indispensabile che il meccanismo non favorisca quei partiti che hanno accumulato un più forte indebitamento. Quanto alle contribuzioni private, osserva che su questo punto la legge del 1974 è estremamente lacunosa, cosa di cui per la verità vi era piena consapevolezza al momento della sua approvazione. Occorre quindi regolamentare questa materia, anche stabilendo un limite massimo per le contribuzioni.

Sul problema delle sanzioni rileva come sia opportuno prevedere specifiche misure amministrative, dato che quelle di carattere penale non sono le più idonee ed efficaci. Del resto, è chiaro che le sanzioni devono essere rapportate al nuovo sistema che si vuole realizzare e anche alle diverse modalità di controllo. Ricorda infine di aver presentato un disegno di legge finalizzato a prevedere la personalità giuridica dei partiti politici. È quindi evidente che la proposta di attribuire la gestione patrimoniale e finanziaria alle fondazioni non sia del tutto soddisfacente, pur rappresentando un significativo passo in avanti verso una più completa regolamentazione delle attività politiche. Dichiarato di non opporsi in via pregiudiziale ad una tale soluzione, conclude invitando tutti i Gruppi, ed in particolar modo quelli maggiori, ad assumere posizioni più definite sui singoli punti al fine di contribuire al buon esito del dibattito in corso.

Il senatore PREIONI osserva, con riferimento alla proposta di contribuzione attraverso una quota dell'IRPEF, che, per evitare che essa diventi un periodico sondaggio sulle opinioni politiche dei contribuenti, essa venga prevista in alternativa alla detraibilità delle contribuzioni private.

La senatrice TOSSI BRUTTI fa presente che la legge vigente distingue tra rimborso delle spese elettorali, finanziamento all'attività ordinaria dei partiti e contribuzioni ai Gruppi parlamentari operate dalle Camere di appartenenza. A suo avviso, mentre sul primo punto non si pongono particolari problemi dato che è evidente la funzione pubblica svolta dai partiti in occasione delle consultazioni elettorali, sul secondo è indispensabile un'adeguata riflessione partendo dalla constatazione che si tratta di finanziamenti erogati a favore di associazioni di carattere volontario. Quanto alle contribuzioni ai Gruppi parlamentari, esse non dovrebbero essere oggetto della riforma in quanto comprese nelle spese per il funzionamento delle Assemblee rappresentative.

Ciò premesso, si dovrebbe provvedere ad un adeguamento del rimborso delle spese elettorali, che attualmente appare di ammontare

estremamente esiguo, mentre, per quanto riguarda le altre proposte, esprime qualche perplessità sulla obbligatorietà di istituire le fondazioni e considera opportuno un ulteriore approfondimento sul meccanismo basato sulla aliquota IRPEF. In linea generale, appare indispensabile riferirsi il più possibile alle norme di diritto comune, cercando di non realizzare sistemi speciali. Ciò vale anche per il regime sanzionatorio, che dovrebbe mantenere un carattere penale. Occorrerebbe infine introdurre limiti rigorosi per il contenimento delle spese e collegare i finanziamenti dei partiti a quelli per il volontariato e per l'associazionismo culturale.

Il senatore MARCHETTI ricorda che la sua parte politica ha proposto che il contributo ricavato dall'IRPEF sia devoluto ad un fondo unitario. In tal modo si eviterebbero gli inconvenienti derivanti dalla indicazione, da parte di ogni contribuente, del partito a cui devolvere il finanziamento.

Replica agli intervenuti il relatore COVATTA, rilevando preliminarmente che il testo da lui predisposto con specifico riferimento alla istituzione delle fondazioni ed ai rapporti con i partiti è innovativo rispetto agli stessi disegni di legge all'esame della Commissione. L'intento principale è quello di distinguere l'attività dei partiti dalla gestione di carattere economico nelle quali essi sono attualmente coinvolti e riportare le attività svolte a questo titolo nell'ambito del diritto comune. Buona parte delle evenienze ultimamente occorse dipendono dal fatto che i partiti, associazioni prive di personalità giuridica, i cui bilanci sono assoggettati a controlli interni all'ambito parlamentare hanno esercitato attività economiche estremamente significative. Il loro operato, in quanto associazioni di fatto, dovrà dunque limitarsi all'organizzazione del volontariato dei militanti e della attività dei propri eletti, e non estendersi a gestioni di carattere economico e collaterali, che verrebbero affidate appunto alle fondazioni. Le obiezioni avanzate nei confronti di tale ipotesi dalla senatrice D'Alessandro Prisco, in particolare sul punto 6, lettera e) del testo, sono peraltro condivisibili: tali fondazioni, ordinate secondo i principi del codice civile, eccezion fatta per la sottoposizione al controllo della Autorità di vigilanza anziché ai controlli prefettizi, non dovranno riversare ai partiti contributi primari, ma limitarsi ad offrire ad essi prestazioni di beni e servizi. La seconda scelta operata dal suo testo è quella di attribuire alle sole fondazioni, a fini di trasparenza, la possibilità di ricevere contributi detraibili da parte di soggetti privati, persone fisiche o giuridiche. Anche in materia si è riscontrato un dissenso nel corso del dibattito; occorre però tener presente che tali contribuzioni non sono vietate nel vigente ordinamento, nè in quello delle altre democrazie occidentali. L'unica eccezione è costituita dagli Stati Uniti, che però non rappresentano certo un esempio da seguire, atteso che in tale paese il divieto è facilmente eludibile attraverso la istituzione delle cosiddette PAC (*Political Action Committes*), che costituiscono sostanzialmente altrettante *lobbies*. Sono invece condivisibili le perplessità avanzate in ordine alla messa a disposizione di strutture e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche. Se lo Stato

intende affidare tali compiti agli enti locali, dovrà evidentemente dotarli anche dei mezzi finanziari a ciò necessari, come sottolineato dal senatore Preioni nel corso dei lavori del Comitato ristretto.

Con riferimento all'IRPEF, al di là di ogni considerazione di opportunità, occorre tener conto di una obiezione tecnica: l'amministrazione finanziaria non è infatti in grado di definire anno per anno le percentuali esatte indicate dai contribuenti optanti, anche a causa dei ricorrenti ricorsi tributari e delle lentezze dell'Anagrafe. La Chiesa e le altre confessioni religiose, per questi motivi, ottengono oggi unicamente degli acconti, valutati in via convenzionale. Ciò dimostra la non praticabilità dell'ipotesi di verificare ogni anno le opzioni relative ai partiti politici ed eventualmente ai comitati promotori dei *referendum*. A ciò va aggiunto che le recenti modifiche alla disciplina della dichiarazione IRPEF esonerano i lavoratori dipendenti privi di altro reddito dalla presentazione della dichiarazione stessa. Il problema va dunque approfondito in sede tecnica, prima ancora che politica, e l'unica alternativa percorribile sembra perciò rappresentata dal prelievo in favore del previsto fondo di solidarietà. Nel corso del dibattito si è riscontrata una relativa convergenza sui criteri di composizione dell'Autorità di vigilanza, ma non sui suoi compiti che per il Gruppo PDS devono limitarsi al solo controllo, per il Gruppo PSI estendersi anche alla irrogazione di sanzioni amministrative e per il Gruppo democratico cristiano dovrebbe giungere financo alla gestione degli ausili pubblici a favore di partiti e fondazioni. Il relatore si pronuncia a favore nella seconda ipotesi, che a suo giudizio consentirebbe di affiancare tale organo alle altre autorità amministrative indipendenti recentemente istituite, sulla falsariga del Garante dell'editoria.

In ordine alle sanzioni, il relatore rileva che il regime al riguardo previsto dalla legge n. 195 è stato oggetto di forti critiche di dottrina, che hanno segnalato come l'articolo 7 preveda una serie di fattispecie di reato non riducibili alla semplice violazione della legge sul finanziamento dei partiti. Secondo alcuni anche l'erogazione a titolo di liberalità da parte di persone giuridiche nei confronti dei partiti sarebbe sanzionabile, perchè non si comprenderebbe a quale titolo l'amministratore di una società possa destinare risorse senza pretendere alcun corrispettivo. Tale interpretazione è eccessivamente restrittiva, anche se su questo punto non sono emerse indicazioni convergenti. Il disegno di legge n. 800, all'articolo 15, conferma le sanzioni già previste nella legge vigente, che vengono invece dimezzate dal disegno di legge n. 870 e genericamente inasprite dal disegno di legge n. 607. Rispetto a tali materie, il relatore, nel dichiararsi sostanzialmente d'accordo con i rilievi al riguardo formulati dalla senatrice Tossi Brutti, ritiene essenziale anzitutto il superamento del vigente regime dei controlli. Nel rievocare le modalità che hanno finora consentito la violazione delle norme in vigore, e concordando con le considerazioni del senatore Compagna, egli ritiene necessario prevedere sanzioni amministrative a carico direttamente dei partiti, in quanto i responsabili amministrativi, oltre che dall'immunità parlamentare, sono sovente coperti dalla buona fede, motivata dalla volontà di agire a vantaggio del partito. Il regime sanzionatorio si fonderà pertanto su sanzioni amministrative, irrogate dall'Autorità di vigilanza, e su sanzioni penali, che competeranno

ovviamente alla magistratura ordinaria. Sarà altresì opportuno prevedere un obbligo di reciproca collaborazione tra l'Autorità ed il potere giurisdizionale. Mentre poi un'ampia convergenza si è da ultimo registrata in tema di spese elettorali, il dibattito ha invece sollevato due perplessità aggiuntive. Nel testo del relatore si è fatto quasi sempre riferimento a contributi provenienti da persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana. È ovvio il divieto di finanziamento da parte di cittadini stranieri, mentre va risolto il problema rappresentato dai contributi di cittadini comunitari. Ove poi la scelta delle fondazioni dovesse trovare consenso, occorre chiarire se tali enti possano, alla pari di analoghe istituzioni non di carattere politico, accedere ai finanziamenti statali. Occorre perciò prevedere tale divieto, forfettizzando quello che presumibilmente potrebbe essere il contributo statale ad associazioni similari. Su queste basi, il relatore si riserva di presentare quanto prima un testo unificato dei disegni di legge in esame. Prega conclusivamente il Governo di esprimere il proprio avviso sulle implicazioni degli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del disegno di legge n. 607 e degli articoli 17, 18, 19 e 26 del disegno di legge n. 800.

Il presidente MACCANICO, riassunte le considerazioni emerse nel corso del dibattito, ringrazia il relatore, rinviando il seguito dell'esame congiunto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 7, C 1^a, 18^o)

Il presidente MACCANICO avverte che l'ordine del giorno della Commissione, già convocata per domani, 21 gennaio 1993, alle ore 9.30, è integrato dall'esame, in sede consultiva, dei presupposti costituzionali dei disegni di legge n. 904 (proroga degli organi amministrativi), 905 (finanza derivata e contabilità pubblica), 906 (contributo all'Ente nazionale cellulosa e carta) e 907 (fiscalizzazione oneri sociali e sgravi contributivi nel Mezzogiorno).

La seduta termina alle ore 12,15.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCLEDÌ 20 GENNAIO 1993

39ª Seduta

Presidenza del Presidente

RIZ

indi del Vice Presidente

DI LEMBO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia De Cinque.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

RIZ ed altri. - Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano (746)
(Esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riferisce alla Commissione il senatore DI LEMBO, esponendo preliminarmente le ragioni per cui proporrà la richiesta di trasferimento in sede deliberante del provvedimento, che sostiene l'attività di ricerca di un organismo a riprova della cui importanza concorrono attestati lusinghieri provenienti non solo da fonti nazionali ma anche internazionali, come l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Si sofferma quindi sul finanziamento che si propone di erogare e dichiara di condividerne pienamente l'entità prospettata.

Tutto ciò premesso, conclude auspicando l'approvazione del disegno di legge e proponendo di richiederne, intanto, il trasferimento alla sede deliberante.

Si apre la discussione, nella quale interviene per primo il senatore COVI, in senso pienamente adesivo con la relazione del senatore Di Lembo, ipotizzando comunque, di non legare l'erogazione dei fondi a provvedimenti di legge periodicamente ripresentati e approvati, come è stato finora, ma di rendere permanente il contributo: proporrà pertanto un emendamento in tal senso.

Il senatore FILETTI dichiara di accogliere e di condividere le argomentazioni del relatore; con riferimento all'emendamento preannunciato dal senatore Covi, esprime piena e convinta adesione.

Anche la senatrice SALVATO e il senatore MASIELLO condividono la relazione e sostengono la proposta di passaggio in sede deliberante.

Il sottosegretario DE CINQUE accoglie con favore sia la relazione che l'emendamento Covi, ma si riserva di esprimersi sulla proposta di cambiamento di sede una volta acquisito in proposito l'avviso della Presidenza del Consiglio.

Il presidente RIZ, nel recepire l'unanime volontà della Commissione, si riserva di trasmettere la richiesta di trasferimento di sede al Presidente del Senato non appena saranno pervenuti sia l'assenso del Governo che i prescritti pareri obbligatori da parte delle Commissioni permanenti consultate.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 89/667/CEE in materia di società a responsabilità limitata con unico socio

(Parere al Governo ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 febbraio 1992, n. 142); favorevole

(R 144 0 03, C 2^a, 2^o)

Riferisce alla Commissione il senatore COVI, chiarendo come con il documento in titolo si intenda doverosamente attuare la XII direttiva in materia societaria, che lascia al legislatore nazionale la libertà di scegliere fra diverse opzioni, fermo restando il principio per cui la società può avere un socio unico sia al momento della costituzione, che quando tutte le quote siano cumulate in una sola mano. Ebbene, di fronte alla possibilità (di cui agli articoli 2 e 6 della Direttiva) per l'Italia, come Stato membro, di prevedere disposizioni speciali o sanzioni ove una persona fisica sia il socio unico di più società ovvero quando il socio unico di una società sia una persona giuridica, il Governo, con lo schema di decreto, ha operato una condivisibile scelta in favore dell'opzione restrittiva e più rigorosa.

Senza soffermarsi sull'articolo 1 - che modifica la rubrica dell'articolo 2247 del codice civile, consentendo implicitamente la costituzione di società unipersonali - il relatore passa all'esame dell'articolo 3, a sua volta innovativo dell'articolo 2475 del codice civile, nella parte relativa al comma 2, in cui si fissa come causa di nullità della società a responsabilità limitata la mancanza della pluralità dei fondatori. Di particolare momento è poi l'articolo 7, emendativo dell'articolo 2407, secondo comma, del codice civile, che opportunamente introduce - tra le altre cose - un meccanismo sanzionatorio consistente nella sottoposizione del socio unico ad un regime di responsabilità illimitata per il mancato rispetto della pubblicità imposta dall'articolo 3 della Direttiva della disciplina dei conferimenti prevista dalla medesima Direttiva (all'articolo 5).

Verificata la piena adesione dello schema all'atto comunitario e apprezzate le scelte di rigore giuridico operate, il senatore COVI propone l'emissione di un parere favorevole che comprenda però le seguenti osservazioni: a) all'articolo 6, nel secondo dei due commi

aggiuntivi andrebbe sostituita la disgiuntiva «o» alla congiunzione «e»;
b) all'articolo 7 si dovrebbero eliminare la parola «compiutamente» e, alla fine, le altre «negli altri casi previsti dalla legge».

Prende poi la parola il senatore FILETTI, esponendo i rischi inerenti all'istituzione di società unipersonali a responsabilità limitata e preannunciando, di conseguenza, la propria astensione sullo schema di decreto.

La senatrice FABJ RAMOUS, non avendo avuto modo di approfondire adeguatamente la problematica all'esame, annuncia, a titolo personale, la propria astensione.

Anche il senatore BODO, aderisce a quanto detto dal senatore Filetti, e annuncia l'astensione del Gruppo della Lega Nord.

Il senatore MASIELLO, a nome del Gruppo del PDS, annuncia voto favorevole allo schema di decreto in titolo.

Il senatore BARGI, pur comprendendo le perplessità manifestate, reputa prevalente l'adempimento degli obblighi comunitari per cui, una volta verificata la conformità delle norme delegate rispetto alla legge di delega ed alla direttiva, non vede alternativa alcuna all'espressione di un parere favorevole.

Dichiarata chiusa la discussione, replica il senatore COVI, ribadendo il pieno rigore delle scelte operate dalla Commissione ministeriale redattrice del testo articolato ora all'esame, e sottolineando quindi la bontà delle scelte effettuate. Non nasconde però come, una distinta, affine, problematica - quella relativa alla figura del cosiddetto imprenditore occulto - non sia stata ancora affrontata (ma la Direttiva non imponeva di farlo). Ricorda infine l'avviso non ostativo all'espressione di un parere favorevole pervenuto da parte della Giunta per gli affari europei.

Il sottosegretario DE CINQUE, apprezzata la relazione del senatore Covi, auspica l'espressione di un parere favorevole sul documento in titolo.

La Commissione dà infine mandato al senatore Covi di redigere un parere favorevole con le osservazioni da lui avanzate in sede di relazione.

IN SEDE CONSULTIVA

COMPAGNA. - Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443)

CHIARANTE ed altri. - Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607)

COMPAGNA ed altri. - Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642)

PREIONI. - Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732)

FERRARA Pasquale ed altri. - Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768)

ACQUAVIVA ed altri. - Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800)

POSTAL ed altri. - Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870)

ROCCHI ed altri. - Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879)

LIBERTINI ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884)

(Parere alla 1^a Commissione: rinvio dell'esame)

Il senatore BRUTTI chiede il rinvio della discussione al fine di attendere il varo, da parte dell'apposito comitato ristretto della Commissione di merito, di un testo unificato dei diversi disegni di legge.

Il relatore BALLESI accoglie tale proposta, che è quindi approvata dalla Commissione.

GUALTIERI ED ALTRI. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (519)

(Parere alla 1^a Commissione: esame e rinvio)

Il senatore BARGI riferisce sul disegno di legge - già approvato dal Senato nella scorsa legislatura ma poi decaduto per la fine della medesima - soffermandosi sull'apporto di chiarezza che si persegue all'articolo 1, inserendo espressamente la previsione dei reati di terrorismo come fattore lesivo dell'ordinamento costituzionale. Così facendo si superano possibili incertezze interpretative in sede giurisdizionale.

Passa poi alla disamina dell'altra opportuna disposizione di cui all'articolo 2 - modificativa dell'articolo 66, comma 2 delle norme di attuazione del codice di rito penale - in forza della quale si prescrive espressamente l'obbligo del Presidente del Consiglio di motivare all'autorità giudiziaria le ragioni per cui intende confermare l'apposizione del segreto da parte di pubblici ufficiali o impiegati su fatti, notizie o documenti. In altre parole, al fine di prevenire possibili (e nocivi per l'opinione pubblica) conflitti di attribuzione fra potere politico e magistratura il disegno di legge correttamente impone al Presidente del Consiglio, se intende confermare l'eccezione di segretezza, di esporre le ragioni per cui ricorrerebbero i presupposti per il mantenimento del segreto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (546)

(Parere alla 11ª Commissione: questione di competenza)

Il relatore, senatore PINTO, esordisce rilevando l'importanza, sul piano giuridico e politico, del problema affrontato dal disegno di legge, problema che ha formato oggetto di una ricerca del Parlamento europeo svolta nel 1987, la quale ha dimostrato come il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro abbia raggiunto nel tempo proporzioni allarmanti, tali da imporre la sollecita adozione di rimedi adeguati. In tal senso gli organi comunitari hanno approvato diverse risoluzioni e, da ultimo, un codice di condotta, adottato dalla Commissione nel novembre 1991: per uniformarsi a tali indicazioni è stato presentato il disegno di legge n. 546.

Bisogna però tener presente che, oltre al disegno di legge in parola - di iniziativa dei senatori Smuraglia ed altri - assegnato alla 11ª Commissione, è stato presentato - ed assegnato invece alla Commissione Giustizia - un testo di iniziativa delle senatrici Fabj Ramous, Senesi, Procacci e Maisano Grassi, che si muove in un ambito più limitato, dettando una nuova disciplina penalistica delle molestie sessuali e della fattispecie, aggravata, del cosiddetto «ricatto sessuale» sui luoghi di lavoro. Il provvedimento d'iniziativa del senatore Smuraglia coinvolge, invece, anche profili di carattere civilistico e non definisce con altrettanta tassativa precisione la fattispecie delle molestie sessuali, che emerge solo indirettamente ed in termini vaghi dall'articolo 3 del testo, il quale rappresenta dunque il presupposto normativo del successivo articolo 16, volto introdurre nel codice penale un nuovo articolo 613-bis, relativo proprio a tali molestie, qualificandole giuridicamente quale delitto, anzichè quale contravvenzione, come nel già citato disegno di legge n. 743.

Inoltre - ed è questo il profilo di maggiore rilevanza - l'articolo 10, comma 3, del disegno di legge n. 546 opera una vera e propria inversione dell'onere della prova per cui si ha la presunzione della esistenza di atti e comportamenti discriminatori in ragione del sesso, qualora la parte ricorrente fornisca, in termini precisi e concordanti, elementi di fatto idonei a fondare tale presunzione e sulla reale portata giuridica di tale disposizione il relatore esprime dubbi ed incertezza). In tal caso spetta al convenuto di fornire la prova sulla insussistenza della discriminazione: si tratta di una scelta indubbiamente grave, soprattutto se correlata al disposto dell'articolo 3, a quello dell'articolo 5 - che sancisce la nullità di atti o patti derivanti da un atto discriminatorio o da ricatti accompagnati a molestie sessuali - nonchè alla norma penale di chiusura dell'articolo 16.

Prima di aprire la discussione, il presidente DI LEMBO fa presente che si pone un problema anche sul piano della competenza a trattare il disegno di legge: esso riguarda, infatti, a suo avviso, prevalentemente materia da devolvere alla Commissione Giustizia, e per di più presenta aspetti di connessione con il disegno di legge n. 743; quindi dovrebbe venire discusso congiuntamente ad esso. Prospetta dunque l'eventualità

di sollevare un conflitto di competenza perchè il provvedimento venga riassegnato alla 2^a Commissione, previo parere della 1^a Commissione.

Si apre la discussione nel corso della quale la senatrice FABJ RAMOUS ricorda in primo luogo l'ampio dibattito svoltosi nel mondo femminile sulla tematica delle molestie sessuali ed esprime la convinzione che tale fattispecie sia senz'altro difficile da enucleare anche perchè atti vissuti dalla parte lesa - normalmente una donna - come molestie, possono essere invece percepiti da chi agisce come semplici esternazioni di ammirazione o di attrazione, senza la coscienza e volontà di commettere un fatto delittuoso.

Al di là delle sue nobili intenzioni il disegno di legge di cui è primo firmatario il senatore Smuraglia presenta poi il difetto di rendere arbitro di molte situazioni il sindacato, perseguendo un ambizioso disegno su di un terreno indubbiamente malcerto. Inoltre è senz'altro da condividere l'osservazione del relatore circa le gravi presumibili conseguenze di una nuova disciplina dell'onere della prova che appare davvero pericolosa.

In conclusione si dice senz'altro favorevole a promuovere presso la Presidenza del Senato un conflitto di competenza, perchè il disegno di legge venga assegnato alla Commissione giustizia.

Dello stesso avviso si dichiara il senatore BARGI, in ragione dell'evidente prevalenza degli aspetti di competenza della Commissione giustizia rispetto a quelli che debbono essere trattati dalla Commissione lavoro, per tacere della evidente connessione con il disegno di legge di cui è prima firmataria la senatrice Fabj Ramous.

Nel merito, il metodo seguito per la definizione del reato di molestie sessuali, ipotesi che dovrebbe essere residuale rispetto ai reati più gravi, desta gravi dubbi - anche di ordine costituzionale - per l'indeterminatezza di una fattispecie che trova la sua sostanziale definizione nell'articolo 3 del testo dove, per di più, un elemento costitutivo è rappresentato dal fatto che gli atti di molestia siano indesiderati: con ciò rimettendo alla presunta parte lesa il destino dell'ipotetico responsabile, senza l'individuazione di una condotta tipica e in evidente violazione del principio di tassatività della norma penale.

A tutto ciò si deve aggiungere un'inversione dell'onere della prova suscettibile di creare situazioni paradossali e in contrasto con elementari principi di civiltà giuridica, senza contare la nullità prevista per tutti i provvedimenti peggiorativi adottati, nei confronti del lavoratore dipendente che abbia denunciato le molestie, entro un anno dal momento della denuncia: norma anche questa evidentemente poco equilibrata.

Il senatore COVI si dice senz'altro d'accordo con chi lo ha preceduto circa l'opportunità di promuovere una questione di competenza per l'assegnazione alla commissione giustizia del disegno di legge che, per diversi aspetti, incide pesantemente sulla normativa codicistica, sostanziale e processuale. Ritiene anch'egli doveroso sottolineare i pericoli di una disciplina dell'onere della prova tanto squilibrata, in relazione per di più alla indeterminatezza della fattispecie delle molestie sessuali così come costruita nell'articolo 3.

Anche il senatore FILETTI condivide l'opportunità di sollevare la questione di competenza nei termini indicati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, sia per il prevalere degli aspetti devoluti alla 2^a Commissione sia per l'evidente connessione con il disegno di legge n. 743, connessione che imporrà la trattazione congiunta dei due provvedimenti.

Il senatore BODO, per parte sua, ritiene condivisibile il solo articolo 16 del disegno di legge in esame, mentre ravvisa gravi difetti nel resto della disciplina. In ogni caso si esprime senz'altro a favore della rivendicazione della competenza esclusiva della 2^a Commissione.

Il senatore ROMEO, premesso di ritenere opportuno affrontare con l'approccio più ampio ed organico possibile la materia delle molestie sessuali sul piano penalistico, si dichiara d'accordo con quanti lo hanno preceduto per sollevare la questione di competenza di fronte al Presidente del Senato.

Analogamente si esprime il senatore MASIELLO, il quale pone l'accento sulle parti del disegno di legge che destano maggiori perplessità: in particolare l'articolo 3, con una fattispecie molto indeterminata e la qualificazione come indesiderati degli atti di molestia, fa sorgere la preoccupazione che possano venire sanzionati penalmente anche comportamenti del tutto irrilevanti. A suo avviso l'unica esigenza veramente avvertita è quella di integrare l'attuale articolo 660 del codice penale con la previsione di una circostanza aggravante nell'ipotesi in cui il fatto venga commesso sui luoghi di lavoro.

Quanto alla disciplina dell'onere della prova di cui all'articolo 10, si tratta di un preoccupante sovvertimento di principi costituzionali che, anche sul piano meramente politico, desta qualche perplessità per il pericolo che si possano porre, grazie ad essa, questioni pretestuose a tutto detrimento dell'efficienza e della produttività nelle aziende.

La Commissione dà infine mandato al Presidente di proporre al Presidente del Senato, perchè decida ai sensi dell'articolo 34, comma 5 del Regolamento, la questione di competenza per la riassegnazione alla Commissione Giustizia del disegno di legge n. 546.

La seduta termina alle ore 12.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1993

22ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

GANGI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Azzarà.**La seduta inizia alle ore 11,15.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A 7, C 3ª, 3ª)

Il senatore PECCHIOLI propone che la Commissione dedichi nelle prossime settimane una seduta ad un dibattito generale di politica estera, che potrebbe concretizzarsi in comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulle più importanti crisi internazionali, nonché sui fattori di novità che potrebbero derivare dall'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti.

Il senatore PICCOLI si associa a tale richiesta, sottolineando in particolare l'esigenza che la Commissione segua con attenzione gli sviluppi nell'ex Jugoslavia.

Il senatore ANDREOTTI concorda con i precedenti oratori e rileva che anche l'Assemblea dovrebbe dedicare maggior tempo alla discussione dei più rilevanti temi di politica estera. Ad esempio, non è possibile che non si dedichi una riflessione ad un evento di grande importanza come l'accordo di Parigi per la messa al bando delle armi chimiche, anche in considerazione del ruolo assai rilevante che ha avuto l'Italia, assieme alla Germania, nel lungo negoziato.

Il senatore STAGLIENO ritiene che uno dei temi da affrontare con la massima urgenza sia la situazione delle imprese italiane che vantano ingenti crediti nei confronti dell'Iraq e che, per tale ragione, si trovano esposte pericolosamente sul mercato finanziario.

Il senatore MIGONE ritiene indispensabile che, nello spirito della proposta avanzata dal senatore Pecchioli, si possa discutere nel giro di due o tre settimane almeno sulle questioni dell'Iraq, della Somalia e della ex Jugoslavia. Tale dibattito si rende necessario anche per

verificare in sede parlamentare le rilevanti novità emerse in dichiarazioni di esponenti del Governo e della maggioranza sugli ultimi avvenimenti in Iraq.

Inoltre si pone il problema di concordare con l'Ufficio di presidenza della Commissione esteri della Camera l'iter delle proposte di inchiesta parlamentare presentate nei due rami del Parlamento. Vi era infatti una tacita intesa che la Camera dei deputati affrontasse per prima tale questione, ma di fronte alla resistenza passiva della maggioranza, che sembra manifestarsi in tale sede, sarà opportuno che la Commissione esteri del Senato assuma un'iniziativa politica che impedisca l'insabbiamento delle proposte di inchiesta.

Il sottosegretario AZZARÀ afferma che il Governo è disponibile al confronto di carattere generale che è stato da più parti sollecitato: con opportune intese tra l'Ufficio di presidenza della Commissione e il Ministro si potranno concordare le sedi e le date per tale dibattito.

Per quanto riguarda le proposte di inchiesta parlamentare, non vi è alcuna volontà dilatoria, come dimostra il fatto che nel pomeriggio il ministro Colombo parteciperà alla seduta della Commissione esteri della Camera dei deputati, che ha all'ordine del giorno tale argomento. La scorsa settimana il Governo chiese un breve rinvio della discussione al solo fine di attendere la consegna del rapporto sulla cooperazione allo sviluppo da parte della commissione speciale che il Ministro ha appositamente insediato.

Il presidente GANGI prende atto delle richieste precedentemente formulate e dichiara di condividere l'esigenza di un dibattito di carattere generale. Pertanto riferirà al Presidente della Commissione gli orientamenti emersi, in modo che l'Ufficio di presidenza possa essere convocato in tempi brevi per programmare i lavori della Commissione nelle prossime settimane.

IN SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul brevetto comunitario, della Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune e relativo regolamento di esecuzione, con quattro protocolli, annessi, dichiarazioni, atto finale, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989 (738)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Stante l'assenza del relatore, senatore Orsini, il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo (IDLI), fatto a Roma il 5 febbraio 1988 (692)

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore GRAZIANI, il quale fa presente che l'accordo istitutivo dell'IDLI è stato ratificato da tutti gli Stati aderenti eccetto l'Italia, che peraltro è il paese ospite. Tale circostanza si spiega solo in parte con lo scioglimento anticipato delle

Camere, che ha interrotto l'iter del disegno di legge dopo l'approvazione da parte del Senato. Nella scorsa legislatura emersero infatti perplessità circa l'imputazione dei contributi che l'Italia versa a tale Istituto, dal momento che il Ministero attinse ai fondi della legge n. 49 del 1987.

In realtà, l'accordo istitutivo non prevede contributi obbligatori dei paesi aderenti, ragione questa per la quale il disegno di legge non reca clausole di copertura finanziarie. L'Istituto si finanzia con contributi volontari, anche di Stati non aderenti; l'Italia finora ha liberamente deciso di contribuire, peraltro con somme sempre inferiori al miliardo di lire, e può altrettanto liberamente decidere a quale capitolo imputare tali contributi, nell'ambito dei disegni di legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Rilevato poi che l'IDLI svolge un'attività assai importante nella formazione dei quadri dirigenti dei paesi in via di sviluppo e, inoltre, assiste tali Stati nella redazione di fondamentali testi legislativi, il senatore Graziani conclude per l'approvazione del disegno di legge, invitando il Governo a studiare per i prossimi anni una diversa imputazione in bilancio dei contributi.

Il sottosegretario AZZARÀ ritiene che tale questione non possa essere risolta in via pregiudiziale, ma si debba di volta in volta valutare i programmi dell'IDLI cui l'Italia intende contribuire: se essi corrispondono alle finalità della legge n. 49, nulla impedisce di finanziarli con i fondi della cooperazione allo sviluppo. Altrimenti il Governo studierà la possibilità di attingere ad altri capitoli di bilancio.

Raccomanda infine alla Commissione una rapida approvazione del disegno di legge, per le ragioni già esposte dal relatore.

La Commissione, all'unanimità, concorda di conferire al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Concessione di un contributo a favore del Servizio sociale internazionale (734)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Il presidente GANGI ricorda che nella scorsa seduta si è discusso il trasferimento del disegno di legge in titolo in sede deliberante, proposto dal rappresentante del Governo. Benchè i senatori presenti si fossero tutti dichiarati favorevoli, le successive consultazioni promosse dalla Presidenza hanno condotto alla constatazione che non vi era l'unanimità richiesta dall'articolo 37 del Regolamento. Pertanto l'esame prosegue in sede referente.

Invita il senatore Bernassola, che sostituisce il relatore Arduino Agnelli, a riferire sul parere espresso dalla Commissione bilancio.

Il senatore BERNASSOLA comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che il contributo sia a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1993. Illustra quindi l'emendamento 1.1 e l'emendamento 5.1, che tiene conto anche della diversa impostazione dei fondi globali nel bilancio 1993.

Posti ai voti, gli emendamenti 1.1 e 5.1 risultano approvati.

La Commissione, all'unanimità, conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 11,45.

EMENDAMENTI**Concessione di un contributo a favore del Servizio sociale internazionale (734)**

All'articolo 1 sostituire la parola: «1992» con l'altra: «1993».

1.1

BERNASSOLA

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.500 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Ministero degli affari esteri".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.1

BERNASSOLA

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1993

48^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FORTE

Intervengono il ministro delle finanze Gorla ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero De Luca.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (877)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio scorso.
Il Presidente-relatore dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore GUGLIERI dichiara, in primo luogo, che la sua parte politica è favorevole al recepimento della normativa comunitaria, pur rilevando che in alcune materie, come ad esempio la tassazione delle società, il Governo è andato al di là del recepimento stesso, compensando con altri tributi la soppressione della tassa annuale di iscrizione (soppressione già prevista da molto tempo in sede comunitaria) e non rispettando così lo spirito delle norme volute dalla Comunità europea per favorire l'associazionismo. Passando ad osservazioni più puntuali, chiede poi chiarimenti sul comma 11 dell'articolo 62, in quanto da alcuni calcoli da lui effettuati risulta che un contribuente, a parità di condizioni, dovrà pagare con il meccanismo ivi previsto un'imposta complessivamente superiore a quella derivante dall'applicazione delle deduzioni ILOR finora ammesse; potrebbero, di conseguenza, risultare avvantaggiati i contribuenti con redditi di impresa superiori all'importo del contributo diretto lavorativo. Il senatore Guglieri chiede

infine quali siano le intenzioni del Governo in merito alla soppressione della bolla di accompagnamento anche nell'ambito nazionale e come mai non sia stata abolita la tassa sui sacchetti di plastica.

Al riguardo il senatore VISCO chiede come mai il Governo non abbia previsto un'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa per un ammontare pari al contributo diretto lavorativo, in modo da rendere generale l'applicazione della norma.

Il ministro GORIA, premesso che il contributo diretto lavorativo da prendere in considerazione deve essere quello afferente al singolo contribuente, afferma che il Governo ha scelto una certa formulazione della norma proprio per escluderne l'applicazione alle imprese con un giro d'affari molto elevato. Si impegna comunque a sciogliere tempestivamente qualunque dubbio interpretativo dovesse insorgere in sede di attuazione, pur precisando fin d'ora che il decreto-legge non modifica, in realtà, il regime dell'ILOR, continuando a rimanere esclusi i soggetti che finora non sono stati assoggettati a tale imposta.

Il senatore DUJANY chiede informazioni in merito alla figura del rappresentante fiscale, prospettando l'opportunità di affidare le relative mansioni ai lavoratori dipendenti degli spedizionieri doganali che hanno perduto il posto di lavoro a seguito della soppressione delle frontiere doganali, il cui numero si aggira intorno alle 7.000 unità.

Il ministro GORIA afferma che il rappresentante fiscale svolge la funzione di tramite per la circolazione in regime sospensivo, rendendosi garante del pagamento delle accise a destinazione quando il destinatario delle merci non è un depositario autorizzato o un operatore registrato. Si tratta quindi purtroppo di un'attività residuale nella quale potrà trovare impiego un numero limitato di persone.

Interviene il senatore VISCO, il quale ricorda preliminarmente che gli enormi cambiamenti che interesseranno il sistema fiscale italiano discendono da un adeguamento alle decisioni comunitarie che, a suo avviso, non è stato sufficientemente meditato dal Governo. Peraltro tale adeguamento è stato deciso al di fuori di ogni indicazione parlamentare, avendo il Governo completamente ignorato una risoluzione approvata agli inizi della scorsa legislatura presso la Camera dei deputati, la quale conteneva appunto gli indirizzi di quel ramo del Parlamento sul tema dell'armonizzazione fiscale. Stigmatizzato quindi il ritardo con cui il Governo ha recepito la normativa comunitaria, ritardo dal quale dipenderanno enormi difficoltà applicative, il senatore Visco esprime perplessità in merito alle stesse determinazioni assunte dalla Comunità europea in materia fiscale, le quali sembrano rivestire un carattere più ideologico che tecnico. Egli non è infatti assolutamente convinto che l'abolizione delle frontiere fiscali fosse necessaria per la realizzazione del mercato unico, dal momento che queste esistono anche negli Stati federali, come dimostra l'esperienza statunitense. In realtà, dalle frontiere non si prescinde completamente nemmeno in Europa, essendo le stesse sostanzialmente decentrate presso le singole imprese,

con un meccanismo di controllo basato sull'incrocio di dati che si rivelerà però molto complicato e incerto negli esiti. Peraltro, la normativa che il decreto-legge recepisce è transitoria e prelude ad un assetto basato sul principio della tassazione nel paese d'origine. A quel punto, l'IVA non sarà più un'imposta sul consumo interno, ma sul consumo comunitario, per cui se non sarà stato costituito un Governo federale destinatario del relativo gettito, sarà probabilmente necessario ancora una volta prevedere la possibilità per i singoli Stati di istituire imposte sul consumo differenziate, a fronte di sistemi produttivi ed esigenze diverse. Non vanno poi trascurati gli enormi rischi di frode che nell'immediato potranno derivare dal nuovo sistema; il Governo dovrebbe pertanto astenersi dal sopprimere la bolla di accompagnamento per i traffici nazionali, come da più parti richiesto, la quale costituisce un deterrente efficace per gli evasori fiscali. Tra l'altro, proprio l'esistenza di una massiccia evasione, unitamente ad un'elevata spesa sociale e a difficoltà di gestione del debito pubblico, denotano le peculiarità italiane che renderanno molto difficile mantenere nel tempo disposizioni imposte dall'esterno. Per quanto riguarda le accise, viene mantenuto sostanzialmente il sistema precedente, sia pure in via transitoria; l'attuale incompleta armonizzazione delle aliquote non dovrebbe però creare per l'Italia apprezzabili variazioni nei flussi commerciali a vantaggio di paesi con aliquote più basse, avendo l'Italia dei confini con paesi comunitari che interessano una piccola parte del territorio. Comunque, a suo avviso, anche su questo fronte l'Italia avrà dei problemi al momento dell'armonizzazione, in quanto non è e non sarà tra pochi anni in condizione di affrontare quella concorrenza al ribasso tra regimi fiscali che la filosofia comunitaria sembra sottendere. Il senatore Visco rileva poi che le stime sugli effetti finanziari del decreto-legge sono errate per difetto, in quanto non tengono conto del ritardo con cui saranno effettuati i versamenti IVA (i quali interesseranno quindi in parte i primi mesi del prossimo anno) e chiede quindi come mai non sia stata mantenuta, tra le imposte di consumo, quella sugli audiovisivi.

Il ministro GORIA fa presente che le uniche imposte non soppresse, quella sui sacchetti di plastica e quella sui fiammiferi, costituiscono due casi particolari, in quanto la prima risponde a finalità ecologiche, la seconda esiste soltanto in Italia e comunque riveste una importanza molto limitata. Per tutti gli altri prodotti, esclusi gli oli, i tabacchi e gli spiriti, la Comunità non avrebbe garantito alcuna protezione in termini di controllo quindi il mantenimento di alcuni tributi in Italia avrebbe comportato certamente una deviazione degli acquisti verso altri paesi.

Il senatore VISCO, sottolineata la complessità del decreto-legge, esprime l'avviso che uno stralcio degli articoli non strettamente inerenti il suo oggetto potrebbe senz'altro garantirne un *iter* più rapido e scongiurare il rischio di una sua reiterazione. Suggerisce altresì di effettuare l'esame dei singoli articoli in sede di Comitato ristretto; prospetta poi l'opportunità di effettuare incontri con parlamentari di altri paesi europei, al fine di conoscere le loro valutazioni sul nuovo regime di IVA comunitario.

Il presidente-relatore FORTE, rilevando che per il momento il Parlamento non può che convertire sollecitamente il decreto-legge, riservandosi peraltro per il futuro approfondimenti della materia (per la quale il processo di armonizzazione comunitaria non è ancora compiuto), propone di valutare al momento della presentazione degli emendamenti l'eventualità di sopprimere alcuni articoli del decreto-legge. Affermato altresì che per l'esame degli emendamenti potranno svolgersi riunioni informali, senza costituire un vero e proprio Comitato ristretto, comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per martedì 26 gennaio alle ore 18.

Il senatore FERRARA Vito chiede se i limiti quantitativi di cui al comma 2 dell'articolo 11 sono stati fissati dalla Commissione CEE o dal Governo.

Il ministro GORIA fa presente che tali limiti sono stati individuati in sede comunitaria, dopo lunghe discussioni.

Il senatore RAVASIO, pur condividendo alcune delle preoccupazioni espresse dal senatore Visco, sottolinea che il Governo, con il decreto-legge in esame, ha adottato misure coerenti con la normativa comunitaria. L'Italia è tuttavia ancora molto lontana, per quanto riguarda l'IVA, dall'aliquota media europea, è all'ultimo posto per il rapporto gettito IVA/PIL, nonché per il rapporto gettito IVA/consumo familiare, mentre mantiene un'aliquota intermedia in più che dovrà in futuro essere abolita. Per quanto riguarda poi le accise, l'agevolazione spuntata sul vino è destinata, in prospettiva, a scomparire, mentre dovranno essere riviste al ribasso le accise sugli oli minerali, per le quali attualmente l'incidenza fiscale è molto elevata rispetto agli altri paesi CEE. Nel rilevare quindi che gran parte delle norme contenute nel Capo II del titolo III potranno essere a suo avviso accolte tranquillamente, propone di valutare l'opportunità di un accantonamento temporaneo solo per quanto riguarda la nuova disciplina dei CAAF.

L'oratore dichiara poi di volersi soffermare su alcuni punti specifici, alcuni dei quali non strettamente connessi al provvedimento in esame, ma che potrebbero, eventualmente, trovare in esso una qualche soluzione ai problemi che sottendono.

Per quanto riguarda la prossima scadenza del 31 gennaio per la presentazione, da parte dei contribuenti interessati, della domanda di esonero dalla disciplina della «*minimum tax*», egli fa presente l'opportunità di prorogare adeguatamente tale termine per dar modo ai contribuenti stessi di esaminare meglio la loro posizione fiscale relativamente alla citata disciplina. Occorre poi risolvere il problema dell'adeguamento dei ricavi ai fini IVA con il reddito derivante dalla «*minimum tax*», in relazione al quale una possibile soluzione potrebbe essere quella di prevedere la unificazione, a maggio, del termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA e di quella per le imposte sui redditi. Egli si dichiara poi perplesso sulla norma che stabilisce, anche per i soggetti con volume di affari inferiore ai limiti previsti,

l'obbligo di effettuare i versamenti IVA con cadenza mensile, con contestuale possibilità tuttavia di esecuzione dei versamenti stessi con cadenza trimestrale, applicando un interesse pari all'1,50 per cento: la norma in questione, oltrechè vessatoria per i contribuenti minori, comporterà un ulteriore aggravio di incombenze per l'Amministrazione finanziaria che si vedrà così sottratti tempi ed energie per controlli più rilevanti a fini antievasione.

Occorrerà anche trovare una soluzione al problema dei collaboratori «di fatto» dell'impresa familiare i quali, pur non dichiarando redditi fiscalmente rilevanti, hanno aperto una propria posizione previdenziale presso l'INPS. Per quanto riguarda poi l'abolizione dell'agevolazione costituita dalla riduzione del 50 per cento dell'IRPEG per alcuni enti pubblici, sottolinea la necessità di ribadire che tale norma non deve avere efficacia retroattiva, ma essere operativa a partire dall'anno di imposta 1993; allo stesso modo, la soppressione dell'esenzione del 50 per cento dell'ammontare degli interessi da mutui erogati da aziende ed istituti di crediti a regioni, province e comuni deve valere per i mutui stipulati dal momento dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Motivi di equità suggeriscono poi di esentare dal «superbollo», oltre ai *diesel* ecologici così come previsto dal provvedimento, anche gli automezzi alimentati a GPL e a metano, sicuramente meno inquinanti di quelli *diesel*. Con riferimento alla bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, egli sottolinea la scarsa utilità di tale strumento al fine di un sostanziale controllo antievasione; d'altra parte, mantenere tale strumento per i movimenti interni e sopprimerlo, come ci è stato imposto dalla CEE, per quelli intracomunitari, significa creare una ingiusta disparità di trattamento e possibili distorsioni nei movimenti di merci interni ed intracomunitari. L'oratore sottolinea infine l'opportunità di sopprimere alcune agevolazioni concernenti le accise sui carburanti che non hanno probabilmente più motivo di essere, anche considerato che esse comportano difficili controlli e frequenti abusi.

Ha quindi la parola il senatore FAVILLA il quale dichiara di riconoscere la rilevanza politica del provvedimento che punta, recependo alcune direttive comunitarie, all'armonizzazione fiscale tra i vari paesi CEE; c'è tuttavia da sottolineare che esso dà adito a qualche preoccupazione per gli effetti che potrà sortire, in futuro, anche in termini di possibile, minor gettito. Il principio dell'armonizzazione fiscale, senz'altro condivisibile in linea di principio, deve essere tuttavia rapportato alle diverse situazioni dei vari paesi comunitari, pena la rigidità nell'uso dello strumento fiscale ai fini della tassazione dei consumi e quindi nel perseguimento di obiettivi di politica economica più generali come per esempio la riduzione del *deficit* pubblico.

L'oratore dichiara poi di aver alcune preoccupazioni per quanto riguarda l'abolizione dei controlli all'importazione, con specifico riferimento ai beni al seguito dei privati, cosa questa che potrebbe comportare ripercussioni negative e danni vari al sistema produttivo nazionale ed anche all'erario. Dopo avere sottolineato l'opportunità che il perseguimento dell'obiettivo dell'armonizzazione debba far riferimento anche ad alcuni costi, come per esempio quelli previdenziali e sociali in genere che le imprese del nostro paese sopportano in misura

superiore rispetto a quelli di altri *partner* comunitari, fa presente la necessità di approvare il provvedimento in tempi rapidi, pur invitando il Governo a seguire con la dovuta attenzione gli effetti che, nel tempo, potranno derivare dall'applicazione delle varie norme contenute nel provvedimento stesso. Sottolineata l'opportunità di prestare molta attenzione alla normativa prevista negli articoli 6, 10 e 11, con riferimento all'importazione di oli minerali, per evitare possibili abusi ed elusioni delle norme in tali articoli contenute, il senatore Favilla fa presente che l'aumento delle aliquote IVA, in alcuni casi, potrà comportare anche un aumento dei costi: è il caso per esempio dell'elevazione dal 4 al 9 per cento delle aliquote IVA per alcuni tipi di lavori pubblici, in relazione ai quali occorrerà, a suo avviso, modificare anche altre norme, non di carattere fiscale, relative all'esecuzione di tali opere (per esempio, in tema di revisione dei prezzi). Altre perplessità egli esprime con riferimento alle varie norme di cui all'articolo 66, le quali prevedono la revisione di alcune agevolazioni; per quanto riguarda quella relativa all'esenzione del 50 per cento dell'ammontare degli interessi da mutui erogati da aziende ed istituti di credito a vari enti locali, egli sottolinea come tale norma potrà comportare, per il futuro, un aumento dei tassi di interesse ai quali tali mutui saranno erogati, mentre con riferimento all'altra norma che prevede la revisione dell'agevolazione del 50 per cento ai fini IRPEG, essa potrebbe colpire anche organismi di carattere assistenziale, creando contraccolpi negativi nelle prestazioni da essi rese. Per quanto concerne, infine, la bolla di accompagnamento, egli sottolinea l'utilità e l'efficacia di tale strumento per evitare possibili evasioni; tuttavia, il mantenimento di tale strumento per i movimenti interni e la soppressione per quelli intracomunitari rischia di creare pericolose discriminazioni a sfavore del nostro apparato produttivo interno.

Interviene successivamente il senatore PAINI, il quale dichiara di convenire sul fatto che il contenuto degli articoli da 1 a 61 del decreto-legge in esame rappresenta un atto dovuto e quindi come tale il provvedimento per questa parte va convertito rapidamente anche per non risultare inadempienti rispetto alla CEE. Questo si deve fare anche se occorre sottolineare come il Governo, nella predisposizione del provvedimento, sembra aver stravolto alcuni obiettivi stabiliti in sede comunitaria quale, per esempio, quello della armonizzazione fiscale e della semplificazione degli scambi intracomunitari, anche al fine di stimolare la concorrenzialità dei prodotti ed il contenimento dei prezzi degli stessi. Assai singolare, in questo senso, è il caso dello zucchero e del caffè, in relazione ai quali sono state abolite le relative imposte di consumo ed aumentata contemporaneamente al 19 per cento l'aliquota IVA. Allo stesso modo, a fronte dell'abolizione della tassa sulle società, viene generalizzata ed aumentata la tassa sulla partita IVA e su alcuni atti societari, anche se la somma algebrica di tali operazioni comporta un sensibile risparmio di imposta per tutte le società interessate.

L'oratore, dopo aver definito contraddittoria l'abolizione dell'aliquota IVA del 38 per cento su alcuni beni voluttuari e la contemporanea introduzione di un'imposta straordinaria su auto e moto di lusso,

dichiara di non concordare sul rinvio di un anno dell'entrata in vigore del conto corrente fiscale per le imprese, cosa questa che impedirà alle società di essere prontamente rimborsate dei crediti di imposta che vantano nei confronti dell'erario. Sottolineata l'inopportunità di misure vessatorie verso i contribuenti minori, quale quella che prevede il versamento mensile, anziché trimestrale, per gli operatori IVA minimi, invita il Governo ad attuare uno dei punti rilevanti illustrati dal Presidente del Consiglio nelle dichiarazioni programmatiche e cioè quello della semplificazione di tutta la nostra legislazione tributaria.

Il senatore GAROFALO rileva come l'aumento dell'aliquota IVA dal 4 al 9 per cento sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria potrebbe comportare notevoli problemi per le operazioni di investimento fatte dagli enti locali. In particolare, viene a sorgere il problema di ridefinire i piani finanziari delle opere con le relative conseguenze sulle pratiche di finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti.

Il ministro GORIA replica ad alcune osservazioni espresse nel corso degli interventi.

Innanzitutto, egli sottolinea che l'azione del Governo in tema di armonizzazione dell'IVA e delle accise non può essere considerata tardiva in quanto la normativa comunitaria si è venuta a definire solo negli ultimi mesi del 1992.

Il Governo, già nel luglio dello stesso anno, aveva trasmesso agli operatori maggiormente interessati le indicazioni fondamentali circa il nuovo sistema di imposizione che veniva a configurarsi. Inoltre, tempestivamente, il Governo ha approvato il giorno 8 dicembre 1992 uno schema di disegno di legge che coincide, sostanzialmente, con gran parte del decreto-legge in esame.

Soffermandosi sul contenuto specifico di alcune norme, il Ministro ricorda che le modifiche alle disposizioni sulla tassa annuale di iscrizione al registro delle imprese, pur prevedendo una parziale compensazione della perdita di gettito attraverso la istituzione di una specifica tassa sulla partita IVA, realizzano una minore pressione fiscale sulle società, per il 1993, pari a lire 1.150 miliardi.

Per quanto riguarda le considerazioni critiche espresse sul mantenimento della bolla di accompagnamento sui movimenti interni delle merci, il Governo prende atto delle diverse posizioni che vengono espresse su tale tema, e che sono emerse peraltro anche nel corso del dibattito che si è svolto fin qui in Commissione. Non vi è alcuna posizione pregiudiziale da parte del Governo, il quale è disponibile a ricercare soluzioni che offrano comunque le opportune garanzie sul piano dei controlli fiscali.

Con riferimento all'armonizzazione delle accise, si è ritenuto opportuno procedere alla soppressione di quelle imposte di consumo che, a motivo della introduzione del nuovo regime di scambi intracomunitari, non verrebbero ad essere più applicabili di fatto, in quanto facilmente eludibili. L'aumento dell'aliquota IVA che si registra per alcuni prodotti fin qui soggetti ad un'imposta di consumo non deve essere particolarmente enfatizzato, poichè in diversi casi il carico

impositivo risulterà inferiore. Infine, il mantenimento della imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica è legato a considerazioni di ordine extra-fiscale e in particolare, di tutela ambientale.

Sul delicato tema delle possibili evasioni dell'IVA che potrebbero verificarsi nel nuovo regime di scambi intracomunitari, il Ministro fa presente che l'Amministrazione finanziaria è pronta a rendere operativo il sistema dei controlli mediante l'utilizzo degli strumenti informatici. Tale sistema di controllo, peraltro, assume rilevanza non solo sul piano dei controlli fiscali, ma anche su quello delle rilevazioni statistiche, estremamente importanti ai fini della valutazione economica degli scambi con l'estero. In particolare, l'anagrafe tributaria si è organizzata per operare un attento monitoraggio sulle operazioni degli importatori abituali, al fine di evidenziare anomali scostamenti rispetto alle rilevazioni dei precedenti anni.

Per quanto riguarda il profilo della garanzia del gettito IVA, le disposizioni dirette a rendere computabili in detrazione l'imposta relativa agli acquisti intracomunitari nelle liquidazioni periodiche del secondo mese successivo o nel secondo trimestre successivo a quello in cui sono stati registrati gli acquisti, si rendono necessarie al fine di evitare rilevanti perdite di gettito.

Il ministro Gorla dichiara poi che valuterà attentamente la proposta formulata dal senatore Ravasio circa un differimento dei termini previsti per gli adempimenti relativi all'applicazione delle disposizioni sulla cosiddetta «*minimum tax*», così come dichiara la disponibilità a ricercare una soluzione ai problemi connessi ai riflessi in materia di IVA dell'applicazione delle suddette disposizioni: appare tuttavia poco opportuna la ventilata soluzione di procedere ad un differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione annuale IVA nel 1993.

Il Governo, inoltre, sta già valutando attentamente le problematiche legate ad alcune posizioni anomale che vengono segnalate con riferimento ai collaboratori familiari.

Dopo avere dichiarato condivisibili le preoccupazioni espresse dal senatore Ravasio in merito alla necessità di individuare opportune forme di agevolazione anche per l'acquisto di auto alimentate a GPL o metano, il Ministro rileva che la questione sollevata da parte del senatore Garofalo in merito ai nuovi oneri che verrebbero a determinarsi per gli enti locali a seguito dell'aumento delle aliquote IVA sulle opere di urbanizzazione, andrebbe affrontata tenendo conto delle osservazioni che possono essere espresse dal Ministero del tesoro, con particolare riferimento alla concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti.

Il Ministro dichiara poi di comprendere le preoccupazioni espresse in merito al rinvio dell'introduzione del conto fiscale. Tuttavia tale rinvio si rende necessario per consentire all'Amministrazione finanziaria di predisporre la opportuna regolamentazione per l'utilizzazione di tale conto e per integrare i sistemi informativi.

Per quanto concerne i rilievi critici espressi a proposito della mutata imposizione sugli autoveicoli di lusso, occorre ricordare che il Governo ha dovuto operare tenendo conto di particolari vincoli di carattere comunitario, diretti in particolare ad impedire che l'elimina-

zione delle aliquote maggiorate venga ad essere sostanzialmente aggirata dai paesi membri attraverso l'istituzione di altre imposte.

Infine, in merito al problema della semplificazione delle procedure fiscali, egli ricorda che il Governo ha già presentato alla Camera un disegno di legge delega proprio su tale tematica, per il quale auspica un rapido *iter* parlamentare. Naturalmente il disegno di legge proposto dal Governo costituisce un testo di riferimento, certamente perfezionabile, ma è opportuno giungere al più presto ad una semplificazione degli adempimenti tributari che si sono, via via, nel tempo resi sempre più complessi.

Il Ministro conclude il suo intervento auspicando un rapido esame del decreto-legge n. 513 del 1992, manifestando l'ampia disponibilità da parte del Governo a valutare attentamente le problematiche sopra evidenziate e eventualmente le altre che potranno delinearci in sede di esame delle singole disposizioni.

Il presidente FORTE ricordando le cifre evidenziate dal Ministro con riferimento al vantaggio netto che verrebbe a conseguirsi nel 1993 a favore delle società per la soppressione della tassa annuale di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, rileva come tale beneficio potrebbe essere opportunamente ridotto al fine di poter contestualmente eliminare le disposizioni contenute nel decreto-legge che comportano un maggior onere per gli operatori che procedono a liquidazione trimestrali dell'IVA.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCLEDÌ 20 GENNAIO 1993

49ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZECCHINO

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Jervolino Russo, il ministro per i beni culturali e ambientali Ronchey ed i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Matulli e Melillo.

La seduta inizia alle ore 9,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del diritto comunitario nelle materie dell'istruzione pubblica, dei beni culturali, della ricerca scientifica, dello spettacolo e dello sport - profili amministrativi ed organizzativi: audizione del Ministro della pubblica istruzione (R 48, C 7ª, 1º)

Il presidente ZECCHINO avverte che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 150, comma 3, del Regolamento, il ministro Jervolino, a causa di una convocazione del Consiglio dei ministri, ha chiesto di posporre lo svolgimento delle interrogazioni.

La Commissione conviene. Riprende pertanto l'indagine, rinviata nella seduta del 14 dicembre 1992.

Il ministro JERVOLINO osserva in primo luogo che il trattato di Roma non menzionava tra le materie di competenza della Comunità economica europea l'istruzione. In queste condizioni, gli interventi comunitari nel settore si sono sviluppati in modo parziale e indiretto, valorizzando taluni principi generali. L'attuazione di una politica comune di formazione professionale, grazie al sostegno della giurisprudenza della Corte di giustizia, è stato utilizzato nella prassi per fondare un complesso di iniziative che vanno al di là della stessa formazione professionale. Ai medesimi fini, si è poi cercato di far leva sulle nuove disposizioni introdotte dall'Atto unico europeo in tema di ricerca e sviluppo tecnologico, specie per i profili concernenti la formazione e la mobilità dei lavoratori. Tutti gli strumenti indicati hanno permesso di rimuovere soprattutto ostacoli e discriminazioni fondati sulla nazionalità o la residenza, ma non di sviluppare una politica comunitaria dell'istruzione. Tale situazione non ha peraltro impedito che la cooperazione tra gli Stati membri si sviluppasse notevolmente, tanto

che nel 1976 prese il via il primo programma di azione in materia di istruzione. Esso perseguiva i seguenti obiettivi: migliorare le possibilità di formazione culturale e professionale degli emigranti e delle loro famiglie; studiare nuove forme di cooperazione a livello di istruzione universitaria; incoraggiare lo studio delle lingue; realizzare l'uguaglianza di accesso all'istruzione e aumentare la preparazione dei giovani per una vita adulta e di lavoro. Nel programma si accennava anche alla necessità di una migliore conoscenza reciproca, mettendo le basi per la creazione della rete EURIDYCE e del programma di scambio fra esperti dell'Amministrazione che venne chiamato ARION. Già negli anni '70 le tematiche della cooperazione comunitaria si sono ampliate e sia il Consiglio dei Ministri delle Comunità che il Comitato dell'istruzione si sono a più riprese occupati di nuove tecnologie, di lotta all'analfabetismo, di pari opportunità e d'istruzione per i ragazzi handicappati. In particolare dopo la firma dell'Atto unico aumenta la consapevolezza del ruolo che l'istruzione può giocare nella creazione del mercato unico e in questo quadro viene creata la *task force* «risorse umane, istruzione, formazione e gioventù», espressione istituzionale dell'interesse della Commissione CEE per l'educazione. Il 6 ottobre del 1989 il Consiglio dei Ministri adotta poi delle Conclusioni per la cooperazione e la politica comunitaria in materia di istruzione, nella prospettiva della nuova integrazione europea da avviare nel 1993. Gli obiettivi individuati sono ambiziosi e vanno dalla realizzazione di un'Europa pluriculturale, allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento dei titoli di studio e della corrispondenza delle qualifiche, all'elevazione qualitativa della formazione scolastica tramite la lotta agli insuccessi scolastici, alla riduzione delle disparità regionali e all'attenzione agli svantaggiati. Dalla metà degli anni '80 si assiste poi all'esplosione di progetti e programmi comunitari, tra i quali i più rilevanti per l'Amministrazione della pubblica istruzione sono i programmi LINGUA, PETRA, Gioventù per l'Europa. Si succedono numerose Conclusioni del Consiglio dei Ministri che, pur nel loro scarso valore giuridico, sono tuttavia un segno particolarmente importante dell'interesse della Comunità per il settore dell'istruzione. Alle Conclusioni talvolta fanno seguito risoluzioni (come nel 1988, nel 1989 e nel 1990) volte a favorire rispettivamente la dimensione europea dell'insegnamento, l'istruzione per i figli di coloro che svolgono professioni itineranti e degli zingari e l'integrazione dei ragazzi handicappati. Finalmente nel Trattato di Maastricht la materia dell'istruzione, della formazione professionale dei giovani diventa competenza della Comunità europea. La politica comunitaria nel settore sarà comunque informata al principio della sussidiarietà, al fine di salvaguardare e valorizzare la ricchezza delle tradizioni e dei valori dei singoli Stati membri.

In questo nuovo quadro l'Amministrazione della pubblica istruzione intende porre in essere tutte le iniziative per adeguare la qualità della scuola italiana agli *standards* degli altri Stati membri. Si tratta quindi di riformare ordinamenti e strutture, nonché rendere più consapevole e coordinata la partecipazione alla fase di formazione degli atti comunitari. Il processo di dimensione europea dell'educazione è correlato inoltre alla mobilità degli insegnanti, aspetto che dovrà comportare un'attenta revisione degli assetti relativi ai sistemi di formazione.

Il Ministro prosegue rilevando che lo sviluppo dei programmi comunitari e delle azioni di cooperazione in materia di istruzione, nonché l'interesse crescente degli ambienti educativi verso l'Europa hanno portato ad una crescita esponenziale nel bisogno d'informazione. Occorre quindi definire una nuova politica in tal senso, affinché le esperienze della scuola europea possano diventare un serbatoio di idee e di conoscenze accessibile ed utilizzabile da tutti.

Il problema delle risorse si pone inoltre come un'esigenza ineludibile, tanto che è divenuto urgente istituire un capitolo di bilancio volto all'acquisizione dei fondi che la Commissione CEE stanziava in relazione ai diversi programmi comunitari. Nonostante l'impegno del Ministero, non è stato possibile realizzare tale obiettivo in sede di esame del bilancio e della legge finanziaria per l'anno in corso ma il Ministro auspica che la questione possa essere risolta il prossimo anno.

Il Ministro procede poi alla disamina dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi di scuola, rilevando che, specie in quelli di più recente elaborazione, esistono già validi riferimenti alla dimensione europea dell'insegnamento. Riguardo in particolare ai programmi della scuola secondaria superiore, osserva che occorrerà attribuire loro una maggiore caratterizzazione in senso europeo. In questa ottica diventa necessario rafforzare l'insegnamento delle lingue straniere, superando tutte le difficoltà che a questo obiettivo si frappongono.

Il Ministero della pubblica istruzione intende poi avviare iniziative per sensibilizzare gli operatori della scuola e più in generale l'opinione pubblica sull'esigenza di integrare i sistemi formativi europei. Occorrerà inoltre adeguare la stessa formazione dei docenti alle suddette esigenze e in questo quadro la legge n. 341 del 1990 può svolgere un ruolo importante. Nella prospettiva poi di una dimensione europea dell'insegnamento, bisognerà prevedere anche una diversa normativa sull'assenza dal servizio del personale scolastico, per consentire di partecipare ai programmi comunitari; attualmente, infatti, in assenza di una specifica disciplina si è dovuto far ricorso all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974. Infine, per l'attività di formazione in servizio collegata ai progetti comunitari, l'Amministrazione intende utilizzare le risorse del Piano nazionale di aggiornamento; ugualmente utile potrà rilevarsi la convenzione tra Ministero della pubblica istruzione e RAI. A questo proposito il Ministro dichiara la sua disponibilità a riferire sia sui risultati della suddetta convenzione che di quella con l'ITALSIEL, come già richiesto dalla Commissione.

Il ministro Jervolino osserva in conclusione che occorrerà individuare i meccanismi più opportuni per la valutazione dei risultati della nuova dimensione europea dell'istruzione e a questo fine ritiene utili le norme previste nel decreto legislativo sul pubblico impiego di imminente emanazione.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e chiede una comparazione tra i diversi sistemi scolastici europei al fine di compiere una valutazione del grado di armonizzazione.

I senatori pongono quesiti.

Il senatore STRUFFI osserva che l'esigenza di realizzare compiutamente l'integrazione europea impone l'adeguamento degli strumenti linguistici e in questa ottica l'insegnamento del latino potrebbe fornire un valido aiuto.

Il senatore NOCCHI esprime apprezzamento per le osservazioni del Ministro, che meritano un'approfondita riflessione. Dall'analisi compiuta si evince una situazione di precarietà del sistema scolastico italiano e quindi lo stimolo per adeguare gli ordinamenti agli *standards* europei. Divengono quindi quanto mai urgenti il prolungamento dell'obbligo scolastico e la riforma della scuola secondaria superiore, primi passi verso l'armonizzazione della scuola italiana con gli altri sistemi scolastici europei.

La senatrice ZILLI, pur valutando positivamente lo sforzo di analisi compiuto dall'Amministrazione della pubblica istruzione, sollecita un esame più accurato delle ragioni che hanno impedito all'Italia di adeguare il sistema scolastico alle esigenze dell'integrazione europea. Riferendosi in particolare all'insegnamento della lingua straniera, occorrerebbe indagare se le ragioni ostative siano solo di tipo tecnico o anche di ordine finanziario.

Il senatore FERRARI Bruno ritiene che l'armonizzazione dei sistemi scolastici europei imponga una revisione della politica scolastica italiana nei confronti delle scuole non statali, alle quali negli altri Paesi europei viene riconosciuto un ruolo ben diverso.

Il senatore BISCARDI ritiene che la riforma della scuola secondaria superiore rappresenti il cardine per realizzare quella dimensione europea dell'insegnamento cui faceva riferimento il Ministro. In questa prospettiva, occorre rivedere i programmi elaborati dalla commissione Brocca, attribuendo un maggior peso agli insegnamenti della storia e della letteratura del Novecento e delle lingue straniere e prevedendo per quest'ultimo anche una prova nell'esame di maturità.

Il senatore CANNARIATO condivide la proposta del senatore Biscardi circa le lingue straniere, ma ritiene che debba essere modificata totalmente la metodologia del loro insegnamento. Riguardo poi all'eventuale attribuzione di finanziamenti pubblici alle scuole non statali, occorrerà limitarli soltanto alle istituzioni la cui qualificazione sia ineccepibile. Ritiene inoltre che per realizzare il cittadino europeo occorra favorire i progetti di interscambio tra gli studenti, che già hanno dato validi risultati nel settore universitario.

Il PRESIDENTE quindi rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta, sospesa alle ore 10,45, è ripresa alle ore 11.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il sottosegretario MATULLI risponde all'interrogazione n. 3-00219 del senatore Zoso, concernente il certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, tuttora richiesto per l'iscrizione agli istituti magistrali. Le argomentazioni critiche contenute nell'interrogazione sono pienamente condivise dal Ministero, anche in relazione alla garanzia del diritto allo studio per le persone handicappate; è stata quindi elaborata una circolare che il Ministro firmerà oggi stesso, mirante a risolvere il problema nel senso di sopprimere l'obbligo del predetto certificato.

Il senatore ZOSO si dichiara soddisfatto per la risposta ricevuta, manifestando solo perplessità in ordine all'idoneità della circolare ad innovare la normativa previgente.

Il sottosegretario MATULLI risponde quindi all'interrogazione n. 3-00254, dei senatori Turini ed altri, sulla mancanza, nel programma «indirizzo del territorio» contemplato nei cosiddetti programmi Brocca, di materie inerenti alla cultura e tecnica mineraria. Fa presente che l'ispirazione di fondo della commissione Brocca, nel predisporre i nuovi programmi per la scuola secondaria superiore, è stata rivolta ad una riduzione nel numero degli indirizzi attualmente esistenti. Per alcuni di essi, tuttavia - segnatamente quello aeronautico e quello minerario - la commissione Brocca propone di dar vita ad indirizzi a ordinamento speciale. Il diploma di maturità con indirizzo del territorio dovrebbe essere equivalente alla maturità agraria.

Il senatore TURINI giudica del tutto inadeguata la risposta, osservando che la soppressione degli insegnamenti specifici inerenti alla tecnica mineraria comporta gravissime conseguenze; in particolare, i diplomati italiani si troveranno del tutto svantaggiati rispetto agli omologhi stranieri sul mercato internazionale del lavoro.

Il sottosegretario MATULLI precisa meglio la propria risposta, facendo presente che per il titolo di perito minerario non si deve fare riferimento all'indirizzo del territorio, che attiene ad un'area di studi diversa. Ribadisce che la commissione Brocca ha proposto la costituzione di un indirizzo a ordinamento speciale, del quale pertanto non può esservi menzione nei testi elaborati dalla commissione Brocca, che rappresentano le proposte generali di quest'ultima.

Il rappresentante del Governo risponde quindi all'interrogazione n. 3-00321 del senatore Cannariato, sulle disfunzioni nell'avvio dell'anno scolastico a Palermo. Il provveditorato della città comunica di aver effettuato le nomine in ruolo senza eccessivi ritardi; l'assegnazione di supplenti in attesa delle predette nomine è legata solo ai tempi tecnici imposti dalla necessità di utilizzare previamente i docenti di ruolo in soprannumero, secondo una complessa procedura che coinvolge anche i capi di istituto. Qualche ritardo è stato causato anche dal fatto che il

sistema informativo del provveditorato non gestisce automaticamente le cattedre orario, che vanno quindi organizzate con procedure tradizionali. Si tratta - prosegue il Sottosegretario - di problemi ben noti al Ministero e comuni in buona parte agli uffici periferici di grandi dimensioni, dove maggiormente pesa la scarsità di mezzi e di personale. Il Ministero è attivamente impegnato a porvi rimedio, assegnando fra l'altro nuove unità di personale ed accingendosi ad utilizzare la mobilità del personale stesso introdotta dalla recentissima legge di delega sul pubblico impiego.

Il senatore CANNARIATO si dichiara non soddisfatto della risposta - pur apprezzando le buone intenzioni del Ministero - poichè essa unisce qualche verità a molte inesattezze. Ancor oggi, infatti, a Palermo vengono effettuate le convocazioni per supplenze annuali e c'è quindi da temere che il balletto degli insegnanti fra un istituto e l'altro in attesa di una sistemazione definitiva si ripeterà anche nei prossimi anni. Segnala poi varie altre disfunzioni, relative soprattutto all'assunzione di invalidi. Raccomanda pertanto al Ministero che, al di là dell'invio di nuovo personale, assicuri anche a Palermo il puntuale rispetto delle norme vigenti.

Il presidente ZECCHINO dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni di competenza del Ministero della pubblica istruzione.

MATERIE DI COMPETENZA

Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sull'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 309 del 31 ottobre 1992, concernente il conferimento degli incarichi di direzione nei conservatori di musica

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R 50 0 01, C 7^a, 20^o)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Si apre il dibattito.

Il senatore NOCCHI afferma che la grave questione segnalata dal senatore Zoso - di cui ha vivamente apprezzato la relazione, ispirata a grande autonomia di giudizio - è emblematica della cattiva gestione del Ministero della pubblica istruzione nel campo dell'istruzione artistica, in corso ormai da decenni. Ricorda la vicenda del concorso per direttori di conservatorio, oggetto di una interrogazione del Gruppo del PDS, nella quale, nonostante le assicurazioni fornite dal Ministero, fino ad oggi, nulla è stato risolto. La soluzione prospettata nell'ordinanza n. 309, poi, darà luogo ad una situazione senza precedenti rispetto a tutti gli altri Stati europei, ove i direttori delle istituzioni similari sono scelti o in base ad un rigoroso meccanismo di selezione, o in virtù di una indiscussa qualificazione. D'altra parte, la direzione di un conservatorio richiede non solo capacità gestionali, ma anche una specifica competen-

za in materia. Invita pertanto il Ministro ad annullare l'ordinanza ed a sostituirla entro il mese di marzo con un nuovo testo, che tenga conto anche delle indicazioni che saranno eventualmente espresse dalle Commissioni parlamentari. Il senatore Nocchi prosegue affermando che l'ordinanza è inaccettabile anche per la sua pretesa di introdurre una nuova regolamentazione di una materia in cui solo l'auspicata legge di riforma dell'istruzione artistica è legittimata ad intervenire; semmai l'odierno dibattito dovrebbe concludersi con il preciso impegno della Commissione ad avviare entro il mese di marzo l'esame delle varie proposte di legge già presentate o di imminente presentazione in materia. In tale prospettiva, si dovrà recuperare un antico principio di meritocrazia, privilegiando quanti hanno superato severi meccanismi selettivi e cancellando procedure discrezionali che hanno portato alla direzione dei conservatori persone inadeguate. Il sistema elettivo - conclude - potrà essere accolto solo a precise condizioni e nel quadro di una organica riforma.

La senatrice ZILLI dichiara che il Gruppo della Lega Nord condivide le osservazioni del relatore e, quanto alla elezione dei direttori, ricorda che in un passato non troppo lontano era diffusa l'idea di adottare tale sistema per tutti i capi degli istituti scolastici. L'ipotesi è ormai superata, nella consapevolezza che il capo di istituto così designato sarebbe troppo condizionato nell'esercizio delle proprie funzioni direttive. Sarebbe dunque grave che il principio riemergesse per i direttori dei conservatori, con il rischio che l'istruzione artistica fungesse da cavallo di Troia nei confronti di tutti gli altri settori dell'istruzione.

Il senatore LOPEZ esprime apprezzamento per la relazione del senatore Zoso, di cui loda a sua volta l'autonomia di giudizio, condividendone altresì l'invito all'annullamento della circolare. Alle numerose incongruenze di ordine sostanziale e formale, infatti, essa aggiunge la pretesa di voler riformare surrettiziamente in via amministrativa un settore dell'istruzione. Egli non è pregiudizialmente ostile alla elezione dei direttori, peraltro, se inserita in un'organica riforma che assimili l'istruzione artistica superiore a quella universitaria. Vanno comunque recuperati criteri selettivi rigorosi, distinguendo nettamente i direttori vincitori di concorso dagli altri. Conclude associandosi alle richieste per un immediato avvio dell'esame delle proposte di legge di riforma dell'istruzione artistica, fra le quali menziona quella del Gruppo di Rifondazione comunista.

Il senatore SCAGLIONE si associa alle osservazioni della senatrice Zilli, rilevando come l'ordinanza privilegi le logiche burocratiche rispetto a quelle artistiche. Esprime quindi una viva preoccupazione per il progressivo impoverimento dei conservatori, che si inserisce nel più generale degrado del mondo musicale, testimoniato dallo scioglimento di orchestre e dalla riduzione di organici negli enti lirici: se tale tendenza non sarà combattuta, i conservatori diventeranno fabbriche di disoccupati.

Il senatore BISCARDI ricorda il disagio degli apparati della Pubblica istruzione nei confronti dell'istruzione artistica, ove tutte le norme vigenti in ogni altro settore dell'istruzione vengono sovvertite. Se non è ragionevole pretendere una assoluta uniformità, tuttavia andrebbe richiesto a tale comparto almeno il rispetto di alcuni principi di fondo. Deprecando quindi che ancora una volta, con l'ordinanza in esame, l'Amministrazione si sostituisca al legislatore - come è già avvenuto per la sperimentazione e per l'istruzione professionale - e si associa alle considerazioni negative e ai timori della senatrice Zilli in ordine all'elezione dei direttori. Dopo aver fatto presente che gli incarichi di direzione dovrebbero essere conferiti dai sovrintendenti scolastici - più addentro alle peculiarità locali - e non dal Ministero, conclude invitando il Ministro ad annullare l'ordinanza.

Il senatore RESTA condivide pienamente le critiche formulate dal relatore Zoso all'ordinanza, della quale egli sottolinea la illegittimità; rileva quindi come il principio della elezione dei capi di istituto non sia oggi sostenuto da nessuno dei suoi numerosi fautori degli anni '70.

Replica quindi il sottosegretario MELILLO, il quale osserva come il dibattito sull'ordinanza abbia rappresentato l'occasione per dar voce al vivo disagio che attraversa il settore dell'istruzione artistica, da troppo tempo in attesa della riforma; di ciò, tuttavia, la responsabilità è ascrivibile più al Parlamento che al Governo. Gli interventi dell'Amministrazione possono solo tentare di far fronte alle omissioni del legislatore (è il caso della sperimentazione in luogo della riforma della scuola secondaria superiore), fermo ovviamente il rispetto della legislazione vigente.

Quanto alle critiche del relatore Zoso, il Ministro si assume piena e consapevole responsabilità per il contenuto dell'ordinanza, che non è frutto di improvvisazione, ma anzitutto risponde alla volontà del Ministro di definire un quadro di riferimento all'esercizio di un potere discrezionale conferitole dalla legge. D'altra parte, poichè la stessa ordinanza dovrà essere periodicamente aggiornata, il Ministro è disponibile a recepire le indicazioni che la Commissione vorrà fornire.

Il Sottosegretario dichiara poi di condividere i giudizi sull'opportunità di modificare i criteri di scelta dei direttori, auspicando una terza via fra le nomine in ruolo (suscettibili di dar luogo ad involuzioni burocratiche, specialmente gravi per i notevoli poteri assegnati ai direttori) e quelle discrezionali, che si prestano a facili accuse. Ipotizza quindi che i direttori vengano eletti per un periodo determinato - propone un triennio - e non siano rieleggibili, così da poter operare in un quadro temporale definito, tendenzialmente privi di condizionamenti. Conclude ribadendo che il Ministro, nell'emanare l'ordinanza, non ha inteso affatto prevaricare il legislatore, bensì limitare i propri poteri.

Il presidente ZECCHINO chiede al relatore Zoso se confermi la sua intenzione di sottoporre alla Commissione uno schema di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento; avutane conferma, lo invita a predisporlo in tempo per la seduta di domattina, indi rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE DELIBERANTE

BO ed altri. Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico, in particolare per la cinta muraria della stessa città (377)

(Seguito della discussione e rinvio)

Il senatore BISCARDI, relatore sul disegno di legge n. 377, chiede di posporre lo svolgimento dell'interrogazione di competenza del ministro Ronchey, per consentirgli di partecipare alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

La Commissione conviene.

Riprende la discussione sospesa nella seduta dell'8 ottobre 1992.

Il relatore BISCARDI dichiara di ritirare gli emendamenti 1.2, 1.4 e 3.1 e presenta tre nuovi emendamenti, dei quali il primo è volto a sostituire l'articolo 1 (1.5), il secondo propone la soppressione dell'articolo 2 (2.2) ed il terzo aggiorna le modalità di copertura della spesa (3.2). Premesso che gli obiettivi e le modalità dell'intervento sono già stati debitamente approfonditi, le sue nuove proposte emendative si fanno carico delle varie istanze volte a definire l'ambito di applicazione della legge al di là delle mura di Urbino. Al riguardo, egli ritiene che si debba accogliere il riferimento all'antico ducato di Urbino - il solo coerente alle finalità della proposta - travalicando il quale la proposta si esporrebbe al pericolo delle più imprevedibili modificazioni, con il rischio di vanificarne l'iter. Manifesta quindi piena disponibilità nei confronti di un ordine del giorno che desse conto delle varie istanze - che raccomanda al Ministro di accogliere - ed invita il senatore Nocchi a ritirare i propri emendamenti.

Il senatore NOCCHI si sofferma sulle profonde radici storico-culturali che uniscono Gubbio a Montefeltro, osservando che il testo in esame potrebbe rappresentare l'occasione per un loro formale riconoscimento. È disponibile ad accogliere le indicazioni del relatore, purchè sia chiaro che nel ducato di Urbino si intendono compresi il Montefeltro e la città di Gubbio.

Il senatore LONDEI ricorda che nella scorsa legislatura il senatore Volponi aveva presentato una proposta di legge che considerava unitariamente le esigenze di Urbino e del suo antico ducato ed il favore manifestato dal senatore Bo nei confronti di tale orientamento. Menziona quindi i gravi problemi di Urbino e segnala l'esigenza di accogliere le istanze di Gubbio, Senigallia, San Leo, Sant'Agata, Feltria e Fossombrone, eventualmente impegnando a ciò il Governo con un ordine del giorno. Egli stesso, poi, benchè amministratore locale, vede con favore una gestione diretta degli interventi da parte del Ministero.

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge fu dettato dall'urgenza di intervenire a seguito del crollo delle mura della città di Urbino; invita quindi i senatori a non stravolgere la *ratio* del provvedimento modificando quantità e qualità degli interventi, pur riconoscendo la validità delle esigenze rappresentate.

La senatrice ANGELONI comprende la sollecitazione del Presidente, ma ribadisce l'esigenza di collegare agli interventi per il restauro delle mura di Urbino quelli a favore di Gubbio e Senigallia, anche al fine di recuperare gli obiettivi di proposte di legge presentate nella passata legislatura.

Il ministro RONCHEY osserva che la copertura finanziaria proposta del relatore è tecnicamente corretta, ma presenta alcuni problemi sostanziali, quali il trasferimento dei fondi alla regione Marche e l'estensione dell'intervento finanziario all'intera area del vecchio Ducato di Urbino. Sarebbe piuttosto opportuno prevedere un accordo di programma, nel quale tutti i soggetti interessati (Stato, regione, comune e privati) mettano a disposizione le proprie risorse finanziarie per l'attuazione del progetto complessivo, che dovrebbe includere anche gli stanziamenti recati dalla legge n. 505 del 1992.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimento del senatore Nocchi, il Ministro precisa di essere favorevole ad inviare gli emendamenti alla Commissione bilancio, per avviare successivamente una ulteriore riflessione sulla proposta da lui formulata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il ministro RONCHEY risponde, per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interrogazione n. 3-00332 del senatore Ruffino, concernente il panfilo Elettra di Guglielmo Marconi. Il panfilo, acquistato nel 1938 dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è rimasto semi affondato al largo di Zara a seguito degli eventi dell'ultima guerra. Recuperato nel 1962, fu trasportato a Trieste, con l'intento di procedere al suo ripristino per destinarlo a museo. Nel 1972 venne proposta la sua ricostruzione, ma per difficoltà di ordine finanziario e tecnico fu decisa la sua demolizione, con il recupero però di alcune delle sue parti, attualmente dislocate in varie località d'Italia. L'azione di promozione per la ricostruzione dello scafo è stata condotta da varie associazioni. Con decreto ministeriale 13 marzo 1991 il Ministro dell'epoca, Facchiano, costituì un comitato di esperti per l'esame delle problematiche inerenti la ricostruzione dell'Elettra, i cui lavori dovevano concludersi entro il 30 giugno 1991. Per l'espletamento dell'incarico il comitato ritenne necessario acquisire una serie di elementi conoscitivi presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che ha inviato una cospicua documentazione. Nel frattempo si rese necessario procedere al rinnovo del predetto comitato per l'anno 1992; il nuovo comitato non si è ancora riunito, perchè non erano ancora emerse proposte sufficientemente definite da sottoporre al suo esame, considerato che la ricostruzione del panfilo si presenta come un'operazione di difficile praticabilità dal punto di vista tecnico e finanziario.

Il Ministro prosegue facendo presente che la legge 14 febbraio 1992, n. 156 concernente «Celebrazione del primo centenario dell'invenzione della radio» ha proclamato l'anno 1995 anno di Guglielmo Marconi. Tale legge ha riconosciuto il comitato nazionale per le celebrazioni del primo centenario dell'invenzione della radio, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 1991. Il comitato, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, potrà valutare la possibilità di attuare la reintegrazione dello scafo del panfilo, compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

Il senatore RUFFINO si dichiara parzialmente soddisfatto. Dopo aver rilevato che il panfilo Elettra rappresenta una memoria storica di grandissima importanza, ricorda che il comitato di esperti costituito dal ministro Facchiano aveva soltanto il compito di studiare la fattibilità tecnica della ricostruzione dello scafo. Non comprende quindi quali difficoltà di ordine finanziario abbiano potuto condizionarne l'attività. Auspica che il Ministro stimoli il comitato affinché realizzi i risultati per cui fu costituito, che potranno essere valutati dal comitato per le celebrazioni del centenario dell'invenzione della radio.

Il ministro RONCHEY assicura un suo intervento presso il comitato di esperti, pur se ribadisce che le difficoltà tecniche e finanziarie sono in questo caso strettamente correlate. D'altronde l'esiguità del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali impone una puntuale individuazione di priorità.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

La seduta termina alle ore 12,25.

EMENDAMENTI

Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico, in particolare per la cinta muraria della stessa città (377)

Art. 1.

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1-...

1. Per provvedere alle esigenze finanziarie connesse al completamento delle opere per il risanamento storico, artistico, igienico e di interesse turistico, di cui alle leggi 23 febbraio 1968, n. 124, e 22 agosto 1985, n. 462, con specifico riferimento alla salvaguardia, al ripristino ed al risanamento della cinta muraria della città di Urbino, il Ministero per i beni culturali ed ambientali eroga alla regione Marche un contributo di lire 15 miliardi annui per il 1994 e il 1995.

2. I lavori finanziati con il contributo di cui al comma 1 sono attuati in base ad un programma di intervento predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali, cui sono attribuiti anche il coordinamento e la direzione tecnico-scientifica.

3. Per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino, consolidamento e restauro delle opere riguardanti le mura di sostegno e le parti murarie a rischio dell'ex Convento di Santa Chiara in Urbino e di altri edifici monumentali del vecchio ducato di Urbino, sulla base di un programma adottato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi annui per il 1994 ed il 1995 da iscrivere nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali. Il programma è trasmesso alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.2**BISCARDI, relatore****Art. 3.**

Sostituire il comma 1 dell'articolo 2 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'interventi per il potenziamento dell'attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici nazionali e per il potenziamento ed il decentramento dell'Istituto centrale per il restauro'.»

3.2**BISCARDI, relatore**

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 20 GENNAIO 1993

56ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANZA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le poste e telecomunicazioni Casoli e per la marina mercantile Camber.

La seduta inizia alle ore 11.

SULLA VISITA DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE IN CALABRIA ED IN FRIULI VENEZIA-GIULIA PER ACCERTARE LO STATO DELLA VIABILITÀ IN QUESTE REGIONI
(R 48, C 8ª, 6º)

Il presidente FRANZA, dopo aver ricordato che da parte della Commissione era già emersa nello scorso mese di settembre l'esigenza di effettuare sopralluoghi in Calabria per verificare lo stato della viabilità in queste regioni e che tale missione, nell'ambito di un'apposita indagine conoscitiva, non era stata autorizzata dal Presidente del Senato per motivi di ordine finanziario e che tale divieto era comunque limitato all'anno 1992, propone che la richiesta in questione venga ripresentata al presidente Spadolini. Fa presente che, per quanto concerne la visita in Calabria, il senatore Frasca ha provveduto a predisporre una ipotesi di calendario, in base al quale la visita in questione potrebbe svolgersi nel periodo 11-13 febbraio 1993.

Il senatore FRASCA sottolinea l'importanza della visita in Calabria ed il suo onere limitato, tale da non giustificare ulteriori dinieghi da parte del Presidente del Senato.

Il senatore BOSCO avverte che sottoporrà quanto prima alla Presidenza della Commissione una ipotesi di calendario relativo alla visita in Friuli.

La Commissione dà quindi mandato al Presidente di riproporre la richiesta di autorizzazione al Presidente del Senato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 90/388/CEE in tema di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni**

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi della legge 19 febbraio 1992, n. 142: favorevole con osservazioni)

(R 144 0 03, C 8ª, 1º)

Il relatore, senatore PINNA, osserva che lo schema di decreto legislativo su cui la Commissione è chiamata a esprimere il parere deriva dalla delega contenuta nell'articolo 72 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, attribuita al Governo per l'attuazione della Direttiva della CEE n. 388 del 28 giugno 1990.

Tale Direttiva interviene sulla regolamentazione della concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, disponendo la liberalizzazione dei servizi concorrenziali, ivi compresi quelli a valore aggiunto. Tali servizi sono quelli diversi dalla telefonia vocale, esclusi il servizio telex, la radiofonia mobile, il radioavviso, le comunicazioni via satellite.

La Direttiva e il decreto di recepimento costituiscono momento rilevante di attuazione del «Libro verde» sullo sviluppo di un mercato comune delle telecomunicazioni in Europa.

Le telecomunicazioni, combinate con l'informatica e l'elettronica, costituiscono «il sistema nervoso» delle società moderne. Da ciò la necessità per ogni paese avanzato di creare tutte le condizioni idonee al loro sviluppo. In particolare occorre sfruttarne le potenzialità facilitando l'introduzione di nuovi servizi.

Molto spesso in tutti i paesi europei, sia pure in misura diversa, il maggiore ostacolo alla diffusione dei servizi, con riferimento a quelli a valore aggiunto, è costituito dal tradizionale assetto delle amministrazioni pubbliche o dei soggetti di gestione del settore delle telecomunicazioni che resistono alla formazione di un mercato esteso, aperto e dinamico.

Il ritardo sopra richiamato ha due implicazioni negative.

La prima verso gli utenti che soffrono per la più lenta diffusione e per i maggiore costi dei servizi propri dei mercati ristretti e delle situazioni di monopolio o di posizione dominante.

Poichè gli utenti dei servizi a valore aggiunto sono per lo più l'industria e il terziario avanzato, è evidente che i ritardi producono un rallentamento dello sviluppo complessivo di ciascun Paese.

La seconda implicazione deriva dal fatto che il settore delle telecomunicazioni rappresenta anche un grande «business» sul piano mondiale.

È evidente che i ritardi favoriscono i grandi concorrenti: Stati Uniti e Giappone. Attualmente nessuno Stato membro della CEE rappresenta più del 6 per cento del mercato mondiale delle telecomunicazioni, mentre gli USA superano il 35 per cento e il Giappone l'11 per cento. Si tratta quindi anche di fronteggiare una grande sfida in un settore strategico.

Il concetto di monopolio è stato in passato legato a quelli di politica nazionale e di servizio pubblico oggi per molti aspetti superati dall'evoluzione tecnologica e del mercato.

I principi fondamentali allora individuati erano, in materia di terminali, l'apertura progressiva e completa del mercato; in materia di reti e servizi, la libertà di accesso a partire da qualsiasi punto di collegamento; in materia di regolamentazione da un lato e di gestione dall'altro, la completa separazione tra soggetti che dettano le regole e soggetti gestori dei servizi; in materia di concorrenza, l'applicazione delle disposizioni del Trattato agli Stati della Comunità.

Il relatore Pinna ritiene che lo schema di decreto legislativo in esame recepisca con sufficiente puntualità la Direttiva 388/90, anche se necessita di alcune precisazioni. Punto fondamentale è la liberalizzazione dell'accesso alla rete pubblica per lo svolgimento dei servizi diversi dalla telefonia locale ed esclusi i servizi di telex, radiofonia mobile, radioavviso e comunicazioni via satellite. Ciò significa che chiunque, a determinate condizioni, può svolgere servizi di telecomunicazioni ad eccezione di quelli il cui esercizio a questa fase può interferire sulla funzionalità integrativa della rete. Infatti l'accesso alla rete può essere limitato solo in relazione al rispetto di «esigenze fondamentali», sicurezza di funzionamento della rete pubblica e mantenimento della sua integrità; l'interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni; la protezione dei dati.

Sull'oggetto decisivo dell'accesso alla rete così come espresso nell'articolo 1 sono necessarie però alcune osservazioni.

All'articolo 1, comma 3, lettera d), una esigenza fondamentale da rispettare per l'accesso alla rete consiste nel mantenimento dell'integrità della rete. Il testo del decreto aggiunge poi le parole «nonchè per motivi di interesse generale».

Nell'ottavo «considerato» della Direttiva risulta evidente che «l'interesse generale» non costituisce un criterio a sè, limitativo dell'accesso alla rete, ma il criterio cardine alla base di tutte le esigenze fondamentali da rispettare puntualmente. Perciò propone che siano soppressi all'articolo 1, comma 3, lettera le parole «nonchè per motivi di interesse generale».

Lo stesso ottavo «considerato» della Direttiva, nel richiamare come motivo di limitazione all'accesso alla rete l'interoperabilità e la protezione dei dati, antepone l'espressione «ove giustificati».

A maggiore garanzia dei richiedenti ritiene necessario reinserire l'espressione. In tal modo, in caso di diniego dell'accesso, si fa obbligo all'amministrazione di giustificare quali fattori impediscono l'interoperabilità dei servizi e la protezione dei dati.

L'articolo 2 del decreto detta un complesso di disposizioni volte a dare certezza di tempi di accesso alla rete pubblica da parte di coloro che intendono offrire servizi a valore aggiunto, e allo stesso tempo, a stabilire gli obblighi a carico dei richiedenti.

In particolare, per quanto riguarda il diritto all'accesso alla rete pubblica, quando si intende utilizzare collegamenti commutati, i servizi possono essere offerti al pubblico decorsi 60 giorni dalla presentazione all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni di una dichiarazione con allegata relazione descrittiva dei servizi e dei collegamenti.

Quando invece si intende offrire al pubblico servizi a valore aggiunto attraverso collegamenti diretti o offrire la trasmissione di dati

a commutazione di pacchetto o di circuito è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero delle P.T..

L'autorizzazione deve essere rilasciata entro 120 giorni dalla richiesta. In caso di rifiuto, devono essere indicate le ragioni giuridiche o tecniche dello stesso. In tal modo appare recepito lo spirito della Direttiva che richiama ripetutamente l'esigenza di stabilire criteri obiettivi e tempi certi nel rilascio delle autorizzazioni.

Lo stesso articolo 2 fissa anche gli obblighi a carico dei richiedenti. Tali obblighi formano oggetto di un capitolato di oneri, da approvare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, da parte del Ministro P.T..

Per il gestore della rete pubblica, se intende offrire al pubblico servizi a valore aggiunto, è sufficiente che presenti all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni una relazione descrittiva dei servizi stessi.

L'articolo 4 riguarda aspetti meramente tecnici.

Più rilevante il contenuto dell'articolo 7, che in pratica rimuove le restrizioni al trattamento dei segnali prima dell'immissione sulla rete pubblica e dopo la loro ricezione.

L'articolo 9 fa giustamente divieto agli utilizzatori della rete pubblica di rivendere a terzi semplice capacità trasmissiva su collegamenti diretti.

L'articolo 10 reca le sanzioni.

Le violazioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 comportano la sospensione del collegamento da 10 giorni e 3 mesi.

In caso di recidiva il Ministro o il soggetto delegato dispone la revoca dell'Autorizzazione laddove prevista.

È stabilita anche una sanzione amministrativa da 5 a 50 milioni per le violazioni delle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 (collegamenti diretti e servizi di trasmissione dati senza la prescritta autorizzazione) e dell'articolo 9 (cessione di pura capacità trasmissiva a terzi su collegamenti diretti).

Ad avviso del relatore, sarebbe preferibile collegare le sanzioni amministrative, non a importi prefissati ma a una percentuale elevata sui proventi illeciti accertati.

In determinate circostanze infatti può risultare conveniente compiere la violazione di legge, data la sproporzione fra elevato guadagno illecitamente realizzato e modesto importo della sanzione amministrativa.

L'articolo 11 dispone l'adeguamento al presente decreto delle convenzioni in essere con i concessionari pubblici. Il Governo dovrebbe chiedere se tale adeguamento comporti oneri per lo Stato, considerato che l'offerta dei servizi a V. A. su rete pubblica ad opera dei privati non può non incidere sul mercato e quindi sui proventi a favore dei gestori pubblici.

Il relatore richiede quindi quale incidenza sul bilancio SIP avrà la liberalizzazione della trasmissione dati.

L'articolo 12 fissa i contributi a titolo di rimborso dovuti dai gestori pubblici e privati all'Amministrazione per gli oneri derivanti dal rilascio delle Autorizzazioni e per le spese derivanti all'Amministrazione P.T. per le verifiche e i controlli tecnici e amministrativi.

L'articolo 13 prevede una sanatoria per i soggetti che già erogano servizi di telecomunicazioni senza autorizzazione.

L'articolo 14 demanda ad un decreto del Ministro delle poste la definizione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di cui all'articolo 1. Il relatore ritiene preferibile esplicitare che tale operazione avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.

Conclude, prospettando l'opportunità che al comma 4 dell'articolo 1 si precisi che spetta al Ministro delle poste e telecomunicazioni provvedere alla pubblicazione delle condizioni commerciali e tariffarie per l'accesso alla rete pubblica e che, al comma 2 dell'articolo 8, venga prevista una possibilità di ricorso al Garante della concorrenza e del mercato.

Apertosi il dibattito, ha la parola il presidente FRANZA, il quale ritiene che, piuttosto che sopprimere, alla lettera b) dell'articolo 1, il riferimento ai motivi di interesse generale, sarebbe preferibile precisare che l'accesso può essere limitato per il rispetto di esigenze fondamentali dovute a motivi di interesse generale.

Il relatore PINNA accoglie l'osservazione del Presidente e ritiene altresì che possano essere unificate le lettere c) e d) dello stesso articolo 1.

Il senatore FABRIS osserva che l'Italia, assieme alla Gran Bretagna, è, nell'ambito dei Paesi CEE, quello che ha provveduto a maggiori liberalizzazioni nel settore. Al riguardo, auspica che la pur condivisibile solerzia europeistica del nostro Paese non comporti penalizzazioni per l'industria nazionale.

Conclusosi il dibattito, replica il sottosegretario CASOLI, il quale esprime un sentito ringraziamento al senatore Pinna per il contributo altamente qualificato offerto con la sua relazione e dichiara di condividere le osservazioni da lui svolte e le ulteriori precisazioni del presidente Franza. Assicura infine al senatore Fabris che la preoccupazione da lui espressa non trova insensibile il Governo.

La Commissione, all'unanimità, dà quindi mandato al relatore Pinna di redigere un parere favorevole sul provvedimento in esame, con le osservazioni da lui stesso illustrate.

Proposta di nomina del Presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona

(Parere al Ministro della marina mercantile ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame e rinvio)

(L 14 0 78, C 8ª, 3ª)

Il presidente FRANZA, dopo aver illustrato il *curriculum* del ragioniere Morandi, candidato proposto dal Governo, dà conto di una comunicazione pervenuta da parte di taluni agenti marittimi e spedizionieri operanti nel porto di Ancona, i quali prospettano profili di incompatibilità in ordine alla nomina in questione, in quanto il

ragionier Morandi svolge a sua volta attività di agente marittimo e spedizioniere nello stesso porto di Ancona.

A tale riguardo, il sottosegretario CAMBER ricorda che esiste un precedente nel porto di La Spezia di nomina di un agente marittimo, il quale ha potuto svolgere con competenza le sue funzioni senza mai creare problemi di imparzialità. Sottolinea quindi che il ragionier Morandi, come denota lo stesso suo *curriculum*, ha tutta la competenza necessaria per ricoprire l'incarico in questione.

Apertosi il dibattito, ha la parola la senatrice ANGELONI, la quale, pur non ponendo in discussione la competenza del candidato, ritiene che l'attività da lui svolta sia assolutamente incompatibile con l'incarico, sino al punto di potersi configurare la fattispecie del controllo-controllato.

La senatrice FAGNI, dopo essersi associata alla senatrice Angeloni, ricorda anche che la Commissione sta discutendo la materia del riordinamento del sistema portuale, che porterà inevitabilmente allo scioglimento delle Aziende Mezzi Meccanici, che prevedibilmente confluiranno nelle nuove autorità portuali. In tale delicata fase transitoria, questa nomina potrebbe creare possibili conflitti nell'ambito del porto di Ancona.

Il senatore CAPPELLI, considerato che dal dibattito emergono dubbi di incompatibilità che potrebbero indurre la Commissione ad esprimere un parere contrario, che avrebbe ingiusti riflessi negativi sulla persona del candidato proposto, osserva che sarebbe opportuno un breve rinvio dell'esame per ulteriori approfondimenti.

Il senatore COVELLO, associandosi al senatore Cappelli, avanza una formale proposta di rinvio dell'esame di una settimana.

Il sottosegretario CAMBER accoglie con favore la proposta di rinvio di una settimana, che consente al Governo di meglio approfondire la sussistenza di eventuali profili di incompatibilità.

Il senatore NERLI ritiene che i profili di incompatibilità siano talmente evidenti da rendere inutile un rinvio dell'esame e quindi propone che la Commissione si pronunci immediatamente con un voto, salvo che il Governo non intenda impegnarsi sin d'ora a ritirare la sua proposta per riservarsi poi di presentarne in futuro un'altra.

Più in generale, lamenta il fatto che la documentazione fornita dal Governo in occasione di proposte di nomina è sempre lacunosa e non consente alla Commissione di esprimere pareri compiuti. Auspica quindi, che per il futuro, tale prassi negativa possa essere superata.

La Commissione approva quindi a maggioranza la proposta di rinvio di una settimana avanzata dal senatore Covello.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

IN SEDE REFERENTE

CAPPELLI ed altri - Modificazioni ed integrazioni alla normativa concernente la determinazione dei canoni afferenti le concessioni demaniali marittime (643)
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore COCCIU, premesso che prima del 1989 sussisteva una enorme diversità negli importi dei canoni di concessione demaniali marittimi, fa presente che i Ministeri competenti tentarono di introdurre, con un decreto del 19 luglio 1989, nuovi criteri omogenei su tutto il territorio, rapportati alla superficie, alla occupazione o meno con impianti di facile o difficile rimozione, stabilendo una dettagliata regolamentazione.

Ben presto questo tentativo di razionalizzazione è stato vanificato, in nome dell'esigenza di reperire nuove entrate per lo Stato e per i comuni, dalla legge n. 165 del 1990, con cui si stabiliva che, a partire dal 1990, i canoni del 1988 (canoni estremamente disomogenei) dovessero essere raddoppiati o quadruplicati. Si è così venuta a creare una situazione insostenibile per molte aziende e in alcuni casi situazioni di sofferenza.

Il provvedimento proposto mira a sanare la situazione ed a garantire condizioni di uniformità e di equità di trattamento per gli operatori di un medesimo settore. Con esso, si riprendono testualmente le norme del decreto ministeriale 19 luglio 1989, collocandole evidentemente su un piano differente e più elevato nella sistematica delle fonti. Vengono quindi riprodotte integralmente le disposizioni che la citata legge 165 aveva abrogato. In particolare, si introduce una classificazione delle concessioni a seconda che esse riguardino aree ad alta o normale valenza turistica, collegando alla stessa classificazione la determinazione della misura del canone; si fissano importi per metro quadro mediamente doppi rispetto a quelli fissati nel 1989; si prevede una possibilità di aumento dei canoni dal 10 per cento al 100 per cento per le concessioni che possano avere una utilizzazione permanente nel corso dell'anno e non meramente stagionale; si prevede un meccanismo di incremento del canone (dal 10 per cento al 20 per cento) da destinarsi ai comuni, e infine si stabilisce che le concessioni debbano avere di norma carattere pluriennale.

Il nuovo sistema di computo naturalmente non sarebbe retroattivo, applicandosi ai canoni dal 1993 in poi.

Tuttavia i canoni per gli anni 1989-92 risultanti dalla normativa che si intende abrogare non potrebbero, a norma dell'articolo 3 comma 8, superare gli importi quali risulterebbero dall'applicazione delle nuove norme.

Dopo aver giudicato il provvedimento nel complesso rispondente alle finalità perseguite (fermo restando l'esigenza di operare un'attenta valutazione degli effetti che ne scaturirebbero in termini di entrate), il relatore Cocciu fa presente che il disegno di legge n. 757, d'iniziativa dei senatori Meo ed altri, presenta notevoli profili di connessione con il provvedimento in esame e ne propone quindi l'abbinamento per

consentire una trattazione congiunta. Si riserva, comunque, di riferire compiutamente in altra seduta sul disegno di legge n. 757.

Dopo che il presidente FRANZA ha fatto presente che il Governo è particolarmente interessato alla materia in questione e che il Senato ha già approvato, in sede di esame dei documenti di bilancio, un ordine del giorno relativo alle competenze delle Regioni sugli arenili, la Commissione si pronuncia favorevolmente sulla proposta di abbinamento dei disegni di legge nn. 643 e 757 avanzata dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CAPPELLI ed altri - Modifiche al comma 3 dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla visitabilità degli impianti di balneazione da parte delle persone handicappate (644)

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore COCCIU, osserva che l'obiettivo del disegno di legge è quello di dare effettiva operatività alla previsione di cui all'articolo 23 della legge n. 104 del 1992 secondo la quale, al fine di rimuovere gli ostacoli all'esercizio delle attività turistico-ricreative dei portatori di *handicap*, si subordina il rinnovo della concessione per impianti di balneazione al fatto che tali impianti dispongano di accessi adeguati per i portatori di *handicap*.

In considerazione della estrema diversità delle situazioni orografiche e ambientali delle coste, il disegno di legge prevede che l'obbligo di realizzare le attrezzature necessarie non debba riferirsi necessariamente a ciascun impianto, ma piuttosto a ciascun tratto omogeneo di litorale e quindi, in tali casi, le attrezzature devono essere realizzate negli impianti dove sussistono le condizioni più favorevoli. L'onere tuttavia dovrebbe essere ripartito sulla base delle determinazioni delle autorità marittime tra tutte le concessioni adiacenti.

Conclude osservando che si tratta di un provvedimento condivisibile che può contribuire a dare effettiva attuazione ad un diritto riconosciuto ai portatori di *handicap*.

Preliminarmente all'inizio del dibattito, il senatore FABRIS osserva che il disegno di legge in esame potrebbe essere trattato congiuntamente al disegno di legge n. 643, testè illustrato dal relatore, ed al disegno di legge n. 757 (a quest'ultimo connesso) allo scopo di addivenire alla redazione di un testo unificato che, nel disciplinare la materia delle concessioni demaniali marittime, rechi anche norme in favore dei portatori di *handicap*. Ritiene quindi che occorra fare chiarezza in ordine alla materia degli arenili, visto che, alla luce della normativa vigente, sembrano sussistere disparità di trattamento tra le varie provincie italiane.

Il senatore CAPPELLI si esprime favorevolmente sulla proposta del senatore Fabris e rappresenta l'esigenza di pervenire ad una rapida

approvazione dei provvedimenti, allo scopo di evitare provvedimenti di revoca delle attuali concessioni.

Dopo che la senatrice MAISANO GRASSI ha rappresentato l'opportunità che da parte delle autorità amministrative siano effettuati più adeguati controlli all'atto del rinnovo delle concessioni, la Commissione si pronuncia favorevolmente sulla proposta del senatore Fabris, volta ad una trattazione congiunta dei disegni di legge n. 643, 644 e 757.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, essendo stata esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta di domani non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 12,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 20 GENNAIO 1993

32ª Seduta

Presidenza del Presidente
MICOLINI*La seduta inizia alle ore 15,50.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola di Roma**

(L 14 0 78, C 9ª, 3º)

Il presidente MICOLINI riferisce favorevolmente sulla nomina a presidente dell'Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola di Roma del professor Giorgio Casini Ropa, proponendo, in relazione ai titoli e alle capacità professionali posseduti, l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore PEZZONI solleva, a nome dei senatori del Gruppo del PDS, perplessità sulla lunga lista di nomine governative inserita all'ordine del giorno. Sottolinea in particolare che manca un quadro autonomo di riferimento, di fonte governativa o parlamentare, che consenta di dare un giudizio oggettivo sulla validità delle nomine proposte. Osservato poi che in alcuni casi, come in quello del presidente della Confagricoltura, le persone preposte, avendo altri incarichi, non dispongono del tempo necessario a presiedere un Istituto sperimentale, prospetta l'opportunità di soprassedere alle nomine in questione anche per evitare di sottrarre compiti istituzionalmente spettanti alle Regioni, considerato altresì che si è alla vigilia della riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'intero settore della ricerca e sperimentazione. Conclude annunciando che comunque il suo Gruppo si asterrà.

Il presidente MICOLINI fa rilevare che è necessario procedere al rinnovo delle cariche per evitare il commissariamento. Allorchè interverrà una nuova normativa di legge si procederà con una nuova complessiva valutazione della situazione. Rinnova quindi la proposta di parere favorevole in precedenza avanzata.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole. Ad essa partecipano i senatori BORATTO (in sostituzione del

senatore Stefanini), BORRONI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO (in sostituzione del senatore Lobianco), CIMINO, FRANCHI, GIBERTONI, GRASSI BERTAZZI, MICOLINI, PEZZONI, PISTOIA, RABINO, ZANGARA.

La proposta è approvata risultando otto voti favorevoli, uno contrario e quattro di astensione.

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma

(L 14 0 78, C 9^a, 4^o)

Il presidente MICOLINI riferisce favorevolmente sulla nomina a presidente dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma del professor Pietro Catizone, proponendo, in relazione ai titoli ed alle capacità professionali posseduti, l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole. Ad essa partecipano i senatori BORATTO (in sostituzione del senatore Stefanini), BORRONI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO (in sostituzione del senatore Lobianco), CIMINO, FRANCHI, GALUPPO, GRASSI BERTAZZI, MICOLINI, MORA, PEZZONI, PISTOIA, RABINO, ZANGARA.

La proposta è approvata risultando dieci voti favorevoli e quattro di astensione.

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per la floricoltura di San Remo

(L 14 0 78, C 9^a, 5^o)

Il senatore RABINO riferisce favorevolmente sulla nomina a presidente dell'Istituto sperimentale per la floricoltura di San Remo dell'onorevole Moreno Bambi, proponendo, in relazione ai titoli e alle capacità professionali posseduti, l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole. Ad essa partecipano i senatori BORATTO (in sostituzione del senatore Stefanini), BORRONI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO (in sostituzione del senatore Lobianco), CIMINO, FRANCHI, GALUPPO, MICOLINI, MORA, PEZZONI, PISTOIA, RABINO, ZANGARA.

La proposta è approvata risultando nove voti favorevoli e quattro di astensione.

La seduta termina alle ore 16,25.

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 20 GENNAIO 1993

64ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
GIANOTTI*La seduta inizia alle ore 10.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE****Proposta di indagine conoscitiva sulla competitività tecnologica dell'industria italiana**
(R 48, C 10ª, 3º)

Il presidente GIANOTTI illustra la proposta di indagine in titolo, volta a riprendere e sviluppare gli elementi informativi già acquisiti in proposito nel corso della X legislatura. Illustra quindi il programma a suo tempo approvato dal Presidente del Senato e le integrazioni che si rendono opportune, specie per i riflessi sull'occupazione e sullo sviluppo comunitario.

La Commissione conviene all'unanimità di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva proposta, nei termini testè illustrati.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO**Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni statali in merito all'esecuzione della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto».**

(Rinvio)

(R 46 0 03, C 10ª, 3º)

Il presidente GIANOTTI avverte che il sottosegretario Farace, il quale aveva già ribadito l'impegno di riferire alla Commissione in ordine all'argomento in titolo, ha comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna a causa di una improvvisa indisposizione.

Il senatore PIERANI lamenta la difficoltà di svolgere adeguatamente le funzioni di controllo parlamentare a causa della ripetuta assenza del Governo.

Il presidente GIANOTTI propone di rappresentare al Ministro dell'industria il disagio della Commissione per gli inconvenienti derivanti al lavoro parlamentare dalle frequenti assenze dei rappresentanti del Governo.

Convieni unanime la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

Baldini ed altri: Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato, modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (555)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore FONTANA Elio rammenta che il Governo si è impegnato dinanzi alla Commissione industria del Senato ad assumere una propria iniziativa legislativa per la riforma della disciplina quadro del turismo: nel frattempo, peraltro, è intervenuta la pronuncia di ammissibilità, da parte della Corte costituzionale, in ordine alla proposta di *referendum* abrogativo concernente la soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo. Risulta necessario, pertanto, riconsiderare la questione in riferimento alle prospettive della predetta iniziativa referendaria.

Il senatore PIERANI, nel sottolineare che il ministro Boniver aveva preannunciato la presentazione del disegno di legge del Governo per l'inizio del mese di dicembre del 1992, censura l'inadempienza a tale impegno e ritiene che la Commissione debba svolgere comunque la discussione generale sul disegno di legge in titolo, riservandosi di costituire un comitato ristretto per elaborare un testo che tenga conto delle novità dianzi evocate.

Il relatore conviene sulla opportunità di svolgere la discussione generale, con la riserva di approfondire le questioni connesse al menzionato *referendum* abrogativo.

Si associa il senatore CITARISTI.

Si associa del pari il presidente GIANOTTI, che invita a considerare con particolare attenzione i possibili effetti del *referendum* abrogativo circa la definizione di una nuova normativa quadro in materia.

La Commissione, infine, decide di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente GIANOTTI avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocato al termine della seduta della Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIANOTTI comunica che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 10,55.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCLEDÌ 20 GENNAIO 1993

45ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Principe.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

Smuraglia ed altri: Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (530)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana del 28 ottobre 1992.

Il presidente GIUGNI ricorda che il relatore, senatore Anesi, aveva dato illustrazione del provvedimento. Dichiarò quindi aperto il dibattito.

Prende la parola il senatore MANFROI che esprime perplessità in relazione al tema oggetto del provvedimento in titolo, in considerazione delle attuali difficoltà economiche ed occupazionali del Paese. Ritiene opportuno formulare comunque alcune osservazioni in merito alla figura del delegato alla sicurezza che potrebbe essere scelto tra i lavoratori e svolgere la sua attività nelle ore di permesso sindacale mentre sarebbe sconsigliabile scegliere una soluzione che comporti costi aggiuntivi per le aziende. Sarebbe inoltre preferibile una maggiore distinzione dei diversi compiti del delegato così come sono previsti dal provvedimento. Gli indirizzi sulla sicurezza potrebbero essere demandati alle USL, la vigilanza al delegato e il momento della repressione all'ispettorato del lavoro. Ribadisce quindi la necessità di supportare, anche in questa materia, l'azione delle imprese.

Il presidente GIUGNI a nome del suo Gruppo esprime avviso favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, peraltro già

approvato dal Senato nella passata legislatura. Ritiene tuttavia opportune alcune osservazioni sul testo che dovrebbe essere meglio coordinato con l'articolo 9 dello statuto dei lavoratori. Qualche perplessità solleva anche l'articolo 8, in relazione all'articolo 28 della legge n. 300 del 1970. Sull'articolo 12 è inoltre opportuno verificare che le sanzioni a carico dei datori di lavoro non possano riflettersi negativamente, in modo indiretto, anche sui lavoratori.

Il senatore STEFANELLI, pur premettendo di poter difficilmente esprimere avviso contrario su un disegno di legge che riguarda la protezione dei lavoratori, ritiene tuttavia che anche le Aziende debbano avere assicurazioni e garanzie sulla materia. A tal proposito rileva la necessità di una preparazione di alto livello del delegato alla sicurezza che possa rappresentare un supporto tanto per la salute dei lavoratori quanto per l'agire dell'imprenditore. Effettua quindi alcune considerazioni di ordine generale sul contenuto del testo che potrebbe essere strumentalizzato da chi è poco sensibile alle vere necessità tanto dei lavoratori quanto dei datori di lavoro e dichiara di condividere le perplessità espresse dal Presidente Giugni sia sull'articolo 8 che sull'articolo 12. In particolare, su quest'ultimo punto, le implicazioni del provvedimento dovrebbero essere attentamente calcolate affinché non danneggino indirettamente anche i lavoratori. Esprime quindi forti perplessità sui compiti attribuiti alle Unità Sanitarie Locali che, in materia di sicurezza sul lavoro, risultano inadeguate sia per la scarsa preparazione del personale che per le carenze di organico. Ricorda quindi che soltanto nel periodo in cui della materia si è occupato l'Ispettorato del lavoro il problema della sicurezza è stato affrontato in modo soddisfacente. Specifica quindi che certamente non si tratta di togliere competenze alle Unità Sanitarie Locali, ma eventualmente di estenderle nuovamente anche all'Ispettorato del lavoro.

Interviene quindi la senatrice PELLEGGI che invita ad una riflessione - da effettuare eventualmente anche all'interno di un Comitato ristretto - sui costi sociali della mancata sicurezza sul lavoro. Nel momento di recessione in cui si trova il Paese si è infatti portati a discutere di costi del lavoro, ma mai di ciò che la mancata sicurezza dello stesso produce in termini di indennità per incidenti sul lavoro e di malattie professionali. La questione è oggi tanto più importante perché in momenti di recessione le condizioni dell'ambiente di lavoro solitamente peggiorano: è quindi proprio questo il momento più opportuno per intervenire sulla materia proprio al fine della diminuzione dei costi. Dichiara quindi di non concordare con quanto affermato dal senatore Stefanelli in merito alle competenze delle USL e dell'Ispettorato del lavoro ricordando che a partire dalla riforma sanitaria, la contrattazione collettiva ha sempre scelto di collocare la prevenzione e la sicurezza sul lavoro a monte di qualunque intervento sulla sanità, attribuendo di conseguenza le competenze in materia alle Unità Sanitarie Locali che, pur se attualmente insufficienti, devono essere dotate di ulteriore personale. Ritiene inoltre di non poter condividere le osservazioni effettuate sull'articolo 8 che a suo avviso non entrano in collisione con le norme dello Statuto dei lavoratori e

ribadisce la necessità che sia il singolo lavoratore a controllare e gestire la propria salute. Auspica quindi una rapida approvazione del provvedimento in titolo e si dichiara favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto.

Il senatore MERIGGI afferma di condividere molte delle osservazioni effettuate dalla senatrice Pellegatti e sottolinea come la crisi economica abbia portato ad un aumento degli incidenti sul lavoro e come perciò in questa materia occorra ristabilire i diritti garantiti dalla Costituzione. Dichiarando quindi di non condividere affatto un ridimensionamento della materia delle competenze attribuite alle USL: l'intervento sulla salute infatti dovrebbe avere carattere di globalità e a tal proposito ricorda come la legge 833 di riforma della sanità, in questa parte specifica, non sia mai stata interamente attuata. Auspicando infine una rapida approvazione del provvedimento, si dichiara favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto.

La senatrice DANIELE GALDI, ricordando il ventennio che va da 1960 al 1980, sottolinea il salto culturale che il Paese ha effettuato sul piano della tutela della salute a partire proprio dagli ambienti di lavoro e ciò che questo ha significato per la riforma della sanità. Il senatore Stefanelli sottovaluta probabilmente questo aspetto e, sicuramente, la riforma sanitaria, che ha razionalmente unificato tutti gli interventi di natura sanitaria nelle competenze di uno stesso organo, ha avuto applicazione diversa nelle diverse aree del Paese. Sottolinea quindi che la costituzione dei servizi multizonali di prevenzione riguardanti anche la sicurezza sul lavoro sono strumenti ai quali certamente non si può rinunciare per un ritorno indietro mediante attribuzione di competenze agli Ispettorati del lavoro. D'altra parte, proprio perchè questi servizi devono essere ampliati e radicati nel territorio, non è certo il delegato alla sicurezza che deve avere un'alta qualificazione tecnica nella materia, ma piuttosto gli deve essere attribuito il compito di guidare i lavoratori e vigilare sulle imprese affinché la sicurezza sia garantita fino ad arrivare, se necessario, anche alla sospensione delle attività produttive nocive. Il delegato alla sicurezza rappresenta quindi un passo avanti nel potenziamento delle strutture di prevenzione delle malattie nell'ambiente di lavoro. Auspica pertanto una rapida approvazione del provvedimento in un momento in cui, dato il cattivo stato dell'economia del Paese, il ricatto dei datori di lavoro nei confronti dei lavoratori è assai forte.

Interviene quindi il senatore PELELLA, secondo il quale è necessario compiere uno sforzo in materia di sicurezza del lavoro e dare ai lavoratori norme che li incoraggino a difendere la propria salute in fabbrica. Questo disegno di legge, insieme al disegno di legge n. 210 recentemente approvato dal Senato, rappresenta un valido strumento di difesa della salute dei lavoratori e, al contempo, un'ottima occasione per riprendere l'importante tema della prevenzione anche - come accennava la senatrice Pellegatti - sotto il profilo dei costi. È infatti da considerare che i costi per la collettività derivanti dalla diffusione delle malattie professionali sono assai rilevanti. Condivide inoltre la scelta

operata dai presentatori del disegno di legge in materia di delegato alla sicurezza proprio per il momento particolare che attraversa il Paese e in cui non tutto può essere lasciato ai detentori di certi poteri sui quali i lavoratori non hanno possibilità di intervenire. Si dichiara inoltre sicuro che il mondo del lavoro saprà operare scelte opportune e mettere in campo soggetti capaci di tutelare gli interessi dei lavoratori.

Il senatore CONDARCURI, nel rilevare anzitutto come sia grave che in una società che si pretende civile ed avanzata si debba ancora discutere nei termini attuali di serissimi problemi di sicurezza nei luoghi di lavoro, sottolinea come i dati relativi agli incidenti e in particolare ai decessi per cause di lavoro siano tutt'ora veramente impressionanti e preoccupanti. Per questi motivi il disegno di legge in esame appare particolarmente urgente e atteso dai lavoratori non solo e non tanto per le condizioni di lavoro nelle grandi aziende, ma anche nelle piccole e nelle medie imprese dove spesso non sono rispettati i requisiti minimi sia di sicurezza sia addirittura di garanzia di pronto soccorso.

Il senatore INNOCENTI, nell'intervenire sul merito del provvedimento in esame, premette che, in materia di funzionamento dei servizi di sicurezza delle Unità Sanitarie Locali, l'esperienza della città di Arezzo è positiva e d'avanguardia anche se bisogna osservare che ciò accade perchè si sono ereditate strutture già esistenti nel sistema sanitario precedente alla riforma. Nel dichiararsi quindi d'accordo con la proposta di nomina di un Comitato ristretto per approfondire le tematiche complesse relative al provvedimento in esame, auspica in particolare che si possa studiare meglio la possibilità che siano individuate, all'interno delle Unità Sanitarie Locali, unità di lavoro e di intervento in materia di sicurezza autonome dal punto di vista finanziario e che si scrivano comunque in una struttura complessiva coinvolgente il Ministero della sanità e le Regioni.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e, concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,40.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1993

38ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CONDORELLI*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità AZZOLINI.**La seduta inizia alle ore 9,45.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi (874)

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore Raffaele RUSSO. Ricorda che in sede di esame in Assemblea al Senato del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, di cui il provvedimento in esame è la reiterazione, il Governo non si oppose ad una proposta di inversione dell'ordine del giorno dei lavori che di fatto avrebbe comportato la non conversione del decreto entro i termini. Il Governo però avrebbe dovuto almeno inserire nel decreto reiterato tutte le modifiche proposte al precedente decreto dalla Commissione. Osserva quindi che il termine del 15 gennaio previsto al comma 2 dell'articolo 1 per il rinnovo degli amministratori straordinari delle USL è già passato, per cui il Parlamento si trova a non avere la materiale possibilità di modificare uno stato di fatto che il Governo ha determinato con il decreto-legge. Per tali motivi esprime il suo profondo disagio nell'affrontare come relatore l'esame di un'ulteriore proroga del sistema di gestione straordinaria delle USL. Rileva poi che nel testo sono state inserite, analogamente a quanto avvenuto in occasione delle precedenti edizioni del decreto, una serie di norme eterogenee che non hanno alcun rapporto con il problema della gestione straordinaria delle USL, e sulle quali la Commissione dovrà svolgere un attento esame.

Il presidente CONDORELLI dichiara di condividere pienamente le considerazioni del relatore che determinano uno stato di disagio per tutta la Commissione.

Il sottosegretario AZZOLINI fa presente che alla fine dello scorso anno si sono accavallate molte scadenze, che hanno reso indispensabile una nuova reiterazione del decreto. Si dichiara comunque disponibile ad accogliere proposte di modifica che siano compatibili con le esigenze di bilancio.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BRESCIA rileva che il decreto, prevedendo la scadenza del 15 gennaio per il rinnovo degli amministratori straordinari delle USL, in sostanza pone il Parlamento di fronte ad un fatto compiuto. Tale situazione inaccettabile è l'ulteriore dimostrazione del fatto che il rapporto di fiducia tra il Parlamento ed il Ministro della sanità si è ormai irrimediabilmente incrinato. Ritiene che comunque al decreto occorra apportare una serie di modifiche. La scadenza del 31 dicembre 1993 per il sistema di gestione straordinaria è troppo rinviata nel tempo, e va invece fissata nel momento dell'applicazione da parte delle regioni della riforma di settore contenuta nel decreto delegato del dicembre scorso. Va poi spostato al 28 febbraio il termine per la nomina degli amministratori straordinari da parte delle regioni, altrimenti si rischia di arrivare ad uno spostamento del potere di nomina al Ministro in virtù dei poteri sostitutivi ad esso attribuiti; ciò in quanto alcune regioni non sono state materialmente poste in grado di assumere decisioni ponderate al riguardo. Sottolinea quindi l'assoluta necessità di sopprimere il comma 5 dell'articolo 1, che è espressione di ben individuati interessi burocratico-clientelari. Per quanto riguarda il comma 9, ritiene che sarebbe stato preferibile esentare dal blocco delle pensioni di anzianità i medici tenuti ad effettuare l'opzione a seguito dell'entrata in vigore delle incompatibilità. Si dichiara altresì totalmente contrario al comma 10 dell'articolo 1: la materia della qualificazione giuridica della Croce rossa è già trattata nel disegno di legge n. 645 all'esame della Commissione, ed inoltre non si può in alcun modo sostenere che per tale norma sussistano i presupposti costituzionali di necessità ed urgenza.

Il senatore CARRARA ritiene che il decreto vada esaminato in tempi molto brevi onde evitare ulteriori reiterazioni. Si dichiara a favore di uno spostamento al 28 febbraio del termine per la nomina degli amministratori straordinari, mentre per il sistema di gestione straordinaria va mantenuta la scadenza del 31 dicembre 1993. Su un piano più generale ritiene che vi sia stata una eccessiva tecnicizzazione del settore sanitario, e che occorra ridare un preciso ruolo alle istituzioni politiche locali. Per quanto riguarda il comma 9 dell'articolo 1 rileva che l'applicazione della normativa sulle incompatibilità sta dando luogo in molte realtà locali ad una situazione insostenibile, che va a scapito degli assistiti: cita il caso dell'Istituto neurologico Besta di Milano, e del Centro senologico di Bergamo, che non possono svolgere pienamente i loro compiti in quanto molti sanitari in essi operanti sono coinvolti dalla nuova normativa sulle incompatibilità. Il principio è pienamente condivisibile, ma occorre arrivare ad una normativa transitoria che tenga conto delle varie situazioni in essere.

Il senatore MANARA ritiene che il decreto in esame, che contiene norme molto eterogenee tra loro, non abbia i requisiti costituzionali di necessità ed urgenza. Il Governo intende prorogare indefinitamente una situazione che da un punto di vista istituzionale doveva essere considerata del tutto eccezionale. Vi è poi un accavallamento di norme che finisce con il determinare una situazione di caos legislativo dal quale trae vantaggio il Governo che in sostanza mira a mantenere il settore sanitario nella situazione in cui si trova. Preannuncia quindi che il Gruppo della Lega Nord non presenterà emendamenti, in quanto ritiene che essi sarebbero inutili sulla base dell'esperienza fatta con le precedenti edizioni del decreto.

Il senatore GARRAFFA condivide le affermazioni del senatore Carrara per quanto riguarda l'entrata in vigore delle incompatibilità: migliaia di pazienti rischiano infatti di non poter essere assistiti per l'applicazione rigida della nuova normativa. Si riferisce per esempio a determinate prestazioni di diagnostica strumentale di elevata tecnologia che solo per una ridotta parte sono erogate dalle strutture pubbliche, e che le strutture private rischiano di non poter più dare. Occorre anche tenere presente la situazione di quei privati che hanno effettuato notevoli investimenti in strutture tecnologiche avanzate, e che ora non sono nella condizione di arrivare ad un ammortamento delle spese sostenute. Sottolinea quindi che il problema era stato sollevato già da molte settimane, anche in sede di esame dello schema di decreto delegato di riforma del settore, ma vi è stata una totale sordità da parte sia del Governo che del Parlamento. Ritiene quindi necessario, per risolvere tale situazione, che venga modificato il comma 9 dell'articolo 1, prevedendo uno slittamento del termine per l'entrata in vigore dell'incompatibilità al 31 dicembre 1993. Preannuncia la presentazione di un emendamento in tal senso, la cui approvazione è a suo avviso necessaria in primo luogo nell'interesse degli assistiti.

Il senatore SIGNORELLI ritiene che il decreto in esame sia l'ulteriore dimostrazione della enorme confusione normativa che si registra nel paese, i cui effetti negativi si riversano non solo sugli addetti al settore ma anche sugli assistiti. Il ministro De Lorenzo ha dimostrato la sua totale irresponsabilità trascurando di affrontare i problemi connessi all'entrata in vigore delle incompatibilità e rifiutando qualsiasi confronto. Ricorda che un nutrito gruppo di senatori, appartenenti a sei Gruppi diversi, ha presentato il disegno di legge n. 775. Sottolinea poi che manca qualsiasi necessità ed urgenza per la normativa contenuta nel decreto, a meno che non vengano introdotte modifiche sostanziali alla normativa sulle incompatibilità.

Il senatore MARTELLI condivide nella sostanza le affermazioni dei senatori Garraffa e Signorelli sulle incompatibilità: la responsabilità di questo stato di cose è però da attribuire non al Ministro, bensì alla maggioranza parlamentare, che ha sempre rifiutato qualsiasi gradualità dell'entrata in funzione del principio delle incompatibilità. Preannuncia quindi che se non saranno approvati emendamenti che risolvano questa situazione voterà contro il provvedimento.

Il senatore PERINA ritiene che non abbia senso concentrare sul decreto in esame tutte le tensioni esistenti attualmente nel mondo sanitario. Non sono accettabili, allorquando nel decreto delegato gli enti locali sono stati assurdamente privati di qualsiasi ruolo nelle USL, le proposte di modifica del senatore Brescia tendenti a sostituire i sindaci al comitato dei garanti in un sistema di gestione straordinaria destinato ad esaurirsi tra pochi mesi. Per quanto riguarda le incompatibilità, ritiene che le responsabilità della situazione che si è determinata vadano attribuite al precedente Parlamento che nel dicembre del 1991 votò quasi all'unanimità una normativa estremamente rigida. Ritiene quindi che la Commissione debba concentrare la sua attenzione innanzitutto sul nuovo sistema sanitario delineato nel decreto delegato emanato il mese scorso, mentre il decreto-legge in esame andrà o approvato così com'è al più presto, o sostituito con un articolo unico che attribuisca alle regioni la competenza a disciplinare la fase di gestione transitoria in cui si trova il servizio sanitario nazionale.

Il senatore DIONISI condivide lo stato di disagio evidenziato da molti componenti la Commissione in relazione a questa ulteriore reiterazione del decreto. Il Ministro della sanità fa declamazioni propagandistiche sui mezzi di comunicazione di massa ma si è dimostrato incapace di gestire le competenze proprie del suo Dicastero, e si è reso protagonista di una operazione di controriforma sanitaria culminata nel decreto delegato emanato il mese scorso. In questa situazione, il Parlamento non ha mai avuto la possibilità di effettuare un confronto serio di posizioni sulla situazione sanitaria del paese, mentre il malcontento crescente potrebbe portare a forme di protesta clamorose, soprattutto per quanto riguarda l'introduzione del sistema dei bollini per gli esenti dal pagamento dei *ticket*. Un altro elemento di grave turbamento è costituito dalla imminente liquidazione della convenzione con gli specialisti ambulatoriali interni, che porterà alla chiusura di molti consultori familiari e di servizi di salute mentale operanti sul territorio. Rifondazione comunista, che ha già presentato una mozione di sfiducia al Governo, chiede in ogni caso le immediate dimissioni del ministro De Lorenzo, e sta predisponendo i quesiti per un referendum abrogativo sul decreto delegato del mese scorso. Fa quindi notare al senatore Carrara che nell'imminenza dell'entrata in vigore delle incompatibilità si sarebbe dovuto procedere a concorsi per coprire le carenze di organico nei vari servizi. Ritiene che il sistema di gestione straordinaria delle USL non abbia prodotto alcuna vera opera di moralizzazione, e che comunque sia inaccettabile che gli emendamenti approvati dalla Commissione al precedente decreto non siano stati inseriti dal Governo nel testo in esame.

Il relatore Raffaele RUSSO, replicando agli intervenuti, rileva che ormai le Regioni possono procedere autonomamente anche in mancanza del decreto in esame. Sottolinea quindi che l'introduzione del principio delle incompatibilità deriva dalla scelta di evitare anche una commistione di posizioni tra medici di base e medici ospedalieri: tale fenomeno, largamente diffuso fino all'introduzione della nuova normativa, ha aggravato il dramma della disoccupazione dei giovani medici ed

è alla base di distorsioni gravi come la dequalificazione che caratterizza l'attuale servizio di guardia medica. L'approvazione di un emendamento che rinvii il termine per l'entrata in vigore delle incompatibilità porrebbe il Parlamento in una situazione insostenibile non solo nei confronti dei medici che nel rispetto della legge hanno già effettuato le opzioni, ma anche nei confronti dell'intera opinione pubblica. D'altra parte, il Parlamento ha ormai perso molta possibilità di incidere, come dimostra il fatto che il Governo si è rifiutato di recepire il parere delle Commissioni parlamentari sullo schema di decreto delegato per la riforma sanitaria. Esprime poi condanna per talune affermazioni per le quali il Parlamento si sarebbe dimostrato insensibile alle esigenze del paese per aver introdotto la normativa sulle incompatibilità, della quale peraltro si parlava da circa venti anni. Non ritiene condivisibile quanto previsto nel comma 9 dell'articolo 1, perchè sarebbe stato nettamente preferibile esentare dal blocco delle pensioni anticipate i medici coinvolti dalla normativa sulle incompatibilità. È altresì inaccettabile il comma 5 dello stesso articolo 1 che porterà ad un aumento di spesa di 6 miliardi per l'anno in corso. Ritiene condivisibile la proposta del senatore BRESCIA tendente a spostare il termine per la nomina degli amministratori straordinari al 28 febbraio, e rileva che le Regioni che hanno già proceduto alle nomine hanno di fatto confermato in blocco gli amministratori uscenti non avendo avuto tempo per effettuare una valutazione seria; ricorda a tal proposito che in occasione dell'esame del precedente decreto la Commissione aveva accettato la scadenza del 31 dicembre 1993 per il sistema di gestione straordinaria prevedendo però che sull'operato degli amministratori straordinari fino al 31 dicembre 1992 sarebbe stata effettuata una valutazione molto seria ed approfondita.

Il sottosegretario AZZOLINI, replicando a sua volta agli intervenuti, dichiara di condividere molte delle considerazioni svolte dal relatore e ribadisce la piena disponibilità a valutare seriamente le proposte di modifica. Ritiene però che il Parlamento debba tenere conto della complessa situazione in cui si trova il settore sanitario e delle risposte che il Governo deve assolutamente fornire.

Si passa alla fase dell'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore BRESCIA illustra gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.15, di cui è firmatario.

Il senatore Karl FERRARI illustra l'emendamento 1.1-bis, da lui presentato, unitamente ai senatori Riz e Rubner. Esso tende soltanto a introdurre modifiche lessicali al testo dell'articolo 1, che non può riguardare le province autonome di Trento e Bolzano secondo quanto prevede lo stesso comma 8 dell'articolo.

Il senatore MARTELLI illustra l'emendamento 1.5.

Il senatore SIGNORELLI illustra l'emendamento 1.6.

Il presidente CONDORELLI illustra l'emendamento 1.7, di cui è firmatario, unitamente ai senatori Marinucci Mariani, Condorelli, Brescia, Dionisi e Rabino. Ricorda che l'inserimento del personale proveniente dai disciolti enti mutualistici nei ruoli del Servizio sanitario nazionale determinò una serie di antinomie e di contraddizioni, che resero necessario l'inserimento nel decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987, relativo al nuovo contratto di lavoro del personale del settore, delle specifiche norme, di cui agli articoli 116 e 117 dello stesso decreto, poi applicate nel corso degli ultimi cinque anni. È evidente che l'annullamento delle predette norme con la retrocessione del personale interessato porterebbe sicuramente ad una crisi operativa difficilmente quantificabile, con l'ulteriore formazione di un enorme contenzioso in sede giudiziaria. L'emendamento tende ad introdurre una norma analoga a quella prevista dall'articolo 4 comma 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 riguardante un'analogha questione. D'altra parte l'emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del fondo sanitario nazionale in quanto il personale in questione è già retribuito sulla base delle qualifiche attribuite ai sensi dei predetti articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987. Ricorda inoltre che nella precedente legislatura il Senato aveva introdotto un'analogha norma nel disegno di legge di riforma organica del Servizio sanitario nazionale.

Il senatore GARRAFFA illustra gli emendamenti 1.13 e 1.14, di cui è firmatario.

Il senatore CARRARA propone che si accantoni l'esame dell'emendamento 1.14 in attesa che il Ministro riferisca alla Commissione sui problemi connessi all'entrata in vigore delle incompatibilità.

Il senatore SIGNORELLI, in relazione all'emendamento 1.14, sottolinea che l'entrata in vigore delle incompatibilità determina una spesa aggiuntiva per il Servizio sanitario nazionale perchè si debbono pagare le retribuzioni relative al tempo pieno, mentre nel campo privato la spesa destinata ai medici coinvolti dalla incompatibilità verrà comunque destinata ad altri medici.

Il senatore GARRAFFA, in relazione alla richiesta del senatore Carrara, si dichiara non disponibile a rinviare l'esame dell'emendamento 1.14. Ricorda che già due mesi fa su proposta del Gruppo della democrazia cristiana, si era deciso di sospendere l'esame di un analogo emendamento presentato alla precedente edizione del decreto in esame, in vista della discussione di un nuovo testo da presentare; ma il Gruppo della democrazia cristiana non ha poi mantenuto gli impegni ed ha sabotato l'iter del disegno di legge specifico sulle incompatibilità. A questo punto ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, per cui preannuncia che chiederà che la votazione sull'emendamento 1.14 avvenga per appello nominale.

Il presidente CONDORELLI illustra l'emendamento 2.1.

Il relatore Raffaele RUSSO, a nome del Gruppo socialista, precisa che l'intero Gruppo del PSI è contrario allo slittamento del termine per l'entrata in vigore delle incompatibilità. Per quanto riguarda il metodo di lavoro, ritiene necessario che gli emendamenti siano presentati almeno 24 ore prima della discussione al fine di poter effettuare i necessari approfondimenti. Chiede quindi alla Presidenza della Commissione di fare tutto quanto è possibile perchè siano fissati precisi termini per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per il recepimento della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equidi di provenienza da Paesi terzi

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali ai sensi dell'articolo 1, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, e 3 della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Parere favorevole con osservazione)

(R 144 0 03, C 12^a, 8^o)

Riferisce alla Commissione il senatore MURATORE. Egli illustra per primo lo schema di regolamento che recepisce la direttiva 90/426/CEE.

Lo schema di regolamento si divide in: disposizioni generali e definizioni; disposizioni per il movimento di equidi sul territorio nazionale e per la loro spedizione verso altri Stati Membri; norme per le importazioni da Paesi terzi.

L'articolo 1 stabilisce le condizioni di polizia veterinaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equidi da Paesi terzi.

All'articolo 2 vengono riportate le definizioni che più frequentemente ricorrono nello schema di Regolamento. In particolare si precisa che per Stato membro o Paese terzo indenne da peste equina si deve intendere qualsiasi Paese Membro o Paese terzo sul cui territorio nessuna prova clinica, sierologica nel caso di equidi non vaccinati, o epidemiologica abbia permesso di accertare la presenza di peste equina durante gli ultimi due anni e in cui la vaccinazione contro questa malattia non sia stata effettuata negli ultimi dodici mesi.

Malattie soggette all'obbligo di denuncia sulla base dell'apposito allegato a) sono le seguenti: durina, morva, encefalomielite equina, anemia infettiva, rabbia, carbonio ematico, peste equina, stomatite vescicolosa.

Per ammissione temporanea si deve intendere la condizione giuridica di un equide registrato proveniente da un Paese terzo e ammesso nel territorio della Comunità per un periodo stabilito dalla Commissione e comunque non superiore a 90 giorni.

Negli articoli 4 e 5 vengono riportate le disposizioni relative al movimento di equidi ed alla loro spedizione verso Paesi membri della CEE.

Il Ministro della Sanità può concedere deroghe generali o limitate. In particolare all'articolo 4 vengono altresì individuati gli accertamenti che deve compiere il veterinario ufficiale e cioè che non si tratti di

animali da eliminare in base ad un programma di eradicazione di una determinata malattia contagiosa; che non pervengano da aziende oggetto di misure restrittive relative allo spostamento.

In caso di comparsa di peste equina che condiziona la spedizione degli equidi, le norme dell'articolo 5 in base alle quali gli equidi possono essere spediti verso gli Stati membri dalla parte di territorio considerata infetta prevedono fra l'altro che gli animali non vaccinati contro la stessa forma morbosa siano soggetti a due successive prove di fissazione del complemento ad un intervallo compreso tra 21 e 30 giorni, dovendo la seconda prova essere effettuata entro i 10 giorni che precedono la spedizione. Se invece si tratta di animali vaccinati, la vaccinazione deve essere stata eseguita da oltre due mesi e gli animali devono aver subito pure la prova di fissazione del complemento senza che ne risulti rialzo anticorpale.

Questi inoltre devono essere tenuti in quarantena per un periodo minimo di 40 giorni prima della spedizione e devono essere stati protetti da insetti vettori durante la quarantena e nel corso del trasporto fino al luogo di spedizione.

Si stabiliscono anche i criteri per delimitare una parte di territorio da considerare infetta. Il successivo articolo 6 dispone in merito alle garanzie per i movimenti di equidi registrati e gli articoli 7 e 8 dispongono rispettivamente in materia del trasporto di equidi da macello e di documentazione di scorta.

Sulla base dell'articolo 10 esperti veterinari incaricati dalla Commissione possono procedere, in collaborazione con le Autorità competenti, a controlli in loco.

Passando infine alle norme per le importazioni da Paesi terzi, all'articolo 12 si stabilisce che l'importazione è autorizzata solo se gli equidi provengono dai Paesi indicati nell'elenco di cui all'allegato F), parte prima, oppure dalle parti di Paesi terzi indicate dall'allegato G).

L'ammissione temporanea di equidi registrati e la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea è consentita solo se proveniente da Paesi terzi indicati all'allegato F) parte seconda.

L'articolo 13, poi, consente l'importazione di equidi sulla base dell'identificazione degli animali e sulla scorta di un certificato compilato da un veterinario ufficiale del Paese speditore.

Vengono dettate anche le norme di redazione del certificato.

Gli equidi da macello secondo l'articolo 14, devono essere condotti in un macello direttamente o dopo essere transitati per un mercato o un centro di raccolta riconosciuti, e devono essere abbattuti entro il termine prescritto dal Ministro della Sanità.

È vietata l'importazione di equidi qualora ricorrano le condizioni specificamente individuate dall'articolo 15.

Il Ministro della Sanità, secondo quanto recita l'articolo 16, vieta l'importazione in provenienza diretta od indiretta da quel Paese terzo o da parte del territorio dello stesso Paese qualora una malattia contagiosa degli animali, che potrebbe compromettere lo stato sanitario del patrimonio zootecnico, si manifesti o si propaghi in un Paese terzo o qualora sussista un altro giustificato motivo di polizia sanitaria.

Il relatore MURATORE, quindi, fa presente che la Giunta per gli affari delle Comunità europee ha osservato che la disposizione relativa al metodo di identificazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) punto 2 dello schema di provvedimento andrebbe riformulata in modo da risultare effettivamente conforme a quanto disposto dalla direttiva comunitaria. La Giunta propone in proposito che al suddetto comma 3, lettera b), punto 2) alla fine siano aggiunte le seguenti parole: « in attesa dell'applicazione del metodo di identificazione che dovrà essere determinato dalla Commissione».

Il relatore MURATORE condivide la posizione espressa dalla Giunta e propone che la Commissione sanità esprima sullo schema di provvedimento parere favorevole con tale osservazione.

La Commissione accoglie la proposta di parere presentata dal relatore.

Schema di regolamento per il recepimento della direttiva 90/429/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali ai sensi dell'articolo 1, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, e 3 della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Parere favorevole)

(R 144 0 03, C 12^a, 9^o)

Il relatore MURATORE illustra, quindi, lo schema di regolamento concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina che recepisce la direttiva 90/429/CEE. Esso è suddiviso in disposizioni generali; norme relative agli scambi; norme relative alle importazioni; misure di salvaguardia e di controllo; disposizioni finali. L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione delle norme del regolamento. La definizione di sperma è contenuta nell'articolo 2. Esso può essere destinato agli scambi intracomunitari alle condizioni dettate dall'articolo 3. In materia di profilassi della malattia di Aujeszky ai fini degli scambi di sperma il Ministro della sanità adotta con proprio decreto le disposizioni comunitarie eventualmente emanate; lo stesso Ministro, constatato il rispetto delle disposizioni del regolamento, riconosce i centri di raccolta di sperma suino idonei agli scambi e provvede eventualmente alla revoca del riconoscimento stesso qualora non ne sussistano più le condizioni. Le spese connesse a misure di divieto all'importazione a seguito dei previsti controlli sono a carico dello speditore, del destinatario o del mandatario.

In base all'articolo 14 è prevista in linea generale l'applicabilità agli scambi di sperma delle disposizioni relative ai controlli veterinari in materia di scambi di animali vivi. Secondo quanto recita l'articolo 15, qualora una malattia contagiosa degli animali, che possa essere propagata dallo sperma, si manifesti o si estenda, o se altri motivi di polizia sanitaria tali da compromettere lo stato sanitario del patrimonio zootecnico nazionale lo giustificano, si applicano le misure di salvaguardia consentite dalle disposizioni in materia di scambi se è

interessato il territorio di uno stato membro o quelle in materia di importazione se è interessato tutto o in parte il territorio di un Paese terzo. Esperti veterinari della Commissione della Comunità europea possono procedere, come detta l'articolo 16, in collaborazione con le autorità competente, a controlli in loco. Negli articoli 17 e 18 sono contenute le disposizioni finali.

Il relatore Muratore, quindi, ricordato che la Giunta per gli affari delle Comunità europee ha riconosciuto che lo schema di regolamento recepisce sostanzialmente la direttiva 90/429, propone che su tale provvedimento la Commissione esprima parere favorevole.

La Commissione accoglie la proposta di parere del relatore.

Schema di regolamento per il recepimento della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni di provenienza da Paesi terzi di pollame ed uova da cova

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali ai sensi dell'articolo 1, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, e 3 della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Parere favorevole)

(R 144 0 03, C 12ª, 10º)

Il relatore MURATORE passa, poi, ad illustrare lo schema di regolamento che recepisce la direttiva 90/539/CEE concernente le norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni dai Paesi terzi di pollame e di uova da cova.

Il regolamento non si applica, così come stabilisce l'articolo 1, al pollame destinato a mostre, concorsi o competizioni.

Le definizioni dei termini ricorrenti nel regolamento si ritrovano all'articolo 2. Fra l'altro si considera laboratorio riconosciuto, ai fini degli accertamenti previsti, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio. Come malattie soggette a dichiarazione obbligatoria sono riconosciute l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle, indicate nell'apposito allegato.

Per stabilimento si intende l'impianto o parte di esso sito in uno stesso luogo e destinato alle attività di selezione, moltiplicazione, allevamento, incubazione.

Il Ministro della Sanità, secondo quanto recita l'articolo 3, riconosce gli stabilimenti idonei agli scambi di pollame dopo averne constatato la conformità alle disposizioni, che vengono specificatamente individuate in apposito allegato, ed al piano nazionale.

Eventuali modifiche al piano nazionale possono essere apportate previa approvazione degli Organi comunitari competenti. In base all'articolo 4 è riconosciuto l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Padova come laboratorio nazionale di riferimento.

Le condizioni da rispettare perchè i prodotti avicoli in questione possano essere ammessi agli scambi intracomunitari sono dettate agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12.

Sono previste all'articolo 13 le ulteriori misure di garanzia che possono essere richieste dal Ministero della Sanità alla Comunità per l'esecuzione dei programmi di lotta contro le malattie del pollame e nel

caso in cui, come prescrive l'articolo 14, il territorio nazionale risulti indenne o parzialmente indenne da una delle malattie rispetto alle quali sono recettive le specie di interesse avicolo.

Agli articoli 15 e 16 vengono dettate norme di polizia sanitaria in materia di trasporti; all'articolo 17 è previsto il certificato sanitario che deve scortare durante il trasporto il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambio.

Le norme per l'importazione da Paesi terzi sono stabilite ai successivi articoli 18, 19, 20 e 21, mentre all'articolo 22 è previsto, che qualora una malattia contagiosa del pollame si manifesti o si diffonda in un Paese terzo o sulla base di un altro giustificato motivo di polizia sanitaria, il Ministro della Sanità vieta l'importazione in provenienza diretta od indiretta dal Paese terzo in questione o da una parte del suo territorio.

L'articolo 23 modifica le precedenti direttive 89/662 e 90/425.

Infine sono previste disposizioni transitorie secondo le quali si applica la normativa vigente in materia fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie relative agli elenchi dei Paesi terzi o parte di essi da cui è ammessa l'importazione.

Il relatore MURATORE, quindi, rilevato che la Giunta per gli affari delle Comunità europee ha ritenuto che il provvedimento recepisce sostanzialmente le disposizioni della direttiva comunitaria, propone che la Commissione esprima parere favorevole allo schema di regolamento in titolo.

La Commissione accoglie la proposta di parere del relatore.

Schema di regolamento per il recepimento della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali ai sensi dell'articolo 1, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, e 3 della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Parere favorevole)

(R 144 0 03, C 12^a, 11^o)

Il relatore MURATORE, infine, illustra lo schema di regolamento che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazione da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina in attuazione della direttiva 89/556/CEE. Esso è suddiviso in disposizioni generali; norme relative agli scambi; norme relative alle importazioni; misure di salvaguardia e di controllo; disposizioni finali. Le norme previste nello schema di regolamento non si applicano agli embrioni concepiti tramite fecondazione *in vitro* né agli embrioni sottoposti a manipolazioni che toccano l'integrità della zona pellucida. All'articolo 2 vengono fornite le definizioni che poi ricorrono nel testo del regolamento: embrione, gruppo di raccolta di embrioni, veterinario del gruppo, partita di embrioni, paesi di raccolta, laboratorio di diagnosi riconosciuto. Le condizioni che gli embrioni devono soddisfare per poter essere destinati agli scambi sono dettate

dall'articolo 3; tra l'altro si prevede che siano ottenuti mediante fecondazione artificiale; che siano prelevati da animali con uno stato sanitario conforme a quello indicato nell'allegato B, e cioè indenni da tubercolosi, ufficialmente indenni o indenni da brucellosi, indenni da lucosi bovina enzootica o che non abbiano presentato durante gli ultime tre anni segni clinici della malattia. È pure previsto dopo la raccolta, il trattamento e l'immagazzinamento degli embrioni un certificato di scorta durante il trasporto, del quale si stabiliscono le caratteristiche al successivo articolo 5. Gli embrioni debbono essere raccolti dal cosiddetto «gruppo di raccolta» che è costituito da uno speciale gruppo di tecnici particolarmente competente e riconosciuto ai sensi dell'articolo 4. Particolari cautele devono essere adottate così come previsto dagli articoli 6, 7 e 8 per l'importazione da Paesi terzi; l'importazione può essere autorizzata da questi Paesi solo dietro presentazione di un certificato sanitario rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale e conforme al modello stabilito dalla CEE. Ogni partita di embrione, come recita l'articolo 10, prima di essere messa in libera pratica o assoggettata ad un regime doganale è sottoposta a controllo. Il controllo non si applica alle partite di embrioni provenienti da Paesi terzi e destinate a Paesi terzi in regime di transito doganale. Ogni partita, inoltre, introdotta dopo il controllo, allorchè è inoltrata nel territorio di un altro stato membro, deve essere scortata da certificato sanitario come prescritto all'articolo 11. A carico dello speditore, del destinatario o del mandatario, l'articolo 12 pone le spese risultanti dalle misure previste. Misure di salvaguardia di applicano qualora una malattia contagiosa che possa essere propagata da embrioni si manifesti o si estenda, oppure se sussistono altri motivi di polizia sanitaria, secondo quanto dispone l'articolo 13. Controlli in loco possono essere effettuati da esperti della Commissione della Comunità europea. Nelle disposizioni finali di cui all'articolo 15 è prevista la possibilità che il Ministero della sanità apporti modifiche agli allegati in conformità a disposizioni comunitarie. Infine l'articolo 16 stabilisce che le norme del regolamento non si applicano agli embrioni raccolti, trattati e immagazzinati prima del 1° gennaio 1991.

Quindi il relatore Muratore propone che la Commissione sanità esprima parere favorevole anche su questo schema di regolamento.

Dopo un intervento del senatore GRASSANI (che sottolinea la necessità di un potenziamento dei servizi veterinari e di un adeguamento degli organici in relazione ai nuovi e più gravosi compiti affidati ai veterinari in base al recepimento delle direttive comunitarie) e dello stesso relatore MURATORE (che condivide l'esigenza espressa dal senatore Grassani e ricorda l'impegno del rappresentante del Governo ad esaminare approfonditamente la questione) la Commissione accoglie la proposta di parere del relatore.

SULLA RICHIESTA DI UNA RICOGNIZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA SOCIALE

Il Presidente CONDORELLI dà conto di una lettera indirizzata alla Presidenza della Commissione del Presidente del Gruppo Repubbli-

no, senatore Gualtieri. Nella lettera il senatore Gualtieri evidenzia che gravi problemi finanziari ed amministrativi derivano dalla applicazione della nuova disciplina recentemente varata in campo sanitario, lamentando in particolare l'assenza di una normativa transitoria, e rileva che vasti settori dell'opinione pubblica hanno espresso forti critiche all'operato del Ministro della sanità; nella lettera si chiede quindi che la Commissione Igiene e Sanità avvii una ricognizione rigorosa della situazione del sistema di sicurezza sociale. Il presidente Condorelli fa quindi presente che della questione sarà investito l'Ufficio di Presidenza della Commissione.

La seduta termina alle ore 13.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi (874)

AL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre» con le altre: «fino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa dei decreti legislativi di cui alla legge 23 ottobre 1992, n. 421»

1.1 BRESCIA, BETTONI BRANDANI, STEFANO, ZUFFA

Ai commi 2, 3, 4 e 5, sopprimere le parole: «o la Provincia autonoma».

1.1-bis FERRARI Karl, RIZ, RUBNER, DUJANY

Al comma 2, sostituire le parole: «15 gennaio 1993» con le altre: «28 febbraio 1993».

1.2 BRESCIA, BETTONI BRANDANI, STEFANO, ZUFFA

Al comma 2, sostituire le parole: «settantesimo anno» con le altre: «sessantacinquesimo anno».

1.3 BRESCIA, BETTONI BRANDANI, STEFANO, ZUFFA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 2-bis:

«2-bis. I comitati dei garanti di cui al decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono soppressi e sostituiti:

a) dal Sindaco del Comune nelle USL monocomunali o facenti parte di un unico comune;

b) dalla Conferenza dei Sindaci, o dagli Assessori da essi delegati quando la USL comprende più Comuni.

In tal caso la Conferenza è presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. Tale conferenza delibera a maggioranza dei suoi componenti e con le procedure stabilite da specifico Regolamento approvato dalla Regione entro il 1° gennaio 1993, su proposta della Conferenza stessa. In attesa valgono, in quanto compatibili, le norme regolamentari del Consiglio Comunale del Comune con il maggior numero di abitanti.

Il Sindaco (o la Conferenza dei sindaci) definisce, nell'ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo delle USL, svolge le verifiche generali sull'andamento delle attività e formulano eventuali osservazioni utili nella predisposizione delle linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni.

Il Sindaco e il Presidente della Comunità montana verificano la coerenza delle decisioni assunte dall'amministratore straordinario rispetto agli atti di indirizzo emanati ed esprimono alla Giunta regionale valutazioni sull'attività dell'amministratore tramite relazione semestrale».

1.4

BRESCIA, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO,
STEFÀNO, ZUFFA

All'articolo 1, comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Sono validi a tutti gli effetti, i provvedimenti adottati dalle Regioni o dalle unità sanitarie locali, alla data del 31 dicembre 1989, relativi agli inquadramenti a favore del personale destinatario delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ancorchè siano stati oggetto di autotutela».

1.5

MARTELLI

All'articolo 1, comma 3 aggiungere il seguente periodo: «Sono da ritenersi validi gli atti adottati dalle USL in applicazione dell'articolo 117 del Decreto del Presidente Repubblica 20 maggio 1987, n. 270».

1.6

SIGNORELLI

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Restano validi tutti gli effetti degli atti previsti dagli articoli 116 e 117 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 adottati e resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1989, ancorchè siano stati oggetto di autotutela e relativi al contenuto del suddetto articolo».

1.7 MARINUCCI MARIANI, CONDORELLI, BRESCIA,
DIONISI, RABINO

Al comma 4 sopprimere dalle parole: «L'indennità annua» fino a: «predette somme».

1.8 BRESCIA, BETTONI BRANDANI, STEFÀNO, ZUFFA

Al comma 4 sopprimere dalle parole: «L'indennità di carica» fino alla fine del comma.

1.9 BRESCIA, BETTONI BRANDANI, STEFÀNO, ZUFFA

Al termine del comma 4 aggiungere: «Sono riconosciuti validi gli atti delle Regioni con i quali sono stati fissati gli emolumenti per gli amministratori straordinari, antecedentemente alla data di conversione in legge del presente decreto».

1.10 BRESCIA, BETTONI BRANDANI, STEFÀNO, ZUFFA

Il comma 5 è soppresso.

1.11 BRESCIA, BETTONI BRANDANI, STEFÀNO, ZUFFA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si applicano al personale medico tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 31 dicembre 1991, n. 412, a porre termine a decorre dal 1° gennaio 1993 a situazioni di incompatibilità attinenti al rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale».

1.12 BRESCIA, BETTONI BRANDANI, STEFÀNO, TOR-
LONTANO, ZUFFA

Al comma 9 sostituire le parole: «31 dicembre 1992» con le altre: «30 ottobre 1993».

1.13

GARRAFFA, MARTELLI, ZOTTI, PERINA, SIGNORELLI, MININNI-JANNUZZI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al 31 dicembre 1993 avrà effetto quanto contenuto dall'articolo 4 comma 7 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991».

1.14

GARRAFFA, MARTELLI, ZOTTI, PERINA, SIGNORELLI, MININNI-JANNUZZI

Sopprimere il comma 10.

1.15

BRESCIA, BETTONI BRANDANI, STEFANO, ZUFFA

Art. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

Le disposizioni di cui alla legge 19 febbraio 1991, n. 50 sono estese a tutti i dirigenti medici apicali e equiparati ai primari ospedalieri, nonché al personale dipendente dalle istituzioni sanitarie obbligatoriamente convenzionate in servizio alla data del 25 giugno 1992».

2.1

PERINA, CONDORELLI, CARRARA

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1993

38^a Seduta

Presidenza del Presidente

GOLFARI

Interviene il sottosegretario per i lavori pubblici Piermartini.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

Libertini ed altri: «Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione» (141)

Bono Parrino ed altri: «Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità» (453)

Andreini ed altri: «Norme in materia di determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione di immobili per motivi di interesse generale, di vincoli urbanistici e di contributi afferenti le concessioni edificatorie» (470)

Golfari ed altri: «Istituzione del catasto delle aree edificabili e disciplina generale dell'espropriazione a fini di pubblico interesse» (767)
(Esame e rinvio)

Il relatore alla Commissione, senatore CUTRERA, ravvisa nei disegni di legge in esame una notevole divaricazione tra i modi di affrontare il problema espropriativo, il quadro sistematico di riferimento ed i meccanismi di risoluzione proposti. Da un lato si pone il disegno di legge n. 453 (nonchè un altro disegno di legge d'iniziativa socialista, in via di presentazione), volto ad utilizzare lo strumento espropriativo per una ridefinizione del regime giuridico dei suoli che incida sulla rendita fondiaria introducendo un criterio di indifferenza rispetto alle scelte di piano; dall'altro lato, il disegno di legge n. 141 che inserisce la determinazione dell'indennità di espropriazione in un quadro globale di ridefinizione non soltanto dell'edificabilità dei suoli, ma degli stessi principi della gestione del territorio, introducendo una vera e propria nuova legislazione urbanistica, fondata sulla pianificazione comunale concernente la trasformazione del territorio.

Il disegno di legge n. 470, d'altra parte, nell'affrontare i nodi irrisolti della politica di governo del territorio, si sofferma su alcuni limitati obiettivi, quali l'efficacia e la durata dei vincoli urbanistici, l'adeguamento dei contributi concessori previsti dalla legge Bucalossi nonché la determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione: in merito, si prevede la possibilità di un'opzione del proprietario tra quattro diversi modi di determinazione, facenti riferimento al valore agricolo, alle utilizzazioni lecite in atto, alla coltura più redditizia ovvero alla media tra il valore venale e di canoni effettivamente percepiti negli ultimi dieci anni. Tale ultimo criterio recupera i principi sottesi alla legge del 1885 sul risanamento della città di Napoli, come recepiti nella legge su Roma capitale ed estesi al complesso delle espropriazioni in corso dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 359 del 1992. Quanto ai criteri di determinazione dell'edificabilità dei suoli, essi dipendono dalle determinazioni dei piani regolatori mentre, per i comuni che ne sono privi, valgono le definizioni di centro edificato contenute nella legge-ponte del 1967.

Il disegno di legge n. 767, nell'ancorare la determinazione dell'indennità di espropriazione all'istituzione di un catasto delle aree edificabili, abbandona ogni riferimento al regime dei suoli differenziandosi nettamente dalle soluzioni perseguite nella X Legislatura: il riordino del catasto, assai valorizzato dalla produzione legislativa dell'ultimo periodo, in tal caso non opera solo a fini di prelievo fiscale, ma anche per il riconoscimento dei valori della rendita sui quali andranno calcolati gli indennizzi. Tale catasto, che dovrebbe essere attivato a decorrere dal 1997 (data in cui comunque comincerebbe ad aver vigore per le province in cui sarà predisposto), è volto a censire le aree sulla base delle possibilità effettive di edificazione; è prevista anche la sua differenziazione tra zone omogenee, nonché tra utilizzazioni previste dalla pianificazione urbanistica, alla quale quindi l'accertamento dei valori risulterebbe collegato. Sulla dichiarazione del possessore circa il valore dell'area denunciato in sede fiscale, le commissioni censuarie comunali valuterebbero in base a criteri e stime disciplinati dalla legge, attribuendo agli uffici tecnici erariali funzioni di accertamento; la definizione dei valori avverrebbe comunque secondo le singole zone e non per ogni particella catastale.

La scelta tra i diversi impianti normativi proposti dai disegni di legge in esame non può prescindere dalla constatazione dell'urgenza di aggiornare il quadro legislativo di riferimento.

La legge urbanistica n. 1150 del 1942 conserva un'importanza fondamentale, essendo sorta nello stesso periodo bellico in cui anche altri Stati continentali europei prefiguravano sul piano normativo la necessità di ridisegnare il paesaggio urbano dopo le grandi distruzioni del secondo conflitto mondiale. Dopo quella fase, negli altri Stati europei, si procedette aggiornando l'impianto normativo urbanistico esistente con l'esame di questioni consequenziali ad esso connesse: i contenuti del diritto di proprietà, gli effetti delle scelte pubbliche di governo del territorio, il rapporto tra pubblico e privato nella qualificazione e nella gestione dell'espansione urbana. Tale complesso normativo, che pur senza revocare in dubbio i pilastri del sistema

urbanistico ne sviluppava le potenzialità, affrontava la definizione del regime giuridico dei suoli: in Italia essa è mancata (nonostante i ripetuti tentativi collegati ai nomi di Sullo, Pieraccini e Bucalossi) soprattutto per la grave pressione lobbistica che sul Parlamento hanno esercitato i rappresentanti della rendita fondiaria, con effetti paralizzanti sull'evoluzione legislativa in materia.

Nella X legislatura una profonda riflessione fu sviluppata sulla definizione della capacità edificatoria e sul principio di perequazione fondiaria, collegando la mobilità del diritto di edificazione alla definizione di comparti cui indirizzare le scelte dei privati: la determinazione di un indice medio di edificabilità, graduabile dal centro storico alle zone di espansione urbana, mirava a superare l'arbitrarietà di un sistema che attribuisce alle scelte del piano regolatore la possibilità di distribuire vantaggi e svantaggi tra i proprietari. La razionalizzazione della normativa sul regime dei suoli rappresenta ancor di più in questa legislatura un'occasione per ridisciplinare la discrezionalità amministrativa in materia urbanistica, garantendo trasparenza di scelte ed agganciando le prospettive di piano ad un principio di indifferenza dei vantaggi derivanti dall'operato dell'amministrazione: è maturo il momento di affrontare e risolvere la questione del regime giuridico dei suoli, interrotto la scorsa legislatura dopo che un testo unificato (di cui il disegno di legge n. 453 ripercorre i punti salienti) approvato dal Senato della Repubblica il 2 agosto 1990 si arenò in un defatigante esame presso la Camera dei deputati.

Richiede quindi alla Commissione quali determinazioni riterrà di assumere in merito al quadro di riferimento della legislazione in esame, definendo l'esatta portata dell'intervento normativo in materia di espropriazione, a fronte dell'estrema varietà di soluzioni proposte con i disegni di legge in esame. Con tale scelta andrà poi ricordato il corso dell'indagine conoscitiva sulle prospettive della legislazione urbanistica autorizzata dal Presidente del Senato, che in ogni caso potranno essere di estremo ausilio all'elaborazione della Commissione in materia.

Il presidente GOLFARI ringrazia il relatore ed esprime vivo apprezzamento per l'ampia e puntuale ricognizione dei problemi sottoposti all'esame della Commissione.

Si associa agli apprezzamenti del Presidente il sottosegretario PIERMARTINI.

Si apre quindi un dibattito preliminare relativo alla delimitazione della tematica da affrontare con l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore MONTRESORI, dopo aver fatto riferimento all'esperienza della scorsa legislatura che ha visto il Senato approvare un disegno di legge in materia di espropriazione poi arenatosi presso l'altro ramo del Parlamento, sottolinea come il sistema francese su cui esso si fondava sia ora in crisi: di qui la mancata riproposizione di quel testo da parte del suo Gruppo. Oggi il problema delle indennità di esproprio ha comunque perso di centralità grazie soprattutto all'approvazione dell'articolo 5-bis della legge n. 359 del 1992; occorre quindi, a suo

avviso, muovere in direzione di un riordino a carattere più ampio. Conclude affermando che il disegno di legge n. 767 non si pone in termini alternativi rispetto agli altri, ma li integra affrontando un problema di grande rilevanza come quello del catasto.

Il senatore PARISI Vittorio ritiene che non ci si debba ritrarre di fronte alla prospettiva di affrontare temi generali di grande portata; è giunto fra l'altro il momento di fare un bilancio, domandandosi se esistano ancora in Italia aree nuove edificabili. A sostegno dell'ipotesi di un approccio globale sta a suo avviso anche la considerazione dei radicali mutamenti che il termine ambiente ha subito nei 50 anni trascorsi dal 1942.

Il senatore SPECCHIA ricorda come nella scorsa legislatura si pervenne in Senato all'approvazione del disegno di legge sul regime dei suoli con il voto contrario del Movimento sociale italiano-Destra nazionale. I nodi da affrontare prima di entrare nel merito dei provvedimenti in titolo sono, a suo modo di vedere, due: oltre alla esatta definizione dell'oggetto, di cui si è discusso finora, infatti, occorrerà anche vedere in che modo tenere conto del lavoro svolto dall'altro ramo del Parlamento sul disegno di legge citato. Quanto al primo punto, la sua parte politica ritiene che, essendo passato ancora del tempo, non ci si possa ora limitare alla materia degli espropri, ma occorra puntare ad una revisione della normativa urbanistica, almeno per le parti che si sono dimostrate nettamente superate.

Il senatore ANDREINI, nel riservarsi di effettuare una riflessione approfondita all'interno del suo Gruppo, svolge alcune considerazioni preliminari collegate al prevalere dell'una o dell'altra ipotesi. In particolare rileva come, ove si decidesse di muovere verso una riforma della legge urbanistica, ogni gruppo vorrebbe presumibilmente presentare un proprio progetto. Sul piano procedurale si potrebbe partire con i disegni di legge in titolo allargando in seguito l'esame ai disegni di legge di più ampia portata pervenuti successivamente; vi è comunque anche un problema di tempi.

Il senatore TABLADINI, premesso che, pur operando all'interno della Commissione urbanistica della sua città, non si ritiene un esperto della materia, ritiene comunque innegabile che la legge urbanistica del 1942 sia per alcuni aspetti superata. Al riguardo auspica che la Commissione possa effettuare una verifica sulle modalità di soluzione dei problemi urbanistici in altri Paesi, traendone spunto per la sua attività legislativa. Conclude sottolineando l'importanza di una revisione della normativa sul catasto, al cui riguardo va superata l'ottica centralistica, prevedendo un'articolazione delle competenze a livello degli enti locali o al massimo delle regioni.

Il senatore INNAMORATO, dopo essersi riservato di esaminare la questione della delimitazione della tematica nell'ambito del suo Gruppo, ritiene comunque di sottoporre all'attenzione della Commissione il problema del recupero delle aree interne, problema che non ci si

potrà esimere dall'affrontare ove si optasse per una revisione della legge urbanistica del 1942.

Il presidente GOLFARI propone quindi che l'esame dei disegni di legge in titolo venga aggiornato e che si dia inizio già dalla prossima settimana alle audizioni previste nel programma dell'indagine conoscitiva sull'urbanistica; anche attraverso le notizie che potranno essere in tal modo raccolte, si potrà decidere sull'ampiezza degli interventi innovatori che la Commissione si accinge ad operare.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 11,45.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1993

15ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCOGNAMIGLIO PASINI

La seduta inizia alle ore 9,45.

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 10,10, viene ripresa alle ore 11,10).

Alla ripresa il PRESIDENTE, preso atto della perdurante mancanza del numero legale, toglie la seduta annunciando che la Giunta tornerà a riunirsi con lo stesso ordine del giorno domani giovedì 21 gennaio 1993 alle ore 12.

(R 30, C 23ª, 3º)

La seduta termina alle ore 11,25.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1993

13ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHIAROMONTE

La seduta inizia alle ore 8,40.

AUDIZIONE DEL SENATORE GIULIO ANDREOTTI, IN QUALITÀ DI EX PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(R 46 0 01, B 65ª, 4º)

Il presidente CHIAROMONTE ringrazia il senatore Andreotti per la disponibilità mostrata verso il Comitato accettandone l'invito a intervenire nella seduta odierna.

Il Comitato ascolta quindi una esposizione del senatore ANDREOTTI su talune specifiche tematiche relative alla funzionalità dei Servizi.

Pongono successivamente quesiti i deputati TASSONE e LAZZATI, i senatori COSSUTTA, PINTO e ACQUAVIVA e il presidente CHIAROMONTE ai quali risponde, nella replica, il senatore Andreotti.

Al termine dell'audizione il presidente CHIAROMONTE ricorda che il Comitato tornerà a riunirsi nel pomeriggio alle ore 16 per procedere all'audizione dell'ammiraglio Fulvio Martini, ex direttore del SISMI.

La seduta termina alle ore 10,10.

14ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CHIAROMONTE

La seduta inizia alle ore 16,15.

AUDIZIONE DELL'AMMIRAGLIO FULVIO MARTINI, EX DIRETTORE DEL SISMI

(R 46 0 01, B 65ª, 5º)

Il Comitato procede all'audizione dell'ammiraglio Martini in qualità di ex direttore del SISMI.

Dopo una relazione introduttiva, l'ammiraglio Martini risponde a quesiti posti dai deputati Lazzati e Sterpa, dal senatore Pinto e dal Presidente Chiaromonte.

La seduta termina alle ore 18.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sui testi unici concernenti
la riforma tributaria

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1993

13ª Seduta

Presidenza del Presidente
FAVILLA

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente FAVILLA ricorda che, in esecuzione del mandato conferito dalla Commissione, i relatori hanno presentato i pareri sulla *minimum tax* – da intendersi riferito anche ai connessi provvedimenti sui coefficienti presuntivi di ricavi e sui lavoratori marginali – sul nuovo contenzioso tributario e sui nuovi organi del contenzioso tributario. I tre pareri verranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna, al fine di una più agevole consultabilità.

Dei provvedimenti su cui la Commissione doveva esprimere il parere residuano solo quello sulle agevolazioni e quello sul nuovo trattamento tributario dei redditi della famiglia: per entrambi però è scaduto il termine del 31 dicembre 1992. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge per la riapertura dei termini, che non risulta però ancora pervenuto. In occasione della discussione di tale disegno di legge potrebbe anche essere trattato il problema della interpretazione della delega contenuta nella legge n. 408 del 1990 e n. 413 del 1991. In materia di agevolazioni, il Governo è già intervenuto con le misure recate dall'articolo 66 del decreto legge n. 513 del dicembre 1992: tali misure risultano di contenuto più ampio rispetto a quelle su cui si era espressa la Commissione.

Al momento attuale, pertanto, la Commissione, volendo limitarsi rigorosamente ai suoi compiti istituzionali, potrebbe riunirsi solo per eleggere il Vice Presidente, poichè i decreti su cui essa doveva esprimersi sono stati tutti già emanati ovvero sono decaduti per decorrenza dei termini. Potrebbe però essere valutata l'ipotesi che la Commissione si esprima retrospettivamente su come sono stati recepiti dal Governo i pareri da essa espressi e come se ne sia tenuto conto nella emanazione del testo definitivo dei decreti in materia di *minimum tax* e di contenzioso tributario.

Il deputato LETTIERI rimarca l'opportunità della convocazione della Commissione e chiede che venga messa all'ordine del giorno della prossima seduta la elezione di un Vice Presidente. Auspica poi che la Commissione esprima comunque la propria opinione anche sui testi definitivi emanati dal Governo, a cui sono state mosse critiche da più parti: a titolo di esempio, dichiara di aver ricevuto proteste da parte della categoria dei notai per il fatto che tali professionisti sono stati esclusi dal novero dei possibili difensori dei ricorrenti nel nuovo processo tributario. Si augura infine che vengano al più presto riaperti i termini per la emanazione dei decreti delegati sulle agevolazioni e sul nuovo trattamento tributario dei redditi della famiglia.

Il deputato Wilmo FERRARI ritiene che la Commissione debba osservare rigorosamente i limiti della propria competenza istituzionale. Peraltro, se il Governo è d'accordo, nulla impedisce che tra Commissione e Governo si svolga una sorta di dibattito anticipato sulle agevolazioni tributarie e sul trattamento tributario dei redditi della famiglia e dei redditi da capitale, prima ancora della presentazione dei relativi testi.

Il senatore PICCOLO conviene sulla difficoltà di discutere testi di proposte normative senza che essi siano nell'area di competenza formale della Commissione e chiede che in futuro si eviti di concentrare la discussione di più provvedimenti in un ambito di tempo troppo ristretto.

Il senatore RABINO ringrazia il Presidente per l'iniziativa della convocazione e giudica meritevole di consenso l'ipotesi di esaminare in quale misura il Governo abbia tenuto conto delle valutazioni espresse dalla Commissione. Ad esempio, le recenti misure sulle agevolazioni contenute nel decreto legge n. 513 non hanno seguito, se le si consideri globalmente, le indicazioni della Commissione.

L'onorevole VARRIALE ritiene opportuno esaminare il recepimento dei pareri da parte del Governo e prega l'ufficio di segreteria della Commissione di preparare una tabella comparativa, che evidenzi l'accettazione o meno da parte del Governo, nella emanazione dei testi definitivi dei decreti, delle singole proposte della Commissione. Anticipa però la sua personale valutazione, dichiarando di ritenere che il Governo non ha dato peso adeguato alle proposte della Commissione.

Il presidente FAVILLA rimarca che, se si fa il conteggio dei singoli suggerimenti avanzati dalla Commissione, sono nettamente prevalenti i casi in cui essi sono stati accettati dal Governo.

Il senatore BRINA invita ad avere piena consapevolezza del carattere solo consultivo della Commissione.

Il presidente FAVILLA constata che sembra prevalere tra i commissari la consapevolezza della opportunità di un rigoroso rispetto dei limiti di competenza della Commissione. Il dialogo preventivo con il

Governo, proposto dall'onorevole Ferrari, potrà aver luogo solo se il Governo dichiarerà la propria disponibilità. L'ufficio di segreteria della Commissione preparerà la tabella comparativa richiesta dall'on. Varriale, ma evidentemente eventuali iniziative saranno assunte dai commissari solo in qualità di singoli parlamentari o di Gruppi politici e non come Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

ALLEGATO

Parere sugli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernenti la *minimum tax*, i coefficienti presuntivi e i lavoratori marginali

(Estensore SCHEDA)

La Commissione parlamentare per il parere al Governo sui testi unici concernenti la riforma tributaria,

premesso che:

la *Minimum Tax*, nella sua filosofia generale, intende far pagare, mediante coefficienti forfettari, che stabiliscono una presunzione rovesciabile solo mediante una complessa prova contraria, categorie di contribuenti che, secondo l'opinione comune corroborata da indizi induttivi dell'amministrazione finanziaria, nella media, sono usi praticare forme accentuate di evasione.

A mali estremi, estremi rimedi.

È questo che spiega, anche se ad avviso del relatore non giustifica pienamente, la rigidità dei coefficienti presuntivi, che sono stati predisposti per l'applicazione di questa formula straordinaria di accertamento.

Del resto, l'amministrazione finanziaria è ben consapevole che si tratta di norme di emergenze, rigidamente semplificate, tanto è vero che dichiara che le tabelle in esame hanno carattere temporaneo.

Ma anche in un periodo di tempo limitato per norme dichiaratamente provvisorie, non appare corretto trascurare alcuni principi cardine di equità, che dovrebbero accompagnare, generalmente, i provvedimenti tributari.

Innanzitutto, bisogna riferirsi ai giovani, che iniziano la loro attività. Il loro ingresso nella attività economiche e commerciali e nelle professioni, non è, ai giorni nostri, agevole, perchè la congiuntura espansionistica è tramontata e, anche nelle aree tradizionalmente forti, il mercato dei servizi di ogni specie è in recessione. D'altro canto, i giovani sono i futuri dirigenti del Paese: ad essi non si può fornire l'immagine di un fisco che procede a sciabolate, semplicisticamente; occorre presentare, nei loro confronti, parametri realistici, che corrispondono effettivamente al «minimo» secondo lo spirito del sistema in esame.

L'attenzione nei loro confronti, pertanto, deve essere sostanziosa e non marginale, affinchè i coefficienti si ispirino a criteri di equità uniformi.

Il decreto attuativo della *minimum tax* considera, opportunamente, anche l'età nella direzione inversa, dell'anzianità: il reddito del lavoratore autonomo, del piccolo imprenditore di cui è prevalente l'apporto personale, subisce le sue vicende biologiche.

L'esercizio professionale, l'azienda con il passare del tempo, certo, si afferma.

Ma, a un certo punto, le energie personali, del lavoratore autonomo, del piccolo artigiano o commerciante, purtroppo, si riducono.

Egli continua l'attività, ma avendo meno bisogni, ha anche meno necessità di guadagnare e riduce il ritmo e la tensione del suo impegno.

Il tributo deve tenere conto di questa realtà, non deve configurarsi come una sorta di frusta che obbliga il contribuente a lavorare, solo per poter conseguire quel reddito presunto, che il fisco gli assegna.

Un terzo aspetto si riferisce alla diversità fra le varie aree e zone, nelle quali la capacità di guadagno, anche i costi della vita e il potere d'acquisto del reddito sono diversi. Quei 30 milioni che paiono una cifra «ridicola» per chi è abituato alle grandi cifre, ai costi della vita, al caro affitti, alle esigenze ed agli stress della vita metropolitana, appaiono un grosso importo nelle aree di montagna, nelle zone rurali, nelle aree periferiche, ove i fitti sono bassi, le esigenze sono minori, vi è autoconsumo, ed i prezzi al minuto sono gravati di minori costi di distribuzione.

Anche i redditi dei commercianti, degli artigiani, dei professionisti sono minori.

E proprio per questo, ciascuno, spendendo meno per i vari beni e servizi, ottiene un tenore di vita paragonabile a quello che si ottiene in città con un reddito di un 30 per cento - 50 per cento in più.

Ma il fisco deve riferirsi al reddito, da cui preleva una quota, non al potere di acquisto, sicchè i coefficienti vanno ponderati sotto questo profilo, in modo adeguato.

Infine, il mondo dei servizi e delle piccole imprese - non dimentichiamolo - è in parte costituito di segmenti di marginalità economica e ciò specie in quest'epoca in cui, da un lato il progresso tecnologico e organizzativo (vedi grande distribuzione) riduce i segmenti di mercato delle attività tradizionali, tramutandoli, talora, in nicchie, dall'altro lato non è facile trovare occupazioni alternative, vuoi perchè la domanda globale è bassa, vuoi perchè il tasso di interesse è alto.

Infine, vi sono gli operatori *part-time* che, spesso, sono tali perchè, mediante l'attività di lavoro autonomo, il piccolo commercio, l'artigianato di paese, integrano il reddito di un'altra attività, come ad esempio quella agricola, o di altri familiari.

Il nostro settore di servizi in vari comparti è caratterizzato da un eccesso di esercizi e ciò si traduce in riduzione di redditività.

Se la *minimum tax* vuole corrispondere al suo nome, deve tenere conto di tutte queste circostanze e sapere operare le opportune distinzioni, per evitare che, basandosi sulla critica dei difetti particolari, si voglia mandare all'aria il principio, che mi pare da difendere.

Tutto ciò premesso la Commissione parlamentare delibera di esprimere parere favorevole sugli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri concernenti: «Determinazione del contributo diretto lavorativo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154» e «Determinazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi e di corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Con le seguenti osservazioni:

1. - Nell'articolo 1 del decreto sul contributo diretto lavorativo (*minimum tax*), dopo il comma 4, vengano aggiunti i seguenti:

«4-bis. In caso di contemporaneo svolgimento di attività in relazione alle quali si applica il disposto dell'articolo 11-bis del decreto-legge n. 384 del 1992 e di attività produttive di reddito agrario di cui all'articolo 29 del TUIR l'importo del contributo diretto lavorativo è ridotto del 50 per cento. Nel caso in cui l'attività produttiva di reddito agrario sia svolta per una parte dell'anno la riduzione va rapportata al periodo di effettivo svolgimento dell'attività nel corso dell'anno.

4-ter. In casi di contemporaneo svolgimento di attività in relazione alle quali si applica il disposto dell'articolo 11-bis del decreto-legge n. 384 del 1992 e di attività produttive di redditi diversi da quelli di cui ai commi 4 e 4-bis, l'importo del contributo diretto lavorativo è ridotto dell'ammontare dei redditi stessi, fino ad un massimo del 50 per cento del contributo. Nel caso in cui queste ultime attività siano svolte per una parte dell'anno la riduzione va rapportata al periodo di effettivo svolgimento delle attività stesse nel corso dell'anno.

4-quater. In caso di contemporaneo svolgimento delle attività di cui ai commi 4, 4-bis e 4-ter l'importo del contributo diretto lavorativo può essere ridotto fino ad un massimo del 50 per cento del contributo stesso».

Secondo l'ordine del giorno interpretativo n. 9/0718/016 approvato dal Senato nella seduta dell'11 novembre 1992 in ordine ai soggetti per i quali l'attività artistica o professionale ha carattere secondario rispetto all'attività principale regolarmente retribuita produttiva di redditi di lavoro dipendente e assimilati e come tale oggetto di diversa e autonoma imposizione fiscale, da cui derivi un reddito non inferiore a quello riferito alla *minimum tax*, la Commissione ritiene che a tali casi non possa essere applicata la norma sulla *minimum tax*, ma semplicemente che gli uffici erariali potranno verificare le posizioni reddituali sulla base dei coefficienti presuntivi di compensi.

2. - Nell'articolo 1, comma 6, la lettera a) venga sostituita dalla seguente:

«a) Nei primi due periodi d'imposta di attività, compreso quello di inizio, per le imprese di cui alle prime due categorie della tabella A

allegata al presente decreto e nei primi tre periodi d'imposta di attività, compreso quello di inizio, per gli artisti e professionisti di cui alle altre tre categorie della stessa tabella e), in ogni caso, nel periodo d'imposta in cui è cessata l'attività».

3. - Nell'articolo 3, comma 1, lettera c) il secondo ed il terzo capoverso vengano sostituiti dai seguenti:

«0,70 nel caso in cui le attività di cui alla categoria I siano iniziate da almeno due anni e da meno di cinque e quelle di cui alle categorie II, IV e V siano iniziate da almeno tre anni e da meno di sei: in tali casi non si applica la maggiorazione prevista per le aree di particolare rilievo;

0,80 nel caso in cui le attività di cui alla categoria I siano iniziate da almeno cinque anni e da meno di sette e quelle di cui alle categorie III, IV e V siano iniziate da almeno sei anni e da meno di undici; in tali casi non si applica la maggiorazione prevista per le aree di particolare rilievo;».

4. - La lettera d) del comma 6 dell'articolo 1 venga sostituita dal seguente testo:

«d) in caso di liquidazione ordinaria dell'impresa o società a condizione che, in ipotesi di impresa individuale, la liquidazione stessa non si protragga per più di tre esercizi compreso quello in cui ha avuto inizio».

5. - Alla lettera e) del comma 6 dell'articolo 1, l'espressione «per i quali è stata accolta la domanda presentata» sia sostituita dall'espressione «i quali abbiano presentato la domanda».

6. - Alla terza nota in calce alla tabella A, l'espressione «per i quali è stata accolta la domanda presentata» sia sostituita dalla espressione «i quali abbiano presentato la domanda».

7. - Nel comma 6 dell'articolo 1, dopo la lettera e), sia inserita la seguente lettera f):

«f) nei riguardi delle imprese esercenti esclusivamente attività di gestione immobiliare e delle società che hanno concesso in affitto l'unica azienda posseduta».

8. - Nell'articolo 1, dopo il comma 6, venga aggiunto il seguente:

«Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, lettera a), per inizio dell'attività deve intendersi l'impianto di una nuova iniziativa produttiva distinta da quelle eventualmente già esercitate anche in precedenza».

9. - Al comma 2 dell'articolo 2, venga aggiunta alla fine l'espressione «anche se soci di società in nome collettivo o soci accomandatari di società in accomandita semplice».

10. - Nell'articolo 3 comma 1, lettera b), venga aggiunto: «0,60 nel caso di attività svolte nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

11. - Nell'articolo 3, va aggiunto il seguente comma:

«3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), il numero dei lavoratori dipendenti va determinato sommando le giornate di lavoro riferibili a tutti i lavoratori e dividendo il risultato per 312. Nel computo dei dipendenti vanno compresi anche i lavoratori dipendenti a tempo parziale, gli apprendisti ed i soggetti assunti in base a contratto di formazione-lavoro, le cui giornate di lavoro vanno considerate al 50 per cento. L'incremento del 5 per cento va calcolato con riferimento all'importo così ottenuto diminuito di una unità. In presenza di società o assicurazioni di cui all'articolo 5 del TUIR, di imprese familiari, di aziende coniugali non gestite in forma societaria e di associazioni in partecipazione l'incremento del 5 per cento va calcolato con riferimento all'importo risultante dalla tabella a) allegata al presente decreto, tenendo conto esclusivamente di quanto disposto all'articolo 3, comma 1, lettera b)».

12. - La definizione delle «zone di particolare rilievo urbane o extraurbane in regioni diverse da quelle di cui alla tabella B», menzionate alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, e quella delle «professioni ed attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzatura», di cui alla categoria V della tabella A, sia affidata ad atto amministrativo demandato al Governo.

13. - Nella tabella A le dizioni relative alle categorie III e IV vengano sostituite dalle seguenti:

«III - professioni per lo svolgimento delle quali è richiesto il diploma, anche se è previsto l'esame di abilitazione, ed altre che non richiedono titolo di studio.

IV - professioni per lo svolgimento delle quali è richiesta la laurea, anche se è previsto l'esame di abilitazione».

14. - Sia chiarito che il contributo diretto lavorativo non è soggetto all'ILOR.

15. - Sia chiarita la questione dell'eventuale cumulabilità dei diversi coefficienti di riduzione ed il criterio in base al quale va computata l'anzianità del contribuente.

16. - La Commissione, avendo rilevato che i coefficienti presuntivi di compensi relativi agli esercenti attività professionale, se applicati con effetto congiunto ai parametri della *minimum tax*, risultano eccessivamente penalizzanti, ritiene necessario che in sede di applicazione dei coefficienti non si tenga conto della *minimum tax* o che, in alternativa, sia stabilita una congrua attenuazione dei coefficienti stessi.

17. - Sia chiarito che la Commissione provinciale può decidere in merito alle domande presentate anche se il parere di una tra le associazioni di categoria presenti nel CNEL ovvero dell'ordine professionale di appartenenza non è stato reso in sede di esame da parte della Commissione.

18. - Si raccomanda di escludere la rilevanza del Contributo diretto lavorativo di cui all'articolo 11-*bis* del disegno di legge n. 384 del 1992 ai fini dell'IVA.

19. - Si raccomanda infine di precisare, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i criteri e le modalità in base ai quali sono individuati i contribuenti marginali.

**Parere sullo schema di decreto delegato recante la revisione del
contenzioso tributario**

(Estensore FAVILLA)

La Commissione parlamentare per il parere al Governo sui testi unici concernenti la riforma tributaria, nella seduta del 16 dicembre 1992, ha completato l'esame dello schema di decreto delegato da adottare in attuazione della delega conferita dall'articolo 30 della legge 29 dicembre 1991, n. 413, recante «Disposizioni per la revisione del contenzioso tributario».

Il parere della Commissione sullo schema di decreto riguardante le «Disposizioni sul processo tributario» presentato dal Ministro delle finanze è positivo, in quanto detto schema risponde in modo esauriente ed organico ai principi e criteri direttivi indicati nella legge di delega al Governo così da potersi affermare che la delega è stata correttamente attuata.

La Commissione ritiene peraltro necessario rilevare, prima di passare alla indicazione di alcune proposte di modifica da inserire nel testo definitivo, che l'assetto del sistema del contenzioso tributario risultante dall'azione combinata della legge di delega n. 413 del 1991 e del decreto legislativo di attuazione, pur dando luogo ad un sensibile miglioramento dell'ordinamento esistente, attraverso l'introduzione di elementi estremamente positivi (quali ad esempio l'obbligo di assistenza tecnica delle parti con conseguente qualificazione del processo tributario; il generale potere cautelare di sospensione degli effetti dell'atto dell'Amministrazione finanziaria; l'articolazione del giudizio di merito in due gradi; la delimitazione *ab initio* dell'ambito della questione controversa) non può essere considerato il punto finale del percorso indispensabile per pervenire ad un sistema del contenzioso tributario del tutto soddisfacente.

Restano invero irrisolte alcune rilevanti questioni, tra le quali un posto di preminente rilievo è da riconoscere alla istituzione di un giudice a tempo pieno, idoneo in tal modo ad assicurare piena professionalità, indipendenza ed impegno. Di tale questione e di altre ancora il Parlamento dovrà occuparsi affinché il processo di cambiamento avviato arrivi a soddisfacente e piena conclusione.

Passando alle proposte di modifica al testo in esame, la Commissione rileva che l'articolo 2, riguardante l'oggetto della giurisdizione tributaria, fa ricorso al metodo della enumerazione previsto nella legge di delega, concludendo la medesima enumerazione con il punto *i*) ove si fa espressa menzione di «ogni altro tributo attribuito dalla legge alla competenza giurisdizionale delle Commissioni tributarie».

Al fine di assicurare la effettiva concentrazione delle controversie tributarie davanti ad un solo giudice sarà pertanto indispensabile che il Parlamento, nello svolgimento delle proprie attività, precisi di volta in volta la devoluzione della materia a tale giudice.

Particolare attenzione è stata dedicata all'articolo 12 relativo all'assistenza tecnica delle parti diverse dall'Amministrazione pubblica.

La previsione dell'attenuazione dell'obbligo dell'assistenza tecnica nel caso di «tenue valore della controversia e della semplicità della questione» rimessa alla discrezionale valutazione della competente Commissione tributaria appare in contrasto con l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e di pari trattamento sul territorio. Si ritiene necessario, pertanto, consentire la deroga al principio dell'obbligo di assistenza tecnica mediante l'ammissibilità del ricorso proposto personalmente dalla parte, soltanto nel caso di questione relativa a tributo di importo inferiore a lire 1.000.000 e nel caso di ricorso per le fattispecie di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787.

Alla luce delle osservazioni esposte, l'articolo 12 potrebbe pertanto ridursi da sette a sei commi, mediante la riunione in un unico comma del V e VI, che risulterebbero così modificati: «Le controversie riguardanti tributi in contestazione d'importo inferiore a 1.000.000 di lire, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonché i ricorsi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Il Presidente della Commissione o della Sezione o il Collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l'incarico a un difensore abilitato».

Sempre a proposito dell'articolo 12 la Commissione osserva che l'indicazione contenuta nel comma 2, circa i soggetti abilitati all'assistenza del contribuente, distinti in due categorie, quella di coloro che sono abilitati a svolgere l'assistenza su ogni questione controversa e quella di coloro che sono abilitati all'assistenza tecnica solo se la questione verte su materia «di rispettiva competenza», introduce un elemento di incertezza ed aleatorietà nel processo tributario a scapito del contribuente.

Questi infatti, se assistito da un difensore ritenuto non esperto nella materia oggetto della controversia, rischia di subire, nel caso di declaratoria di inammissibilità del gravame da parte della Commissione tributaria, un grave nocumento con conseguenze negative anche sul piano del suo diritto alla difesa. Al fine di eliminare incertezze, la Commissione ritiene necessario che venga stabilito quali sono gli esperti abilitati all'assistenza tecnica in determinate materie.

Materie che, va osservato, costituiscono la base o il riferimento di alcuni tributi caratterizzati da uno specifico contenuto tecnico e presuppongono pertanto una corrispondente conoscenza da parte di coloro che devono svolgere un ruolo di assistenza.

In tal caso, un'adeguata garanzia potrebbe essere assicurata dall'iscrizione del soggetto al quale affidare l'assistenza tecnica in un albo o ruolo professionale di specifico carattere tecnico.

Il superamento della situazione di incertezza prima detta imporrebbe pertanto l'individuazione, da parte del legislatore delegato, delle competenze specifiche necessarie per l'assunzione dell'incarico di difensore, correlando a controversie su determinati tributi il requisito dell'iscrizione ad uno specifico albo o ruolo.

In tale sede inoltre dovrà essere chiarita e definita la posizione di coloro che sono iscritti in altri albi, in altri ruoli o negli elenchi esistenti presso le Intendenze di finanza che sembrano attestare il possesso di una competenza generale, anche se talvolta generica, nella materia tributaria.

Potrebbe infine essere presa in considerazione la possibilità che persone dotate di una particolare preparazione tecnica e scientifica (quali, ad esempio, magistrati, avvocati generali dello Stato, professori universitari in materia economica, contabile e tributaria, dirigenti del Ministero delle finanze, dirigenti aziendali addetti ai settori contabili o fiscali purchè in possesso di un titolo di studio idoneo a far conseguire l'iscrizione in uno degli albi, ruoli od elenchi previsti) possano provvedere direttamente alla funzione di assistenza tecnica nel processo, per le questioni proprie o delle aziende che rappresentano.

Quale ultima osservazione sull'articolo 12 si suggerisce poi di procedere alla soppressione delle parole da «salvo la facoltà...» a «procedura civile» contenute nel comma 1 in quanto esse esprimono una enunciazione pleonastica.

Dall'esame dell'articolo 19 concernente gli «atti impugnabili e oggetto del ricorso» sono emerse due esigenze: 1) di aggiungere alle ipotesi contemplate nel comma 1, lettera *h*) anche quella della revoca; 2) di modificare la formulazione del comma 3 nel modo seguente: «Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati o da adottare precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

È altresì consentita l'impugnabilità dell'atto già impugnato, da parte del contribuente solidale, al quale non sia stata data alcuna comunicazione in precedenza».

Tenendo conto che il concessionario del servizio della riscossione può essere «parte» del procedimento tributario raramente e soltanto nei casi che lo riguardano personalmente, è opportuno all'articolo 23, comma 1, sostituire la congiunzione «e» che ne precede la citazione, con la disgiuntiva «o», allo scopo di evitare errate interpretazioni sul suo dovere di costituirsi in giudizio.

All'articolo 23, comma 2, si ritiene utile l'inserimento, dopo la parola «controdeduzioni», delle parole: «in tante copie quante sono le parti in giudizio».

La Commissione ritiene utile suggerire l'espressa previsione dell'assegnazione dei ricorsi a carattere ripetitivo, concernenti identiche questioni di diritto, alla medesima sezione.

Tale disposizione potrebbe trovare utile collocazione dopo il comma 2 dell'articolo 27 e potrebbe essere così formulata: «2-bis. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 29, comma 1, il Presidente della Commissione assume gli opportuni provvedimenti affinché i ricorsi

concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente».

Dall'esame dell'articolo 38, comma 3, è emerso che il mancato richiamo al secondo comma dell'articolo 327 codice procedura civile, trascura l'ipotesi in cui la parte non si sia costituita e non sia stata a conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza. Allo scopo di evitare che in questo caso nei confronti di tale soggetto si formi il giudicato, sarebbe utile aggiungere una espressa previsione in tale senso, quale ad esempio: «Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.».

Evidenti ragioni di opportunità inducono la Commissione a suggerire di considerare nell'articolo 39 l'espressa previsione della sospensione del processo nel caso in cui la definizione della questione in corso dipende dall'esito di altra controversia.

Il principio della sospensione necessaria, di recente introdotto nel codice di procedura civile (articolo 35 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con effetto dal 1° gennaio 1992) può trovare utile applicazione anche nel processo tributario.

Nell'articolo 46 sarebbe utile prevedere un regime delle spese, parallelamente a quanto disposto nell'articolo 45, comma 2.

Potrebbe pertanto prevedersi un secondo comma, così concepito: «Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge».

All'articolo 47, riguardante la sospensione cautelare, appare indispensabile aggiungere, al comma 7, che per la pubblicazione della decisione e per gli effetti sospensivi non si può andare oltre i trenta giorni dalla data della pronuncia.

Particolari problemi pone l'articolo 48, concernente l'esame e definizione preventiva della controversia.

Per la verità la denominazione dell'articolo non pare molto appropriata, in quanto non si tratta di una definizione preventiva della controversia, per cui sarebbe forse preferibile utilizzare la dizione: «esame preventivo e definizione della controversia».

L'articolo in esame cerca di dare concreta attuazione al principio che prevede la facoltà di richiedere, in tutto o in parte, l'esame preventivo e la definizione del rapporto tributario con estinzione dei reati oblationabili sancito dall'articolo 30 della legge n. 413 del 1991, lettera b). La formulazione del «rito abbreviato» così come proposta deve essere mutata ad avviso della Commissione rimettendone l'ammissibilità non alla adesione dell'Amministrazione finanziaria, alla quale dovrà essere riconosciuto il potere di esprimere un parere motivato circa l'ammissibilità del rito abbreviato, ma alla Commissione tributaria che, raccolti gli elementi forniti dalle parti, potrà decidere circa l'ammissibilità di esso.

La Commissione suggerisce le seguenti modificazioni ai commi 1, 2 e 3 ed invita a coordinare le disposizioni successive a quanto con esse proposto, tenendo conto che il provvedimento conclusivo del «rito abbreviato» deve essere un'ordinanza motivata.

«Articolo 48.

(Esame preventivo e definizione della controversia)

1. Il ricorrente ha facoltà di chiedere nel ricorso il preventivo esame e la definizione totale o parziale della controversia da parte della commissione tributaria provinciale. A tal fine il ricorrente deve indicare tutti gli elementi necessari per delimitare l'oggetto e i contenuti della proposta di definizione.

2. L'ufficio del Ministero delle Finanze o dell'ente locale, dopo aver proceduto al riesame della posizione del ricorrente, trasmette le proprie deduzioni entro i termini della costituzione in giudizio, indicando eventualmente i limiti entro cui ritiene possibile aderire alla definizione richiesta.

3. Il Presidente, ove ravvisi che la richiesta ha intenti meramente dilatori, ne dichiara l'inammissibilità e dispone per la prosecuzione della questione secondo il rito ordinario. Decorsi i termini per la costituzione delle parti, il Presidente della sezione fissa, con decreto, la trattazione in camera di consiglio e dispone che almeno quindici giorni liberi prima ne sia data comunicazione alle parti a cura della segreteria.».

L'istituto del rito speciale abbreviato, per essere effettivamente utilizzato quale strumento efficace per impedire l'accumulo delle controversie, dovrebbe essere assistito da validi incentivi. Già il testo proposto, che prevede l'estinzione dei reati per i quali è ammessa l'oblazione, comporta anche, ovviamente, l'abbandono delle sanzioni penali correlate ai reati tributari che vengono dichiarati estinti a seguito della definizione avvenuta.

La Commissione suggerisce al Governo di valutare l'opportunità di prevedere espressamente che le pene pecuniarie (sanzioni amministrative) siano adeguatamente ridotte (al massimo al 50 per cento): si tratterebbe di confermare una norma già esistente in materia di tributi e prevista - sebbene in presenza di presupposti differenti ma con analogo scopo - dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 sull'accertamento delle imposte sui redditi.

La diversa dizione utilizzata nell'articolo 48 con riferimento ai soggetti abilitati all'assistenza del contribuente, rispetto a quella contenuta nell'articolo 12 del testo in esame, trova giustificazione nella «lettera» della legge di delega n. 413 del 1991.

Per quanto riguarda il procuratore generale o speciale deve essere precisato che è comunque necessario che egli si munisca di assistenza tecnica qualificata nel caso in cui sia privo della qualificazione professionale richiesta (compresa la qualifica di consulente del lavoro o di consulente tributario).

A tale proposito la Commissione osserva che l'ampia e controversa discussione avvenuta nella precedente legislatura ha portato all'approvazione di un testo che deve considerarsi comprensivo di tutte le

categorie iscritte ad albi o ruoli professionali o negli elenchi tenuti presso le Intendenze di finanza aventi competenza in materia.

All'articolo 52, comma 2, è previsto - in contrasto con l'atto di delega (vedi punto 5 dell'articolo 30, comma 1, della legge n. 413 del 1991) - che l'appello dell'ufficio contro la decisione della Commissione provinciale debba essere autorizzato dal Capo del servizio del contenzioso della direzione generale delle entrate anzichè di quella regionale o delle direzioni compartimentali del territorio e delle dogane. Tale variazione, oltretutto, rischia di compromettere le possibilità di un più attento e consapevole esame dell'opportunità di costituirsi in appello o meno, data la grande massa di problemi che verrebbero scaricati sulla direzione nazionale da ogni ufficio periferico.

L'esame dell'articolo 68 riguardante il pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie pone il problema dell'obbligo del pagamento integrale del tributo o maggior tributo dopo la sentenza della Commissione di primo grado.

Considerando che la delega (vedi articolo 30, comma 1, lettera 2) fissa il principio secondo cui la revisione della disciplina dell'iscrizione provvisoria a ruolo e del pagamento provvisorio delle imposte accertate deve essere coordinata con la previsione dei due gradi del giudizio, pare più rispondente a tali direttive suddividere il pagamento delle imposte o maggiori imposte accertate in due fasi, prevedendosi ad esempio un versamento pari ai 2/3 del tributo dovuto dopo il giudizio di primo grado e un versamento dell'eventuale residuo dopo il giudizio di secondo grado.

Fra le norme transitorie desta perplessità l'applicabilità delle nuove disposizioni anche alle cause in corso, per quanto riguarda l'istanza di trattazione e la costituzione in giudizio.

Gli articoli 73, 75 e 76, in particolare, prevedono l'estinzione del processo, nel caso in cui la parte interessata al giudizio non presenti istanza di trattazione entro sei mesi.

La norma, anche se rispettosa della direttiva della delega, che si poneva l'obiettivo di sfoitare il contenzioso esistente, può assumere carattere di vera e propria vessazione nei confronti del contribuente, soprattutto in determinate ipotesi (come ad esempio quella relativa alla successione).

Si ravvisa pertanto la necessità di far precedere l'estinzione del processo da una comunicazione scritta da parte della segreteria della Commissione Tributaria o da parte dell'Ufficio, almeno 60 giorni prima.

Un ulteriore strumento di sfoimento del contenzioso tributario potrebbe essere costituito da un'azione amministrativa adeguata: infatti, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria potrebbero essere indirizzati ad applicare l'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che stabilisce che essi «possono procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati con provvedimento motivato».

La Commissione, al fine di evitare appesantimenti, invita il Governo ad esaminare la possibilità di trasferire al nuovo giudice le controversie riguardanti i tributi locali, allo stato in corso e riservate alla cognizione delle Intendenze di Finanza, soltanto a far data dal suo effettivo

insediamento, tenendo ferme, altresì, le regole dell'ordinamento procedurale oggi vigenti, per tutti i ricorsi presentati anteriormente all'effettivo avvio delle nuove commissioni tributarie.

Parere sullo schema di decreto delegato recante ordinamento dei nuovi organi del contenzioso tributario

(Estensore IANNUZZI)

Relativo allo schema di decreto legislativo concernente «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione».

La Commissione rileva innanzitutto che la legge di delega consente soltanto una riforma parziale dell'attuale ordinamento. La principale carenza è data dalla mancata previsione dell'impegno di giudici a tempo pieno; lo schema di decreto legislativo, tuttavia, rappresenta un punto fermo per una prima indifferibile revisione del contenzioso tributario.

Per la istituzione del giudice a tempo pieno e per un ruolo specifico dei segretari tributari (oggi inseriti nel ruolo del Ministero delle finanze) sarà il Parlamento a doversi pronunciare in seguito affinché il processo di cambiamento, così avviato, arrivi a soddisfacente e piena conclusione. La Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, infatti, ha affermato la necessaria unicità delle giurisdizioni, ivi compresa quella tributaria, con conseguente unificazione dei relativi Organi di autogoverno.

Questa Commissione ha esaminato lo schema del provvedimento alla luce dell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e propone alcune modifiche in linea con la stessa delega.

L'articolo 1) al comma uno prevede le commissioni tributarie provinciali con sede nei capoluoghi di provincia e quelli regionali con sede nei capoluoghi di regione.

Questa Commissione consiglia il Governo, qualora dovessero essere realizzate sezioni decentrate delle commissioni provinciali o regionali, di tenere conto di criteri oggettivi, quali ad esempio la presenza di tribunali in città non capoluogo di provincia e di sezioni di Corte di appello in città non capoluogo di regione.

Si propone di sopprimere la condizione di magistrato di Cassazione o di Appello ed equiparati e l'obbligo di avere esercitato le funzioni di Presidente o di giudice tributario per almeno cinque anni, nei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3, in quanto non previste dalla delega, ed anche in considerazione del fatto che l'esercizio delle funzioni superiori ha dato luogo ad un maggior punteggio, come risulta dalle Tabelle E ed F, ai fini della nomina a presidente di commissione.

All'articolo 4), punto 1, lettera i), si chiede l'inserimento di almeno due anni, al posto di uno, e, ritenendo valido per l'attività giurisdizionale solo il diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in economia e commercio, si chiede l'eliminazione delle equipollenze.

Si propone di aggiungere allo stesso articolo una lettera aggiuntiva, per inserire coloro che sono iscritti negli albi degli ingegneri e degli architetti, dei geometri e dei periti edili, dei dottori in agraria, degli agronomi e dei periti agrari ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni; e di prescrivere alla lettera e) un determinato titolo di studio a coloro che hanno acquisito esperienze nelle attività tributarie, a servizio di aziende private.

Si propone all'articolo 8) di mantenere l'incompatibilità esclusivamente per i funzionari dell'amministrazione finanziaria dipendenti dal Dipartimento delle entrate e di eliminare dalla lettera h) la preclusione «all'anno precedente la nomina» per chi abbia ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici; di inserire altresì fra le incompatibilità quella relativa agli avvocati e ai procuratori dello Stato in servizio, perchè possono essere difensori di una parte in causa del processo; di conseguenza devono essere modificate nelle lettere a) degli articoli 4 e 5 le possibilità ivi previste per gli avvocati e procuratori dello Stato «in servizio» di essere nominati giudici tributari.

Si propone inoltre all'articolo 11 di consentire il passaggio automatico da una commissione ad altra dopo nove anni, nel rispetto delle delega, della professionalità e del principio costituzionale della inamovibilità del giudice.

Si propone altresì:

di equiparare il trattamento dei componenti del Consiglio di Presidenza, attesa la parità di funzione esercitata dai componenti tutti;

di inserire la funzione del vice presidente laddove non era stata inserita per errore;

di affidare la vice presidenza, dal momento che la legge delega prescrive la qualifica di magistrato per i soli presidenti, anche ai componenti che abbiano esercitato per almeno cinque e dieci anni le funzioni di giudice tributario (in fase di prima attuazione dieci e quindici anni, rispettivamente per la commissione provinciale e regionale), purchè in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio; e ciò anche in considerazione del fatto che se ne dovranno reperire, contemporaneamente e subito all'atto della prima nomina delle commissioni, non meno di mille e cinquecento; e nel rispetto della professionalità e dei diritti acquisiti;

di prevedere all'articolo 48 che gli impiegati di VII qualifica funzionale che, per almeno cinque anni, abbiano svolto effettivamente e lodevolmente funzioni di cancelliere coordinando due o più sezioni, purchè risultanti da provvedimenti formali di data anteriore alla emanazione del presente decreto legislativo, siano inquadrati nell'VIII qualifica funzionale, oppure di applicare per gli stessi soggetti l'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con il conseguente riconoscimento delle funzioni superiori svolte dimostrate da atti formali certi.

Si fa rilevare che nelle tabelle allegate ai fini della formazione delle graduatorie degli aspiranti alla nomina a giudice tributario è stato omissso il titolo e la professione di notaio, titolo che, pure, era stato giudicato idoneo in base all'articolo 5, lettera f).

La Commissione non è propensa a determinare incentivi per il passaggio dalla commissione tributaria centrale alle nuove commissioni provinciali o regionali; anzi, ritenendo impossibile che la commissione centrale possa esaurire nell'arco dei 3 anni previsti dalla legge di delega (V. lettera n) dell'articolo 30 della legge 413/91) l'esame dei ricorsi pendenti, è dell'avviso che il Parlamento debba prorogare adeguatamente il termine del 31 dicembre 1995:

Pertanto la Commissione parlamentare esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo concernente «Ordinamento degli organi di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione», approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 settembre 1992, con le osservazioni e le proposte già avanzate e di seguito meglio specificate.

L'accoglimento delle osservazioni e delle proposte della Commissione dovrebbe comportare conseguenti variazioni dell'articolato in modo tale che:

1) il punto cinque dell'articolo 2 venga sostituito dal seguente testo:

ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente della sezione o dal vice presidente e giudica con numero invariabile di tre votanti.

2) l'articolo 3) venga sostituito dal seguente testo:

1. I presidenti delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria ai sensi delle tabelle E ed F.

2. I presidenti di sezioni delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria ai sensi delle tabelle E ed F.

I vice presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati di cui al precedente comma, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno cinque anni, le funzioni di giudice tributario, purchè in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria ai sensi delle tabelle E ed F.

3. I presidenti delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari in servizio o a riposo, secondo la graduatoria delle tabelle E ed F.

4. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria ai sensi delle tabelle E ed F.

I Vice presidenti di sezione delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati di cui al precedente comma ovvero tra i componenti che abbiano esercitato per almeno dieci anni le funzioni di giudice tributario regionale purchè in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio secondo la graduatoria ai sensi delle tabelle E ed F.

3). Il punto 1), lettera a) dell'articolo 4 venga sostituito dal seguente testo:

a) i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, e gli avvocati e i procuratori dello Stato a riposo;

4). I punti e) ed i) dell'articolo 4 vengano sostituiti dal seguente testo:

e) coloro che, in possesso del titolo di studio e in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni alle dipendenze di terzi attività nelle materie tributarie e amministrativo-contabili;

i) coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.

All'articolo 4 aggiungere il punto:

1) gli iscritti negli albi degli ingegneri e degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei dottori in agraria, degli agronomi e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni.

5). Il punto a) dell'articolo 5 venga sostituito dal seguente testo:

a) i magistrati ordinari, amministrativi e militari, in servizio o a riposo e gli avvocati e i procuratori dello Stato a riposo.

6) Il punto 1 lettere c) e h) dell'articolo 8 vengano sostituite dai seguenti testi:

c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici del Dipartimento delle entrate.

h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;

7) Al punto 1 dell'articolo 8 aggiungere la lettera n):

n) gli avvocati e i procuratori dello Stato in servizio.

8) Il punto 1 dell'articolo 11 venga sostituito dal seguente testo:

1) i componenti delle commissioni tributarie durano in carica nella stessa commissione non oltre nove anni e sono nominati, con precedenza sugli altri disponibili, in posti che si rendono vacanti in altre commissioni secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla tabella F ed a parità di punteggio secondo la maggiore anzianità di età.

9) Il punto 1) dell'articolo 27 venga sostituito dal seguente testo:

1) I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio ed il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevata conferita nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria regionale.

10) I punti 2), 3) e 4) dell'articolo 43 vengano sostituiti dal seguente testo:

2) la domanda di nomina, con l'indicazione completa del posto o dei posti richiesti in ordine di preferenza (presidente di commissione, presidente di sezione, vice presidente di sezione, giudice tributario, commissione provinciale o regionale, sede) è rivolta al Ministro delle

Finanze con le modalità ed entro il termine che saranno stabiliti con decreto dello stesso Ministro.

3) sono formati, per ciascuna commissione tributaria, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella F, distinti elenchi per la nomina a presidente, a presidente di sezione, a vice presidente di sezione ed a giudice. A parità di punteggio prevale il candidato più anziano di età. Il periodo di esercizio delle funzioni nelle commissioni di primo e secondo grado e nella commissione centrale è considerato a tutti gli effetti.

4) I componenti delle Commissioni di primo e secondo grado già aventi sede nella regione sono nominati componenti nelle commissioni tributarie rispettivamente provinciali e regionali costituite nella stessa regione con conferma del grado, della funzione e dell'incarico e con precedenza su ogni altro richiedente collocato negli elenchi di cui al comma 3) nel limite dei posti disponibili. I componenti le commissioni tributarie di primo e secondo grado, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in economia e commercio, con una anzianità di servizio, senza demerito, di almeno dieci anni per il primo grado e di quindici anni per il secondo grado, sono nominati con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella F e nei limiti dei posti disponibili, rispettivamente vice presidenti della commissione provinciale e vice presidenti della commissione regionale.

11) All'articolo 48 prevedere:

gli impiegati di VII qualifica funzionale che, per almeno cinque anni, abbiano svolto effettivamente e lodevolmente funzioni di cancelliere, coordinando due o più sezioni, purchè risultanti da provvedimenti formali di data anteriore all'emanazione del presente decreto legislativo, saranno inquadrati nell'VIII qualifica funzionale.

12) Si propone infine che nella tabella E, fra i titoli accademici o di studio, venga opportunamente differenziato il possesso di una qualunque abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado rispetto a quelle «in materie giuridiche ed economiche» e «in ragioneria e tecnica», attribuendo a queste ultime un maggior punteggio, quale potrebbe essere - a titolo propositivo - quello di 1,50 punti.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1993

26^a Seduta

Presidenza del Presidente
SAPORITO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa D'Alia, per la marina mercantile Camber e per la pubblica istruzione Matulli.

La seduta inizia alle ore 9,30.

Gianotti ed altri: Norme relative ai servizi professionali d'impresa (504)

(Parere alle Commissioni riunite 2^a e 10^a: esame e rinvio)

Illustra il disegno di legge il senatore RIVIERA, rilevando che il settore del terziario avanzato è da alcuni anni in forte sviluppo e che l'attuazione del mercato unico europeo ha creato le condizioni che consentono alle società di servizi di altri paesi comunitari di offrirsi sul mercato italiano. È dunque urgente regolamentare il settore, anche a seguito dell'approvazione della direttiva CEE sugli appalti pubblici di servizi del 18 giugno 1992, che regola i rapporti tra la pubblica amministrazione e le società di servizi. Dopo aver dato conto delle singole disposizioni del provvedimento, il Relatore propone conclusivamente di trasmettere alle Commissioni di merito un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

La senatrice BARBIERI, convenendo con la proposta del Relatore, segnala gli aspetti positivi della iniziativa legislativa e le finalità di armonizzazione con la disciplina comunitaria che essa persegue.

Anche il senatore RONZANI ritiene che il provvedimento, che tiene conto della citata direttiva CEE, possa rendere più trasparente l'attività delle aziende appartenenti al settore del terziario avanzato.

Il presidente SAPORITO propone di aggiornare l'esame del provvedimento, al fine di acquisire l'orientamento del Governo al riguardo.

La Sottocommissione conviene, ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n.511, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate (875)

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere alla 4^a Commissione: favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 gennaio scorso.

Il presidente SAPORITO, illustrato il dibattito precedentemente svolto, dà la parola al rappresentante del Governo per i chiarimenti sollecitati in tale ultima seduta.

Il sottosegretario D'ALIA fa presente che il decreto-legge n. 511 prevede una elargizione, esente da imposte, di 100 milioni di lire a favore delle famiglie di quanti abbiano perso la vita nel corso di attività operative ed addestrative delle Forze armate, ricordando, a tale proposito, la grave sciagura provocata da un aereo militare abbattutosi su una scuola di Casalecchio. Il ricorso alla decretazione d'urgenza, nel caso di specie, intende consentire una tempestiva realizzazione del principio di solidarietà. Dopo aver illustrato le coperture finanziarie previste dal provvedimento e le modalità con le quali si è pervenuti alla relativa individuazione, sollecita il parere favorevole della Sottocommissione.

Si dà quindi mandato al relatore Guzzetti di trasmettere alla Commissione difesa un parere favorevole.

Cappelli ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla normativa concernente la determinazione dei canoni afferenti le concessioni demaniali marittime (643)

(Parere alla 8^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore RIVIERA fa presente che l'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 90 del 1990, convertito dalla legge n. 165 dello stesso anno, indica i criteri in base ai quali le intendenze di finanza, d'intesa con le capitanerie di porto e sentite le amministrazioni comunali competenti, avrebbero dovuto provvedere all'adeguamento dei canoni demaniali marittimi. Si intendeva con ciò aumentare, tra l'altro, del 20 per cento del canone da devolvere ai comuni territorialmente competenti, per venire incontro alle difficoltà di bilancio di taluni enti

locali. Tale finalità è invece stata disattesa nella sostanza: i criteri adottati infatti non hanno consentito lo snellimento delle procedure di rideterminazione dei canoni stessi sulla base di parametri oggettivi e si sono rivelati non uniformi sul territorio nazionale. L'iniziativa legislativa in esame intende appunto sanare tale situazione, garantendo l'identità di trattamento per operatori dello stesso settore che utilizzano il medesimo bene. Il Relatore propone pertanto conclusivamente di esprimere parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Interviene preliminarmente il sottosegretario CAMBER, annunciando che il Governo ha intenzione di sollecitare la costituzione di un comitato ristretto da parte della Commissione di merito, al fine di approfondire la portata del provvedimento, anche in ragione del fatto che l'Esecutivo presenterà una propria iniziativa legislativa, di impostazione diversa.

Il senatore RONZANI fa presente l'opportunità di prevedere canoni privilegiati a favore di associazioni sportive che utilizzino aree demaniali marittime per le proprie finalità istituzionali, realizzando a tal fine delle specifiche infrastrutture.

Il sottosegretario CAMBER assicura che si farà carico di tale esigenza nella preannunciata iniziativa legislativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Cappelli ed altri: Modifiche al comma 3 dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla visitabilità degli impianti di balneazione da parte delle persone handicappate (644)

(Parere alla 8ª Commissione: contrario)

Il senatore RIVIERA rammenta che la legge n. 104 del 1992 promuove tra l'altro la rimozione di ostacoli per la visitabilità degli impianti balneari da parte di persone handicappate. L'iniziativa legislativa in esame muove dalla considerazione della impossibilità di utilizzare un criterio uniforme e di tener conto invece delle diversissime situazioni ambientali ed orografiche in cui è suddiviso il territorio della penisola italiana. A tal fine, si prevede che, laddove esistano obiettive difficoltà strutturali ed ambientali riscontrate dall'autorità marittima competente, ovvero laddove la difficoltà delle soluzioni tecniche da adottare sia associata ad un costo o ad una perdita di spazi tale da incidere fortemente sulla redditività del bene in concessione, sia data facoltà alle autorità marittime competenti di individuare le concessioni più rispondenti ai requisiti di applicabilità della legge n. 13 del 1989, in tema di disposizioni per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche. Si intende a tal fine dare risposta alle esigenze dei concessionari di impianti di balneazione.

La senatrice BARBIERI esprime netta contrarietà nei confronti del provvedimento, che, attraverso l'introduzione di possibili eccezioni alla normativa che prevede l'accesso dei portatori di *handicap* alle strutture aperte al pubblico, rischia di vanificarla nella sostanza.

Il sottosegretario CAMBER, pur non ritenendo che ricorrano motivi ostativi all'ulteriore corso del provvedimento, riterrebbe opportuna una diversa ripartizione degli oneri relativi alle spese progettuali esecutive da sostenere per applicare la normativa.

Il relatore RIVIERA, condividendo le perplessità della senatrice Barbieri, reputa che il provvedimento contrasti con il principio di eguaglianza sostanziale, sancito all'articolo 3, comma 2, della Costituzione; suggerisce pertanto di formulare avviso contrario.

La Sottocommissione, all'unanimità, conviene con tale proposta.

Cutrera ed altri: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (264)
(Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente SAPORITO la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

La seduta termina alle ore 10,10.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 20 GENNAIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Di Lembo, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione permanente:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul brevetto comunitario, della Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune e relativo regolamento di esecuzione, con quattro protocolli, annessi, dichiarazioni, atto finale, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989 (738): *parere favorevole*

Concessione di un contributo a favore del Servizio sociale internazionale (734): *parere favorevole*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo (692): *parere favorevole*

alla 7^a Commissione permanente:

SAPORITO ed altri. - Riordinamento degli Istituti superiori di educazione fisica (714): *parere favorevole con osservazioni*

alla 12^a Commissione permanente:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi (874): *parere favorevole*

alla 13^a Commissione permanente:

LIBERTINI ed altri. - Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione (141): *rimessione alla Commissione plenaria*

BONO PARRINO ed altri. - Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità (453): *rimessione alla Commissione plenaria*

ANDREINI ed altri. - Norme in materia di determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione di immobili per motivi di interesse generale, di vincoli urbanistici e di contributi afferenti le concessioni edificatorie (470): *rimessione alla Commissione plenaria.*

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 20 GENNAIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Gangi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (876): *parere favorevole*;

alla 6^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (877): *parere favorevole*;

alla 7^a Commissione:

ZECCHINO ed altri. - Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (784): *parere favorevole*;

ANIASI ed altri. - Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (856): *parere favorevole*;

alla 12^a Commissione:

ZITO ed altri. - Proroga del programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori (281): *parere favorevole*;

CONDORELLI ed altri. - Proroga del programma cooperativo Italia-USA nella terapia dei tumori (552): *parere favorevole*.

LAVORO (11^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Giugni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 10^a Commissione:

Disposizioni per il rifinanziamento della politica mineraria e la promozione di nuove attività produttive nei bacini minerari in crisi (263): *parere favorevole;*

Regolazione delle attività di governo e del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato, modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (555): *parere favorevole con osservazioni.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 21 gennaio 1993, ore 13,30

Autorizzazioni a procedere

Esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Molinari (Doc. IV, n. 43).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Giovanelli (Doc. IV, n. 44).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Signorelli (Doc. IV, n. 51).

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

(11^a - Lavoro, previdenza sociale)

Giovedì 21 gennaio 1993, ore 12,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 21 gennaio 1993, ore 9,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi (904).
- Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (905).
- Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 10, recante modifica della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168 (906).
- Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 12, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali (907).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COMPAGNA. - Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443).
- CHIARANTE ed altri. - Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607).
- COMPAGNA ed altri. - Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642).
- PREIONI. - Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732).
- FERRARA Pasquale ed altri. - Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768).
- ACQUAVIVA ed altri. - Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800).
- POSTAL ed altri. - Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870).

- ROCCHI ed altri. - Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSSI BRUTTI ed altri. - Abrogazione dell'autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari (119).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUZZETTI ed altri. - Modificazioni dell'istituto dell'immunità parlamentare di cui all'articolo 68 della Costituzione (177).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (355).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MAISANO GRASSI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione in materia di immunità parlamentare (419).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (499) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Violante ed altri; Fini ed altri; Pappalardo; Battistuzzi ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Galasso ed altri; Tassi; Paissan ed altri; Binetti ed altri; Bossi ed altri; Mastrantuono ed altri)*.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PONTONE. - Abrogazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione (710).

III. Esame dei disegni di legge:

- LIBERTINI ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884).
- Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (624-bis) *(Risultante dallo stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge n. 624, deliberato dalla 1ª Commissione permanente nella seduta del 28 ottobre 1992)*.
- GUALTIERI ed altri. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (519).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (876).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUSSO Michelangelo ed altri. - Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana (431).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).
- SAPORITO ed altri. - Norme sulla situazione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (403).

II. Esame del disegno di legge:

- CHERCHI ed altri. - Disposizioni per il rifinanziamento della politica mineraria e la promozione di nuove attività produttive nei bacini minerari in crisi (263).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 21 gennaio 1993, ore 9,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- RIZ ed altri. - Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano (746).

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMPAGNA. - Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443).
- CHIARANTE ed altri. - Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607).
- COMPAGNA ed altri. - Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642).
- PREIONI. - Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732).

- FERRARA Pasquale ed altri. - Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768).
- ACQUAVIVA ed altri. - Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800).
- POSTAL ed altri. - Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870).
- ROCCHI ed altri. - Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879).
- LIBERTINI ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (519).
- SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (546).

III. Esame dei disegni di legge:

- PROCACCI ed altri. - Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale (151).
- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi di cadavere (461).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 21 gennaio 1993, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (877).

*In sede consultiva su atti del Governo**Esame dei seguenti atti:*

- Proposta di nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Genova e Imperia.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Cuneo.
- Proposta di nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Puglia.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Puglia.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.S.V.E.I.M.E.R.).
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Trieste Fondazione.
- Proposta di nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania.
- Proposta di nomina del Presidente del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Ferrara.
- Proposta di nomina del Presidente della Banca del Monte di Lucca.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Banca del Monte di Lucca.
- Proposta di nomina del Vicepresidente dell'Ente Cassa di risparmio di Lucca.
- Proposta di nomina del Presidente della Cassa di risparmio di San Miniato.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di San Miniato.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente Cassa di risparmio di Prato.

- Proposta di nomina del Vicepresidente dell'Ente Cassa di risparmio di Prato.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Perugia.
- Proposta di nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Rimini.
- Proposta di nomina del Presidente della Banca del Monte di Lombardia.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Banca del Monte di Lombardia.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 21 gennaio 1993, ore 9,30

Procedure informative

Interrogazione.

Materie di competenza

Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sull'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 309 del 31 ottobre 1992, concernente il conferimento degli incarichi di direzione nei conservatori di musica.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ZECCHINO ed altri. - Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (784).

- Deputati ANIASI ed altri. - Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 121, recante autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (856) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZO ed altri. - Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) (40).
- ZOSO ed altri. - Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) (498).
- NOCCHI ed altri. - Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le Università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) (514).

III. Esame del disegno di legge:

- SAPORITO ed altri. - Riordinamento degli Istituti superiori di educazione fisica (714).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GARRAFFA ed altri. - Modifica degli articoli 15, settimo comma, 16 e 17, primo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti (581).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- BO ed altri. - Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico, in particolare per la cinta muraria della stessa città (377).

II. Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per la piena attuazione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare (773).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 21 gennaio 1993, ore 9,15

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva sul trasporto marittimo.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 21 gennaio 1993, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale della zootecnia di Roma.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per la zoologia agraria di Firenze.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale agronomico di Bari.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna.

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- LOBIANCO ed altri. - Norme quadro in materia di raccolta e di commercializzazione dei funghi epigei freschi, secchi e conservati (226).
- Deputati BRUNI ed altri. - Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (685) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 21 gennaio 1993, ore 10 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CHERCHI ed altri. - Disposizioni per il rifinanziamento della politica mineraria e la promozione di nuove attività produttive nei bacini minerari in crisi (263).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione dell'ingegner Giovanni Gambarella, amministratore delegato dell'ILVA.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, a norma dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del presidente della Stazione sperimentale per la seta in Milano.
- Schema di regolamento concernente i materiali da costruzione, in attuazione della direttiva comunitaria n. 106 del 1989.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 21 gennaio 1993, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472, recante interventi urgenti in materia di occupazione (833).
- SMURAGLIA ed altri. - Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (530).
- SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (546).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 21 gennaio 1993, ore 12

Sui lavori della Giunta

Seguito dell'esame della proposta di indagine conoscitiva sullo svantaggio competitivo determinato dalla regolamentazione economica italiana nel quadro del Mercato unico europeo.

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (877).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 21 gennaio 1993, ore 9

- Esame del rendiconto degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro per l'esercizio 1991.

